

# **Appendice A – Piano di Preparazione e Risposta all’Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR**

---

**Rev.5 del 21/06/2021**

## Indice

1. Obiettivi.....	4
2. Introduzione e riferimenti esterni.....	5
3. Definizioni .....	10
4. Ruoli e Responsabilità nell'ambito del piano di preparazione e risposta all'emergenza Coronavirus	13
5. Livelli di allerta e azioni collegate .....	17
5.1 Comunicazione e informazione .....	19
5.2 Misure di Igiene e prevenzione.....	21
5.3 Dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI).....	23
5.4 Accesso ai luoghi di lavoro (dipendenti, contrattisti e ospiti).....	28
5.5 Accesso alle aree di aggregazione .....	32
5.6 Gestione dei "casi sospetti" e dei "casi confermati" .....	36
5.7 Gestione del personale in trasferta in Italia e all'estero ed eventuali restrizioni .....	48
5.8 Sorveglianza Sanitaria .....	50
5.9 Tutela dei Lavoratori "Fragili".....	53
5.10 Mantenimento dei servizi essenziali e Business Continuity Plan .....	54
6. Mancato rispetto del Piano .....	55
Allegato I - misure di prevenzione e comportamentali e misure igienico sanitarie da adottare nei luoghi di lavoro di Eni .....	57
Allegato I bis: Misure comportamentali per lo svolgimento di attività lavorative presso ambienti/siti di terzi indoor e outdoor .....	61
Allegato II – Scheda di "Autodichiarazione" per l'ingresso nei siti Eni .....	64
Allegato III – Linee guida per la gestione dei lavoratori fragili ai sensi e per gli effetti della normativa covid 67	
Allegato IV – Protocolli operativi di presa in carico di casi sospetti nel presidio sanitario di linea datoriale 69	
Allegato V – Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali.....	70
Allegato VI – Caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale .....	73
Allegato VII – Corretto utilizzo delle Mascherine .....	74
Allegato VIII – Scheda Informativa - Comunicazione ai fornitori - Emergenza Covid-19 .....	76
Allegato IX - Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro .....	79
Allegato X - Modalità e indicazioni da adottare nella gestione e conduzione degli impianti aeraulici.....	81
Allegato XI- Linea guida per l'erogazione dei servizi di ristorazione aziendale.....	89
Allegato XII – Misure di igiene e prevenzione: modalità di utilizzo e pulizia delle auto aziendali di pool..	95
Allegato XIII – Modalità operativa per la rilevazione della temperatura corporea.....	97
Allegato XIV – Incarico per la rilevazione della temperatura corporea.....	104

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

<b>Allegato XV – Comunicazione al fornitore del rilevamento temperatura .....</b>	<b>105</b>
<b>Allegato XVI – Template raccolta informazioni all'accesso al luogo di lavoro in caso di temperatura al di sopra di 37,5°C .....</b>	<b>106</b>
<b>Allegato XVII – Misure di prevenzione nelle aule di formazione, auditorium, archivi e spazi accessori...</b>	<b>107</b>
<b>Allegato XVIII – Linea guida per il servizio di trasporto aziendale mediante navette.....</b>	<b>111</b>
<b>Allegato XIX – Linee guida per l'uso della diagnostica rapida per l'agente patogeno Sars-cov-2 in ambito aziendale .....</b>	<b>113</b>

## **1. Obiettivi**

Questo documento mira a:

- descrivere un approccio operativo al fine di identificare e contenere la diffusione del contagio da coronavirus denominato SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.
- definire le attività preparatorie da intraprendere prima della diffusione estesa, per migliorare l'efficacia della risposta.
- garantire il coordinamento, il processo decisionale e la comunicazione ottimali tra le unità aziendali e gli attori coinvolti nella gestione dell'epidemia di SARS-CoV-2.
- indicare le misure da mettere in atto, a seconda dei livelli di allerta, per una risposta efficace.
- esporre le misure da adottare per lo svolgimento delle attività nei luoghi di lavoro.

## **2. Introduzione e riferimenti esterni**

Il 31 dicembre 2019, l'OMS è stata avvisata di numerosi casi di polmonite nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il virus, che ne è la causa, non corrisponde ad alcun altro virus noto. Una settimana dopo, il 7 gennaio 2020, le autorità cinesi hanno confermato di aver identificato un nuovo coronavirus. I coronavirus sono una famiglia di virus che include il raffreddore comune e virus come SARS e MERS. Questo nuovo virus è stato chiamato SARS-CoV-2 e determina lo stato epidemiologico noto come "COVID-19".

Il presente documento è aggiornato alla data del 21 giugno 2021. Verrà successivamente modificato e aggiornato in considerazione dell'evoluzione normativa statale e regionale, nonché di eventuali ulteriori provvedimenti che dovessero essere adottati dalle competenti autorità, anche regolamentari e sanitarie

### **Riferimenti esterni**

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modifiche dalla L. del 05.03.2020 n. 13, successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020 ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4
- DPCM 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- DPCM 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" non convertito e abrogato dalla L. del 24.04.2020 n. 27
- DPCM 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto sabato 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni di categoria e integrazioni del 24 aprile 2020 e successivo aggiornamento del 6 aprile 2021;
- D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modifiche dalla L. del 24.04.2020 n. 27
- DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modifiche dalla L. del 22.05.2020 n. 35
- DPCM 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" convertito con modifiche dalla L. del 5 giugno n. 40
- DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- D.L. 10 maggio 2020, n. 30 "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2" convertito con modifiche dalla L. 2 luglio 2020 n. 72
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modifiche dalla L. 14 luglio 2020, n. 74
- DPCM 17 maggio "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- DL n. 34 del 19.05.2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modifiche dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77
- DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- DPCM 14 luglio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
- D.L. 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito con modifiche dalla L. del 25 settembre 2020 n. 124
- DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- D.L. 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito con modifiche dalla L. del 13 ottobre 2020 n. 126
- DPCM 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- D.L. 8 settembre 2020, n. 111 "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 126/2020
- Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

- D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" convertito con modifiche dalla L. del 27 novembre 2020 n. 159
- DPCM 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- DPCM del 18 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- DPCM 24 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- da COVID-19"
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modifiche in L. del 18 dicembre 2020 n. 176
- **DPCM 3 novembre 2020**, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 29 gennaio 2021, n. 6, a decorrere dal 31 gennaio 2021
- DPCM 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-1
- D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" convertito con modifiche dalla Legge n. 6 del 29.01.2021
- Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (cd. Legge di Bilancio 2021)
- D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" convertito con modifiche dalla legge n. 21 del 26.2.2021

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

- D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 29 gennaio 2021, n. 6, a decorrere dal 31 gennaio 2021
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 abrogato dall'art. 2, comma 4, D.L. 23 febbraio 2021, n. 15, a decorrere dal 24 febbraio 2021
- DPCM 14.01.2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»
- D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 12 marzo 2021, n. 29
- D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 12 marzo 2021, n. 29
- DPCM 02.03.2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- D.L. n. 30 del 12.03.2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" convertito con modifiche dalla legge n. 61/2021
- Legge 18 marzo 2021, n. 35 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus
- D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito con modifiche dalla Legge 22 maggio 2021 n. 69
- D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici convertito dalla Legge n. 76 del 28 maggio 2021
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
- D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
- D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 28 maggio 2021 della Conferenza delle Regioni adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021
- Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 che recepisce il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro aggiornato del 6 aprile 2021 che aggiorna e sostituisce il documento

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

- recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali»
- Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020 *“Polmonite da nuovo coronavirus (2019-nCoV) in Cina”* del Ministero della Salute
  - *“Nuove indicazioni e chiarimenti alle Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302”* del 27 gennaio 2020” del Ministero della Salute
  - Circolare Ministero della Salute del 9 marzo 2020 *“Aggiornamento della definizione di caso”*
  - Circolare n.14915 del 29 aprile 2020 *“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”*
  - Circolare n. 16106 del 9 maggio 2020 *“COVID-19: test di screening e diagnostici”*
  - Circolare n. 17167 del 21 agosto *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”*
  - Circolare n. 28877 del 5 settembre 2020 *“Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili”*
  - Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 *“COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”*
  - Circolare n. 3787 del 31/01/2021 *Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”*
  - Circolare n.705 dell’08/01/2021 *“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”*
  - Circolare Ministero della Salute n.5616 del 15/2/2021 *“Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2”*
  - Circolare Ministero della Salute n. 22746 del 12 maggio 2021 *Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*
  - FIMMG – Modelli di gestione territoriale da parte del MMG di casi sospetti o accertati di covid-19, rev 4, 19 aprile 2020
  - Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak, adottate dallo European Data Protection Board il 21 aprile 2020
  - FAQ -Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria del Garante per la protezione dei dati personali
  - Documento del Garante del 13.05.2021 *“Il ruolo del “medico competente” in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”*
  - Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak. Adottato dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 19 marzo 2020
  - Linee-guida 03/2020 sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 21 aprile 2020
  - Linee-guida 04/2020 sull’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 21 aprile 2020.
  - Ogni ulteriore provvedimento emesso dalle autorità pubbliche anche successivamente alla pubblicazione del presente documento. In caso i documenti della PA contrastino in alcuni punti con i contenuti del presente documento, gli stessi costituiscono riferimento primario e prevalgono su di esso.

### 3. Definizioni

**CASO CONFERMATO:** Una persona che soddisfi i criteri di laboratorio.

**CASO PROBABILE:** si intende una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico, oppure una persona che soddisfi i criteri radiologici<sup>1</sup>.

**CASO SOSPETTO, successivamente ridenominato CASO POSSIBILE:** si intende una persona che soddisfi i criteri clinici, ovvero che presenta uno dei seguenti sintomi: i) tosse, ii) febbre, iii) dispnea, iv) esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia

Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.

**CONTATTO: CONTATTO A BASSO RISCHIO E CONTATTO AD ALTO RISCHIO COME DA DEFINIZIONE SEGUENTE**

**CONTATTO AD ALTO RISCHIO cd. CONTATTO STRETTO**

Il "Contatto stretto" (contatto ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei

---

<sup>1</sup> Circolare Ministero della Salute n. 0000705, del 8.01.2021

**Criteri clinici,** presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:

- Tosse;
- Febbre;
- Dispnea;
- esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia;
- altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

**Criteri radiologici:** Quadro radiologico compatibile con COVID-19.

**Criteri di laboratorio:**

- rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico,

OPPURE

- rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti dalla medesima circolare.

**Criteri epidemiologici,** almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:

- contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;
- essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiusate (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

#### **CONTATTO A BASSO RISCHIO**

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni della Circolare Ministero della salute 3787 del 31 gennaio 2021, si intende: una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.

**DISTANZA MINIMA INTERPERSONALE DI SICUREZZA:** è pari ad almeno 1 metro secondo le attuali disposizioni governative, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive.

**ISOLAMENTO:** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle **persone infette** dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

**MEDICO RESPONSABILE PER L'EMERGENZA SANITARIA:** Figura che, in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali richiesti dalla legislazione di riferimento (o dai requisiti previsti dalle policy Eni in caso di carenza), coadiuva il Datore di Lavoro nella gestione delle emergenze.

**OMS:** Organizzazione Mondiale della Sanità: agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la salute, istituita il 7 aprile 1948.

**QUARANTENA:** si riferisce alla restrizione dei movimenti di **persone sane** per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi

**UNITÀ DI CRISI:** organo che viene attivato con la finalità di supporto in caso di emergenza di terzo livello di particolare rilievo; è composta da rappresentanti qualificati delle funzioni centrali Eni e delle BU/Società, che possono partecipare in modalità permanente e non permanente e assicurano il raccordo e supporto alla propria o ad altre BU/Società nell'ambito dei compiti dell'unità stessa. Nel caso di emergenze di protezione civile, in Italia o all'estero, in cui Eni viene chiamata a fornire un supporto operativo su espressa richiesta del governo, essa viene attivata da chi la presiede.

**TRIAGE:** Metodo di valutazione e selezione immediata usato per assegnare il grado di priorità del trattamento quando si è in presenza di molti pazienti, oppure quando si è in presenza di un'emergenza extra-ospedaliera e si deve valutare la gravità delle condizioni cliniche del paziente.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

**VARIANTI:** nuove varianti del virus SARS COV-2 di volta in volta presenti e/o identificate dalle autorità Competenti; in tali situazioni trovano applicazione misure più restrittive di identificazione e gestione dei contatti di casi sospetti e/o confermati secondo quanto previsto dalle disposizioni normative.

#### **4. Ruoli e Responsabilità nell'ambito del piano di preparazione e risposta all'emergenza Coronavirus**

##### **Unità di Crisi:**

L'Unità di Crisi rappresenta l'organo di supporto specialistico dell'azienda nel suo più alto consesso al fine di fornire le linee guida di indirizzo strategico per l'adempimento alle indicazioni normative via via emesse nel contesto dei luoghi di lavoro aziendali.

In particolare, l'UdC definisce le misure tecniche e organizzative da attuare per la gestione dell'emergenza e il contenimento della diffusione dell'infezione, in merito a:

- accesso ai luoghi di lavoro di dipendenti, contrattisti e ospiti;
- misure di Igiene e prevenzione;
- accesso alle aree di aggregazione;
- gestione del personale in trasferta in Italia e all'estero ed eventuali restrizioni.

Viene aggiornata costantemente dai referenti Eni designati per DPC (Dipartimento Protezione Civile) in caso di dichiarazione di emergenza da parte della DPC.

Nell'ambito dell'UdC viene altresì indicato il "livello di allerta" sulla base del quadro normativo vigente e delle indicazioni delle Autorità sanitarie nazionali e locali così come valutate dalle Funzioni aziendali preposte (in particolare Salute).

##### **Datore di Lavoro:**

- assicura la diffusione e il rafforzamento della comunicazione delle informazioni sull'epidemia, anche attuando le campagne di sensibilizzazione promosse dalla Funzione salute di Eni;
- predispone negli ambienti di lavoro, anche individuando le aree adeguate, la collocazione di materiali informativi, presidi per le misure di igiene, in recepimento delle indicazioni delle Funzioni centrali;
- recepisce e attua le indicazioni e le misure disposte dall'Unità di Crisi tenendo conto della specificità di sito;
- assicura l'analisi del fabbisogno dei dispositivi di protezione individuale e la relativa consegna anche avvalendosi di funzioni di supporto /società di servizi;
- garantisce la formazione degli operatori nel corretto utilizzo dei DPI e vigila sul corretto utilizzo;
- organizza un piano per la continuità di business, identificando tutte le funzioni, le mansioni, il numero di persone necessarie al mantenimento dei servizi essenziali.
- assicura l'attività di vigilanza sulle misure previste nel presente piano.

##### **Funzione Salute/HSE di linea datoriale:**

- collabora con il DL nella fase preparatoria alla diffusione della comunicazione, delle misure di igiene, analisi del fabbisogno dei DPI e consegna;
- supporta il DL all'attuazione delle misure disposte dall'Unità di Crisi.

##### **Medico Competente:**

- collabora alla diffusione delle informazioni, che riceve dalla funzione salute di BU;

## **Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**

### **LD HR BP/NR**

- assicura, attraverso i colloqui di medicina del viaggiatore che le informazioni più aggiornate siano messe a disposizione del personale che si reca in viaggio di lavoro all'estero, in ottemperanza a quanto previsto dagli strumenti normativi aziendali vigenti in materia di trasferte;
- supporta il DL nell'analisi del fabbisogno e alla identificazione dei DPI;
- utilizza correttamente i DPI assegnati e si attiene alle misure di igiene nello svolgimento della sorveglianza sanitaria;
- collabora con le autorità sanitarie nella identificazione di eventuali contatti di casi sospetti/confermati sulla base delle indicazioni ricevute; in particolare nei casi COVID-19 sospetti/confermati da variante collabora con l'autorità sanitaria nelle attività di identificazione e gestione dei contatti ad alto e basso rischio;
- supporta il lavoratore e le competenti funzioni aziendali rispettivamente nelle attività di identificazione e gestione dei contatti di casi sospetti/confermati, sulla base delle informazioni ricevute, delle linee guida emesse dalle autorità competenti e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- collabora con il Medico di Medicina Generale e con l'azienda sull'individuazione di eventuali situazioni di particolare fragilità.

#### **Medico responsabile per l'emergenza sanitaria:**

- collabora con il DL alla diffusione della comunicazione e informazione relativamente alle misure di prevenzione e di igiene;
- nella fase in cui la malattia non è ancora diffusa nel Paese, gestisce il singolo caso in riferimento a quanto previsto dal piano di risposta all'emergenza (MERP) e dagli strumenti normativi aziendali in materia;
- coordina la gestione dei casi sospetti presso le sedi aziendali e/o presso i presidi, anche ove l'attività è assicurata da personale contrattista;
- qualora informato della conferma di positività riguardo a lavoratori e /o contrattisti collabora con le autorità sanitarie nella identificazione di eventuali contatti di casi confermati.

#### **RSPP:**

- supporta il DL, insieme al SPP e MC, nel recepimento e attuazione delle misure di informazione, comunicazione, formazione su tutta la LD di competenza;
- supporta il DL, insieme a MC, nell'analisi del fabbisogno di DPI;
- gestisce la custodia e assegnazione dei DPI, secondo le indicazioni del presente documento;
- verifica il corretto utilizzo dei DPI da parte degli operatori dipendenti e/o contrattisti;
- supporta il DL nell'individuazione di aree/percorso segregati nel caso di casi sospetti;
- supporta il DL, insieme alle altre figure individuate, nella definizione e attuazione del BCP.

#### **Funzione HSE/Salute di area di business:**

- riceve dalla Funzione Salute di Eni la comunicazione in merito alla situazione epidemiologica e sanitaria dell'epidemia, alle raccomandazioni e alle misure di igiene e le diffonde alle funzioni HSE di BU e di LD, HR e funzioni salute di LD;
- riceve dalle LD le eventuali segnalazioni di casi sospetti e positivi e procede a monitorarne l'evoluzione;
- supporta le LD nella definizione dei fabbisogni di DPI e raccoglie gli stessi per trasmissione alle funzioni salute di Eni;
- supporta e indirizza le LD sulla applicazione del presente documento.

**Funzione Salute di Eni:**

- monitora l'evoluzione epidemiologica dell'infezione attraverso le fonti ufficiali e trasmette le informazioni alle funzioni salute di BU per diffusione alle LD;
- acquisisce le informazioni ufficiali rispetto alle misure di igiene e di prevenzione dell'infezione e le comunica alle funzioni HSE e Salute di BU, per diffusione;
- promuove le campagne informative attraverso la Comunicazione Interna e gli strumenti aziendali, ed elabora i materiali informativi;
- definisce le specifiche tecniche dei DPI e raccoglie il fabbisogno dalle BU;
- è membro dell'Unità di Crisi e contribuisce alla definizione degli indirizzi aziendali, mantenendo contatto con le Autorità sanitarie nazionali e territoriali;
- definisce gli strumenti di controllo degli accessi, le modalità di utilizzo dei DPI, in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e OMS;
- monitora i casi sospetti e confermati e gestisce gli eventuali rimpatri sanitari, con le altre funzioni preposte.

**Funzione HSEQ di Eni:**

- collabora con le altre funzioni preposte alla diffusione delle informazioni, delle misure di igiene;
- collabora con le altre funzioni preposte all'acquisizione del fabbisogno di DPI e al coordinamento dell'approvvigionamento centralizzato;
- presiede l'Unità di Crisi e contribuisce per gli aspetti di competenza alla definizione degli indirizzi aziendali;
- tramite i referenti Eni designati per il DPC facilita la risoluzione delle richieste provenienti dal Capo Dipartimento PC, anche attraverso il corretto instradamento verso le funzioni Eni competenti.

**Funzione Comunicazione Interna:**

- assicura la definizione di un piano di comunicazione verso i dipendenti per trasferire tempestivamente le informazioni sull'epidemia, le decisioni aziendali, i comportamenti da tenere attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione;
- cura la definizione e realizzazione di campagne di affissioni nei luoghi di lavoro per sensibilizzare al rispetto delle misure d'igiene e alle regole di comportamento per il rientro;
- recepisce e attua le indicazioni disposte dall'Unità di Crisi.

**Funzione Security di Eni (SECUR):**

- fornisce supporto specialistico alla definizione dei piani di continuità del business fornendo un contributo operativo attivo nei confronti delle funzioni di business impiegando anche il personale addetto alla vigilanza/portierato.
- Fornisce supporto alle linee datoriali per gli aspetti di competenza nella gestione dei sistemi di rilevazione della temperatura tramite termo camere.

**Funzione HR di Eni:**

- è membro dell'Unità di Crisi e contribuisce alla definizione degli indirizzi aziendali per la parte di competenza;
- contribuisce alla definizione di un piano di comunicazione verso i dipendenti per trasferire tempestivamente le informazioni sull'epidemia, le decisioni aziendali, i comportamenti da tenere attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- contribuisce alla regolamentazione delle modalità di accesso agli spazi aziendali, verifica la sussistenza delle condizioni che consentono il rientro in presenza dei singoli lavoratori e indica modalità alternative di svolgimento dell'attività lavorativa;
- supporta il DL nella diffusione delle informative contenenti le misure comportamentali;
- supporta il DL nella verifica dell'avvenuta sottoscrizione delle schede informative da parte dei dipendenti;
- a seconda dei diversi casi (dipendente "caso sospetto", "caso confermato" e contatto si interfaccia con MC e RSPP affinché tali casi siano gestiti coerentemente con le disposizioni aziendali);
- comunica al dipendente contatto le misure di precauzione definite dal MC.

**Funzione legale (LENEC PHSEA/ LECOL):**

- supporta l'Unità di crisi nell'individuazione della posizione aziendale in coerenza con il modello di gestione del rischio HSE adottato, anche attraverso l'interpretazione delle norme emergenziali, sia in Italia sia all'estero, di volta in volta emesse;
- supporta l'Unità di Crisi e le singole linee HSE/Salute/HR di business e di linea datoriale nel monitoraggio e nella gestione dei casi specifici;
- supporta le linee di business e datoriali, anche attraverso le sue linee HSE/Salute, nel monitoraggio e nel riscontro alle eventuali richieste, ispezioni e sopralluoghi da parte delle autorità competenti.

## 5. Livelli di allerta e azioni collegate

La funzione salute di Eni comunica periodicamente alle funzioni centrali (a titolo di esempio: HR, SECUR, Funzione Procurement, HSEQ, Comunicazione, ecc.) alle aree di BU e all'Unità di Crisi (ove attivata), **lo stadio di diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2 Worldwide e in Italia**.

Sulla base delle informazioni epidemiologiche ricevute, tenuto conto anche di eventuali disposizioni e misure messe in atto dalle autorità pubbliche locali e nazionali competenti, **l'Unità di Crisi<sup>2</sup> comunica alle unità HSE di BU il singolo livello di allerta** (impatto lieve, moderato ed elevato) e queste ultime provvederanno a comunicarlo ai datori di lavoro. **Sulla base del livello di allerta e delle indicazioni dell'unità di Crisi** ogni datore di lavoro pone in essere **le misure e le azioni idonee di contrasto e contenimento della diffusione del virus, tenuto conto delle specificità** degli ambienti di lavoro.

Tali misure e azioni sono la traduzione operativa delle linee guida aziendali definite dalle funzioni centrali competenti (a titolo di esempio: SLT, HR, SECUR, Funzione Procurement, HSEQ, Comunicazione, ecc.) in coordinamento con l'Unità di Crisi (laddove in base al livello di allerta sia stata attivata) e, ove necessario, sentita l'Unità Compliance Privacy e Data Protection.

Alcune di esse possono essere anticipate rispetto a quanto previsto dallo specifico livello di allerta sulla base di criteri geografici e/o precauzionali (es. vicinanza ad un focolaio, necessità di garantire continuità dell'attività industriale, ecc.) in attuazione di quanto previsto dall'Unità di Crisi.

Tutte le disposizioni indicate sono assunte in allineamento con eventuali disposizioni e misure messe in atto dalle autorità pubbliche locali e nazionali competenti.

Tabella di riepilogo delle principali misure di contenimento del virus Sars-Cov-2 sulla base degli scenari di diffusione nel Paese			
Scenari	Impatto lieve	Impatto moderato	Impatto elevato
	<b>Misure di contenimento</b>	<i>Trasmissione interumana del virus al di fuori del Paese</i>	<i>La trasmissione interumana del virus si verifica nel Paese, ma la diffusione è limitata e circoscritta ad alcuni focolai e gli indicatori epidemiologici descrivono una tendenza in miglioramento</i>
<b>Comunicazione e informazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informativa periodica vs le aree di BU e vs LLDD;</li> <li>- counseling, informazione e formazione nell'ambito delle attività di "medicina del viaggiatore";</li> <li>- aggiornamento delle "health travel guides".</li> </ul>	In aggiunta alle azioni da impatto lieve: <ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni di sensibilizzazione e informazione vs dipendenti;</li> <li>- azioni di sensibilizzazione e informazione vs i contrattisti;</li> <li>- formazione e informazione vs gli addetti ai lavori.</li> </ul>	In aggiunta alle azioni da impatto moderato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento della comunicazione.</li> </ul>
<b>Misure di igiene e prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distanziamento minimo interpersonale di sicurezza;</li> <li>- misure igieniche (es. igiene delle mani);</li> <li>- rilevazione della temperatura;</li> <li>- da applicarsi durante le trasferte di lavoro all'estero e sulla base della normativa aziendale, delle disposizioni di legge, dei protocolli internazionali e delle linee guida enti preposti (es. Ente Nazionale Aviazione Civile).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smart working esteso sulla base delle disposizioni normative correlate all'emergenza sanitaria e delle indicazioni dell'UdC;</li> <li>- distanziamento minimo interpersonale di sicurezza;</li> <li>- misure igienico-sanitarie (es. igiene delle mani, sanificazione postazioni di lavoro);</li> <li>- rilevazione della temperatura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smart working esteso sulla base delle disposizioni normative correlate all'emergenza sanitaria e delle indicazioni dell'UdC;</li> <li>- distanziamento minimo interpersonale di sicurezza;</li> <li>- misure igienico-sanitarie (es. igiene delle mani, sanificazione postazioni di lavoro);</li> <li>- rilevazione della temperatura.</li> </ul>
<b>Dispositivi medici e di protezione individuale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivi di protezione o medici - da applicarsi durante le trasferte di lavoro all'estero e sulla base della normativa aziendale, delle disposizioni di legge, dei protocolli internazionali e delle linee guida enti preposti (es. Ente Nazionale Aviazione Civile).</li> </ul>	L'uso della mascherina chirurgica obbligatorio per tutti i lavoratori all'interno dei siti Eni e presso siti di terzi indoor e outdoor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso della mascherina chirurgica obbligatorio per tutti i lavoratori all'interno dei siti Eni e presso siti di terzi indoor e outdoor.</li> </ul>
<b>Accesso ai luoghi di lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non ci sono restrizioni di accesso, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato II per le persone provenienti dall'estero.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto delle condizioni di cui all'Allegato II;</li> <li>- Percentuali di presenze stabilite da UdC sulla base dei criteri epidemiologici Nazionali/regionali;</li> <li>- Capienza open spaces al 30% max con disposizione sfalsate delle PDL e uso della mascherina chirurgica.</li> </ul>	In aggiunta alle azioni da impatto moderato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- limite capienza degli open spaces ad un solo lavoratore (in caso di compresenza straordinaria uso della mascherina chirurgica).</li> </ul>
<b>Accesso alle aree di aggregazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non ci sono restrizioni di accesso</li> </ul>	Modalità distance da considerare prioritaria, inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riunioni in modalità a distanza quale misura prevalente, accessibili solamente le sale riunioni controllate fino ad un max del 30%;</li> <li>- formazione a distanza quale misura prevalente, capienza delle sale di formazione ridotta fino ad un massimo del 30% della capienza massima prevista;</li> <li>- convegni/fiere/eventi interni, fino ad un massimo del 25% capienza massima prevista;</li> </ul>	In aggiunta alle azioni da impatto moderato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunioni in modalità a distanza quale misura prevalente, accessibili solamente le sale riunioni controllate al 30% e comunque non oltre un max di 6 persone</li> <li>- Formazione a distanza quale misura prevalente, ammessa solamente D Lgs 81/08 se trattasi percorsi formativi che comportano attività con prove pratiche e formazione professionale operativa che necessita di prove pratiche;</li> </ul>

<sup>2</sup> Attivata quando la malattia inizia a diffondersi sul territorio nazionale

		- ammessa la fruizione di aree museali, biblioteche, archivi in siti Eni.	- convegni/fiere/eventi interni, sospesi; - inibita la fruizione di aree museali, biblioteche, archivi in siti Eni.
<b>Gestione dei casi sospetti e dei casi confermati</b>	Possibili casi di contagio al di fuori del Paese: - sono gestiti in riferimento a quanto previsto dal piano di risposta all'emergenza (MERP) e dagli strumenti normativi aziendali in materia e in accordo con le disposizioni delle autorità Sanitarie nazionali e Internazionali.	Possibili casi di contagio nel Paese: - sono gestiti in riferimento a quanto disciplinato nel presente documento.	Possibili casi di contagio nel Paese: - sono gestiti in riferimento a quanto disciplinato nel presente documento.
<b>Gestione del personale in trasferta</b>	Oltre a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria e medicina del viaggiatore, le trasferte sono possibili: - se compatibili con eventuali ordinanze delle autorità dei paesi interessati dalla diffusione del virus; - se il Paese ricevente non prevede restrizioni all'ingresso.	In aggiunta alle azioni da impatto lieve, sono previste le seguenti restrizioni: - limitazioni per le persone da e per zone affette da focolai; - limitazioni legate alla compatibilità tra condizioni di salute e il sito e/o Paese di destinazione, secondo le procedure aziendali; - accesso nei siti aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato II - Scheda di "Autodichiarazione per l'ingresso nei siti Eni".	Sono ammesse esclusivamente le trasferte in Italia e all'estero considerate indispensabili perché legate all'operatività su impianti e/o le cui attività non possano essere svolte da remoto.
<b>Sorveglianza sanitaria</b>	Attività di sorveglianza sanitaria secondo la pianificazione annuale.	Si rinvia l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da Covid-19, secondo le disposizioni normative emanate.	Si rinviano gli accertamenti non indispensabili.
<b>Tutela dei lavoratori Fragili</b>	Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e il sito e/o Paese di destinazione da parte del MC nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria (es. rischio trasferte estero) e medicina del viaggiatore.	Misure da attuare: - comunicazione ai dipendenti; - identificazione dei lavoratori fragili; da parte del Medico Competente; - individuazione delle misure di tutela	
<b>Business Continuity Plan</b>	Predisposizione piano per la continuità di business.	Attuazione piano per la continuità di business.	Attuazione piano per la continuità di business.

### 5.1 Comunicazione e informazione

Le strategie di comunicazione sono una componente importante nella gestione di qualsiasi outbreak di malattia soprattutto a diffusione potenzialmente pandemica.

Informazioni accurate e tempestive a tutti i livelli sono fondamentali al fine di ridurre al minimo le interruzioni indesiderate e imprevedute e massimizzare il risultato efficace della risposta. La minaccia di un'epidemia che può evolversi in pandemia crea una forte domanda di informazioni sia all'interno dell'azienda che da parte degli stakeholder e della comunità in generale.

**Impatto lieve:** nella fase in cui la malattia non è diffusa all'interno del territorio nazionale, la comunicazione avviene in maniera centralizzata. Il datore di lavoro riceve le informazioni predisposte dalla funzione Comunicazione Interna con il supporto tecnico della funzione salute di Eni e ne verifica la diffusione a favore dei dipendenti attraverso i canali aziendali tradizionali (**mail, intranet, dépliant informativi, ecc.**).

Oltre ai canali tradizionali e ufficiali, il Datore di Lavoro assicura, attraverso il servizio di prevenzione e protezione e il **servizio di medicina del viaggiatore**<sup>3</sup> (erogato dal Medico Competente), che le informazioni più aggiornate siano messe a disposizione del personale che si reca in viaggio di lavoro all'estero, in ottemperanza a quanto previsto dagli strumenti normativi aziendali vigenti in materia di trasferte.

**Impatto moderato** e **Impatto elevato:** quando la malattia inizia a diffondersi sul territorio nazionale, anche in maniera significativa, viene attivata l'Unità di Crisi che opera conseguentemente in raccordo con la funzione Salute di Eni, HSEQ Eni, la funzione Risorse Umane, la funzione Procurement, SECUR e, ove necessario, sentita l'Unità Compliance Privacy e Data Protection, la funzione Comunicazione Interna che si attiva per gestire il **flusso informativo verso i dipendenti attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione tramite i canali aziendali** (mail, intranet, video, affissioni nelle aree comuni, ecc.).

L'Unità di Crisi, con la partecipazione e il coordinamento delle funzioni centrali sopra menzionate, definisce i contenuti informativi e ne garantisce l'adeguato aggiornamento, informando il DL anche in merito al livello di allerta e all'andamento dell'epidemia in corso e alla sua evoluzione.

Il Datore di Lavoro assicura il rafforzamento della comunicazione, con il supporto dell'unità HSE di linea datoriale, attraverso i canali informativi della linea datoriale (**bacheche, mail, poster nelle aree di transito, di attesa, di ristoro, ecc.**) in attuazione delle misure identificate a livello centrale dalle funzioni competenti (SLT, RUO, HSEQ, SECUR, la funzione Procurement, Comunicazione, e, ove necessario, sentita l'Unità Compliance Privacy e Data Protection) e/o dall'Unità di Crisi, in merito a:

- Il livello di allerta (lieve, moderato, elevato) assicurando la più ampia diffusione anche tramite l'intranet aziendale
- contenuti del presente piano;
- misure di igiene e prevenzione (cfr. 5.2);

---

<sup>3</sup> La medicina del viaggiatore è finalizzata alla prevenzione delle malattie o, in generale, degli eventi avversi collegati agli ambienti di vita e di lavoro in cui possono trovarsi i dipendenti durante le trasferte in Italia e all'estero.

Prima della partenza il lavoratore deve sostenere un colloquio formativo/informativo (induction) con il medico competente per definire un eventuale piano di vaccinazioni e/o di profilassi a seconda del Paese di destinazione ed acquisire le necessarie misure di controllo dei fattori di rischio da attuare prima, durante e dopo la trasferta;

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

- misure restrittive e comportamentali da adottare tra le quali il distanziamento minimo di sicurezza (cfr. 5.2);
- dispositivi di protezione, con istruzioni di utilizzo (cfr 5.3),
- modalità di accesso ai luoghi di lavoro (cfr. 5.4) ed eventuali restrizioni (per il personale dipendente, il personale contrattista ed i visitatori), in attuazione di misure identificate a livello centrale (dalle funzioni HR di concerto con le funzioni competenti);
- misure restrittive e comportamenti da adottare per l'accesso alle aree di aggregazione, quali: servizi di mensa, aule per le attività di formazione, spazi aziendali per eventi interni, auditorium, archivi, ecc (cfr 5.5);
- gestione dei casi sospetti e dei casi confermati (cfr. 5.6);
- restrizioni per le trasferte di lavoro (5.7);
- modalità di mantenimento e svolgimento dei servizi definiti essenziali (5.10).

Tale comunicazione viene assicurata dal DL verso i lavoratori e dalla Funzione Procurement di Eni ai fornitori/contrattisti in piena aderenza con le misure e le indicazioni identificate a livello centrale dall'Unità di Crisi e dalle funzioni centrali competenti. La comunicazione è dal DL assicurata anche per eventuali visitatori.

Per il personale contrattista, il DL verifica la diffusione e il recepimento, attraverso i gestori di contratto centralizzati (e.g. EniServizi, security, ecc.) e i gestori di contratto della linea datoriale, delle informative definite a livello centrale dalle funzioni competenti (SLT, RUO, HSEQ, Funzione Procurement, ecc.) e/o dall'Unità di Crisi in merito a tutte le norme da attuare distribuite dalla Funzione Procurement.

Nel caso in cui fosse necessario, con il supporto della funzione HR competente, il DL garantisce l'informazione verso i lavoratori interessati da misure di prevenzione individuali e/o collettive, in attuazione delle misure identificate a livello centrale dall'Unità di Crisi.

Inoltre, Il datore di lavoro, tramite il **servizio di prevenzione e protezione** e i **gestori di contratto (per il personale terzo)**:

- assicura che tutti i lavoratori siano stati adeguatamente informati sui contenuti del presente piano e sul livello di allerta sulla base del quale vengono definite misure e azioni;
- assicura che tutte le persone addette alla gestione dell'epidemia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale sanitario del servizio di emergenza, personale di vigilanza e portierato, personale addetto al primo soccorso, etc.) siano adeguatamente formate e preparate e siano state informate sulle procedure da seguire;
- verifica che gli addetti, qualora siano contrattisti, abbiano ricevuto l'adeguata formazione dal proprio datore di lavoro e siano state informate sulle procedure da seguire.

## 5.2 Misure di Igiene e prevenzione

**Impatto lieve:** nella fase in cui la malattia non è diffusa all'interno del territorio nazionale, le misure di igiene e prevenzione individuale sono da considerarsi per tutti i lavoratori che si recano all'estero in aree endemiche e non.

Tali misure riguardano le seguenti azioni:

- lavare spesso le mani, in particolare dopo aver tossito e starnutito;
- evitare contatti con persone che presentano sintomi respiratori acuti;
- evitare il contatto con occhi, naso e bocca con le mani non lavate;
- coprire naso e bocca in presenza di starnuti e tosse;
- mantenere la distanza interpersonale minima di sicurezza;
- utilizzare i dispositivi di protezione (semi-maschere FFP2) o i dispositivi medici (mascherine chirurgiche), come da disposizioni normative di volta in volta emanate dalle autorità competenti.
- per il personale che si reca in viaggio di lavoro all'estero, utilizzare i dispositivi di protezione (semi-maschere FFP2) o i dispositivi medici (mascherine chirurgiche), come da disposizioni normative di volta in volta emanate dal vettore di trasporto e del Paese di transito/destinazione. Il Datore di Lavoro assicura attraverso, il servizio di prevenzione e protezione e il servizio di medicina del viaggiatore (erogato dal Medico Competente), che tali misure siano condivise in sede di counselling, in ottemperanza a quanto previsto dagli strumenti normativi aziendali vigenti in materia di trasferte.

Trattasi, in ogni caso, di misure generali di igiene per la prevenzione di tutte quelle patologie trasmissibili da vie respiratorie e da contatto. Il rispetto di tali norme generali è sempre raccomandato.

**Impatto moderato** **Impatto elevato:** quando la malattia inizia a diffondersi sul territorio nazionale, anche in maniera significativa, oltre alle misure elencate sopra Il datore di lavoro, in attuazione delle misure identificate a livello centrale dall'Unità di Crisi in raccordo con le funzioni competenti (SLT, RUO, HSEQ, Funzione Procurement, e, ove necessario, sentita l'Unità Compliance Privacy e Data Protection) provvede a:

- comunicare ai dipendenti, contrattisti e visitatori il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in caso di sintomi influenzali (es. difficoltà respiratoria, tosse e febbre con temperatura >37,5°C);
- prescrivere ai dipendenti l'adozione della distanza interpersonale minima di sicurezza;
- adottare le misure tecnico-organizzative che consentono la distanza interpersonale minima di sicurezza durante le attività lavorative;
- effettuare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro (ambienti, postazioni di lavoro, aree comuni e di svago) come definito da Allegato IX pulizia e sanificazione ambienti di lavoro.

Ai fini di prevenire in ambiente indoor la diffusione dell'infezione, secondo quanto indicato dal

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

rapporto ISS COVID-19 n 5/2020<sup>4</sup>, la conduzione e manutenzione degli impianti aeraulici negli edifici viene effettuata mediante il piano di gestione e conduzione definito in Allegato X.

Il datore di lavoro assicura, attraverso il servizio di prevenzione e protezione, il medico responsabile delle emergenze, la funzione security, i gestori dei contratti e il medico competente, l'avvenuto recepimento delle informative dall'Unità di Crisi in raccordo con le funzioni competenti (SLT, RUO, HSEQ, Funzione Procurement, e, ove necessario, sentita l'Unità Compliance Privacy e Data Protection), in merito alle misure di prevenzione e controllo per le seguenti figure:

- addetti all'emergenza e al primo soccorso;
- personale sanitario addetto all'emergenza;
- personale sanitario addetto alla sorveglianza sanitaria;
- personale dei pontili e delle zone di carico;

Analoga verifica deve essere fatta nei confronti dei contrattisti che regolarmente operano presso i siti aziendali, quali a titolo non esaustivo:

- addetti al servizio di pulizia;
- addetti al servizio di portierato e vigilanza;
- addetti alle mense;
- addetti al servizio di mobilità;
- altro personale terzo che per mansione entra in contatto con un numero elevato di persone.

I gestori dei contratti assicurano la trasmissione e recepimento del presente piano e verificano l'esecuzione di specifiche iniziative di formazione messe in atto dai fornitori di servizio nei confronti dei loro dipendenti. Per le emergenze su scala nazionale la trasmissione ai contrattisti operanti nell'ambito di gli Accordi Quadro avviene in maniera centralizzata.

Inoltre, il DL con la collaborazione delle strutture competenti del servizio di prevenzione e protezione e della funzione security-individua un percorso dedicato per eventuali casi sospetti, sia se rilevati in fase di ingresso nel luogo di lavoro sia durante lo svolgimento dell'attività di lavoro, in attuazione dei criteri identificati a livello centrale dall'Unità di Crisi in raccordo con le funzioni competenti (SLT, RUO, HSEQ, SECUR, ecc.).

Infine, qualora dovesse essere ritenuto opportuno il Datore di lavoro, avvalendosi delle strutture aziendali competenti, dispone una sanificazione straordinaria su altre aree di lavoro e/o luoghi di aggregazione (es. aree ristoro, bagni, mense, ecc.).

Sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica locale, il Medico Competente, d'intesa con il Datore di Lavoro, può fare ricorso anche all'uso dei test diagnostici rapidi come ulteriore misura di prevenzione e controllo, qualora ritenuto utile al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, secondo i criteri previsti dall'"Allegato XIX – Linee guida per l'uso della diagnostica rapida per l'agente patogeno Sars-cov-2 in ambito aziendale".

---

<sup>4</sup> Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, 23/3/2020.

### 5.3 Dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI)

**Impatto lieve:** in caso di diffusione dell'epidemia al di fuori del territorio nazionale, non è previsto l'utilizzo nel Paese di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (di seguito denominati genericamente "dispositivi"), se non per il personale sanitario (come da procedura standard).

L'utilizzo può essere previsto in caso di trasferta da e per l'estero, da disposizioni normative del vettore di trasporto e del Paese di partenza/transito/destinazione.

**Impatto moderato** **Impatto elevato:** quando la malattia inizia a diffondersi sul territorio nazionale, in attuazione delle misure identificate a livello centrale dall'Unità di Crisi, l'approvvigionamento avviene in maniera centralizzata, attraverso le funzioni competenti (Funzione Procurement, SLT, HSEQ, EniServizi, ecc.) che assicurano coordinamento, accesso ai canali distributivi, analisi dei fabbisogni complessivi e identificazione di priorità<sup>5</sup>.

Il Datore di lavoro, attraverso le sue funzioni preposte assicura l'analisi del fabbisogno dei seguenti dispositivi per il personale e lo trasmette alle funzioni centrali per l'attivazione dell'approvvigionamento:

- Protezione delle vie respiratorie: maschere chirurgiche (DM)<sup>6</sup> e semi-maschere filtranti antipolvere FFP2 (DPI);
- protezione delle mani: guanti (DM);
- protezione per gli occhi (occhiali o visiera);
- camici;
- altri DPI individuati (tute, ecc.).

Nel caso in cui il personale non sia appartenente alla linea datoriale, ma a società/consorzi di servizio il DL Eni, tramite il gestore di contratto, comunica ai datori di lavoro delle imprese terze le indicazioni ricevute dalle funzioni competenti Eni (SLT, HSEQ) in merito alla adozione di dispositivi da parte del personale contrattista, ferma restando la modalità prioritaria che vede la fornitura dei dispositivi al personale contrattista a cura del proprio Datore di Lavoro.

Le specifiche tecniche di ogni dispositivo sono riportate nell'Allegato VI.

In tabella 1 sono indicate **le figure che, in aggiunta alle misure tecnico/organizzative di prevenzione (es. mantenimento della distanza minima di sicurezza, misure igienico sanitarie, barriere fisiche, ecc.), dovranno disporre dei dispositivi medici e di protezione individuale definiti a livello centrale.**

---

<sup>5</sup> Fatto salve singole iniziative del datore di lavoro in regime di urgenza.

<sup>6</sup> Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici che nell'ambito dello stato di emergenza COVID sono stati equiparati a DPI ai sensi della normativa vigente.

Tab 1-Dispositivi per personale eni

Mansione	Maschere Chirurgiche	Semi-maschere FFP2 <sup>7</sup>	Camici/Tute protettive <sup>8</sup>	Guanti dispositivi medici	Protezione occhi – occhiali o visiere
<b>Addetti all'emergenza e al primo soccorso (laddove non presente un presidio sanitario);</b>		X (durante l'attività di emergenza e di primo soccorso)		X (durante l'attività di emergenza e di primo soccorso)	
<b>Personale sanitario addetto all'emergenza;</b>		X	X	X	X
<b>Personale sanitario addetto alla sorveglianza sanitaria</b>	X		X	X	
<b>Personale di attività commerciali, assistenza tecnica e di prodotto, attività istituzionale, giornalistica, ecc. svolte presso ambienti/siti di terzi.</b>	X				
<b>Personale che accede ad attività formativa, eventi interni, Auditorium, archivi</b>	X				
<b>Altro personale che per mansione entra in contatto con un numero elevato di persone (A titolo esemplificativo e non esaustivo:</b>		X			

<sup>7</sup> O standard equivalenti come N95, KN95, ecc.

<sup>8</sup> Non obbligatorio

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

<b>durante le operazioni di fermata di impianto<sup>9</sup>; durante gli adempimenti documentali ad avvio cantiere; durante incontri presso Organismi o Enti terzi, ecc.)</b>					
---	--	--	--	--	--

Per la distribuzione, l'informazione e la formazione, il datore di lavoro si avvale delle figure o società competenti (unità HSE di LD, RSPP, building manager, Security Manager/Officer, EniServizi, Consorzi) a seconda dell'ambito di attività.

Per quanto riguarda il personale terzo, in tabella 2 sono individuati i principali dispositivi che devono essere utilizzati dal personale operante nei siti Eni. L'individuazione dei dispositivi necessari e le relative caratteristiche restano in capo all'impresa appaltatrice in funzione delle proprie valutazioni specifiche di rischio e alla tipologia di attività in atto.

**Tab.2 Dispositivi personale terzo**

<b>Mansione</b>	<b>Maschere Chirurgiche</b>	<b>Semi-maschere FFP2</b>	<b>Camici/Tute protettive<sup>10</sup></b>	<b>Guanti dispositivi medici</b>	<b>Protezione occhi – occhiali o visiere</b>
<b>Personale sanitario addetto all'emergenza;</b>		X	X	X	X
<b>Personale sanitario addetto alla sorveglianza sanitaria</b>	X		X	X	
<b>Addetti al servizio di pulizia</b>	X	X (durante l'attività di decontaminazione)		X	

<sup>9</sup> Nel caso di attività all'aperto e considerato uno scenario di rischio moderato è possibile utilizzare anche le mascherine chirurgiche al posto delle semi-maschere FFP2.

<sup>10</sup> Non obbligatorio

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

<b>Addetti al servizio di portineria e vigilanza</b>	X				
<b>Addetti alle mense</b>	X			X	
<b>Personale dei pontili e delle zone di carico</b>		X			
<b>Addetti al servizio di mobilità</b>		X		X	
<b>Altro personale terzo che per mansione entra in contatto con un numero elevato di persone (A titolo esemplificativo e non esaustivo: durante le operazioni di fermata di impianto<sup>11</sup>; durante gli adempimenti documentali ad avvio cantiere; durante incontri presso Organismi o Enti terzi, ecc.)</b>		X			

Per la distribuzione, informazione e formazione ove previsto, il datore di lavoro si avvale delle figure o società competenti (unità HSE di LD, RSPP, building manager, Security Manager/Officer, Eniservizi, Consorzi) a seconda dell'ambito di attività.

Il servizio di prevenzione e protezione di linea datoriale vigila sul rispetto del corretto utilizzo dei DPI eventualmente assegnati e, per quanto riguarda il personale terzo, unitamente al gestore del contratto applicativo coadiuvato dalla propria struttura organizzativa, controlla l'avvenuto adeguamento dei fornitori di servizi alle misure comunicate.

<sup>11</sup> Nel caso di attività all'aperto e considerato uno scenario di rischio moderato è possibile utilizzare anche le mascherine chirurgiche al posto delle semi-maschere FFP2.

**Nei luoghi di lavoro, sono adottate le misure di distanziamento minimo di sicurezza, igiene personale, sanitizzazione degli spazi, nonché l'utilizzo dei dispositivi medici e di protezione individuale quali misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.**

In linea con le disposizioni normative vigenti, l'uso della mascherina chirurgica è sempre obbligatorio per tutti i lavoratori all'interno dei siti Eni e presso siti di terzi indoor e outdoor, a titolo esemplificativo:

- a) nelle postazioni di lavoro all'interno di spazi condivisi (es. open space, sale controllo, aree manutenzione, laboratori ecc.)
- b) negli spazi comuni<sup>12</sup>;
- c) in tutte le occasioni di mobilità, anche all'aperto;
- d) ogni qualvolta il lavoratore si trovi o operi in presenza di altre persone.

È fatto salvo quanto previsto da eventuali successive differenti disposizioni normative, a valle di apposita indicazione da parte dell'Unità di Crisi.

Le istruzioni per il corretto utilizzo dei DM e DPI sono indicate in allegato VII.

A tale scopo e per uso esclusivo nei siti aziendali, il datore di lavoro con la sua struttura HSE/SPP assicura periodicamente la consegna delle mascherine chirurgiche e degli altri eventuali dispositivi individuati ai lavoratori tramite EniServizi.

**Non è consentito ai lavoratori l'uso di mascherine diverse da quelle consegnate dall'azienda all'interno dei siti aziendali.**

È altresì obbligatorio l'uso di mascherine chirurgiche per tutta la durata delle seguenti attività in presenza ove consentite dalle disposizioni normative: formazione in presenza, eventi interni, accesso ad auditorium, sale riunioni, archivi aziendali, biblioteche, ecc.

In caso di utilizzo continuativo la mascherina chirurgica dovrà essere sostituita ogniqualvolta si bagna, si sporchi o si danneggia e con una periodicità massima non superiore alle 4 ore.

I rifiuti costituiti dalle mascherine chirurgiche e DPI (es. mascherine e guanti) sono conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del gestore del servizio pubblico. Ove il sito non possa avvalersi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, tali rifiuti saranno classificati come speciali non pericolosi con i codici CER appropriati es. 15.02.03.

L'uso della **SEMIMASCHERA FFP2** è, invece, prevista per le attività che possono comportare un'esposizione professionale potenziale come ad esempio quelle del personale sanitario a contatto con un caso sospetto o quelle relative agli addetti delle pulizie durante attività di decontaminazione che riguarda solamente i presidi sanitari e quella degli addetti all'emergenza e al primo soccorso durante l'attività di primo soccorso.

---

<sup>12</sup> Sono identificati come spazi comuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- mense;
- aree ristoro;
- corridoi e tunnel;
- servizi igienici e spogliatoi;
- ascensori, scale
- spazi aziendali all'aperto.

Per la distribuzione, l'informazione e la formazione, il datore di lavoro si avvale delle figure o società competenti (HSE di LD, RSPP, building manager, Security Manager/Officer, EniServizi, Consorzi) a seconda dell'ambito di attività.

Le istruzioni sul corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche e semi-maschere FFP2 sono riportate in allegato VII.

La custodia<sup>13</sup> e consegna della mascherina, limitatamente a situazioni emergenziali (caso sospetto) a supporto anche dei contrattisti o visitatori, è a carico del personale sanitario incaricato; per situazioni particolari, legate a contrattisti o visitatori, è a carico dell'unità HSE di sito con il supporto del personale di vigilanza.

#### **5.4 Accesso ai luoghi di lavoro (dipendenti<sup>14</sup>, contrattisti e ospiti)**

**Impatto lieve:** nella fase in cui la malattia non è diffusa nel Paese, non ci sono restrizioni di accesso ai luoghi di lavoro, salvo prescrizioni dell'autorità sanitaria competente per quelle persone che sono soggette a quarantena perché provenienti da aree a rischio (come da Allegato II - Scheda di "Autodichiarazione per l'ingresso nei siti Eni").

**Impatto moderato:** quando la malattia inizia a diffondersi sul territorio nazionale, anche in maniera significativa, è necessario identificare e pianificare azioni e misure in conformità con eventuali misure restrittive previste dalle autorità locali e nazionali. Il datore di lavoro, con il supporto delle funzioni di linea datoriale, assicura l'attuazione delle misure identificate a livello centrale dall'Unità di Crisi in raccordo con le funzioni competenti (SLT, RUO, HSEQ, Security, Funzione Procurement ove necessario, sentita l'Unità Compliance Privacy e Data Protection).

L'azienda adotta lo strumento dello Smart Working quale misura per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con meccanismi progressivi di alternanza al lavoro in presenza.

L'Unità di Crisi, inoltre, sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica, delle disposizioni normative e delle esigenze aziendali, definisce i presupposti per la modulazione delle presenze nelle sedi aziendali.

Il datore di lavoro, pertanto, in considerazione della specificità del rischio e della tipologia di attività lavorativa, provvede a regolamentare l'accesso presso le sedi aziendali, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tale riguardo, il Datore di lavoro, attraverso il servizio di protezione e prevenzione, la funzione security, il MC/Medico responsabile dell'emergenza, mette in atto le seguenti misure per regolamentare gli accessi ai siti aziendali:

- **Per i dipendenti:**
  - I. comunicazione delle misure di prevenzione, comportamentali e misure igienico sanitarie (Allegato I); istruzioni per il corretto utilizzo delle mascherine (allegato VII) da adottare nei luoghi di lavoro; informativa flussi gestionali in caso di positività e/o contatto di caso sospetto o confermato;
  - II. sottoscrizione per presa visione e accettazione a partire dal primo accesso ai luoghi

<sup>13</sup> La custodia va intesa come piccolo deposito quantificato per gestire fabbisogni puntuali.

<sup>14</sup> Inclusiva del personale internazionale presente presso le nostre sedi in Italia

lavoro, anche dopo un periodo di malattia, e ogniqualvolta richiesto dall'azienda, della scheda di Autodichiarazione (Allegato II - Scheda di ingresso nei siti Eni) corredata dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato V), delle misure di prevenzione e comportamentali e misure igienico sanitarie da adottare nei luoghi di lavoro di Eni (allegato I), delle misure comportamentali per lo svolgimento di attività lavorative presso ambienti/siti di terzi indoor e outdoor (allegato I bis), delle istruzioni sul corretto uso delle mascherine (allegato VII e video informativo).

L'autodichiarazione è gestita da HR anche tramite sistemi informatici;

- III. rilevazione della temperatura all'ingresso dei siti attraverso termocamera (es. strumenti stand alone, integrati, ecc.) e/o termometri<sup>15</sup> infrarossi a distanza, in base alle planimetrie definite per gli accessi a ogni edificio (Allegato XIII).

L'accesso al sito aziendale sarà vietato ai lavoratori con rilevazione della temperatura superiore a 37.5°C, secondo le modalità previste dall'Allegato XIII e ai lavoratori che non abbiano sottoscritto l'Autodichiarazione. Inoltre, in caso di temperatura al di sopra di 37,5°C, il datore di lavoro, tramite il medico competente, comunica alle autorità sanitarie competenti locali le informazioni richieste ove previsto dalle normative vigenti.

- **Visitatori/ospiti:** va ridotto l'accesso; qualora si rendesse necessario l'ingresso è obbligatoria:
  - I. la sottoscrizione dell'autodichiarazione (**Allegato II - Scheda di autodichiarazione per l'ingresso nei siti Eni**) a cura del personale di portineria unitamente alle misure comportamentali definite nell'allegato I. Nel caso la scheda non venga sottoscritta il personale addetto alla portineria informerà il visitato, e non consentirà l'ingresso all'ospite/visitatore;
  - II. la rilevazione della temperatura all'ingresso dei siti attraverso termocamera (es. strumenti stand alone, integrati, ecc.) e/o termometri infrarossi a distanza, in base alle planimetrie definite per gli accessi a ogni edificio;
  - III. la ricezione della mascherina chirurgica da parte del personale di portineria nel caso in cui il visitatore ne fosse sprovvisto unitamente alle istruzioni per il corretto utilizzo.
  
- **Per i contrattisti:**
  - I. firma per presa visione di ciascun Datore di Lavoro contrattista della scheda informativa ricevuta dal gestore di contratto (**Allegato VIII - Scheda Informativa - Comunicazione ai fornitori - Emergenza Covid-19**). Lo stesso Datore di Lavoro dovrà assicurare la presa visione rinnovando la firma ad ogni variazione del personale impiegato nell'appalto;
  - II. Il Datore di lavoro contrattista dovrà, inoltre, sottoporre l'autodichiarazione (**Allegato II - Scheda autodichiarazione di ingresso presso siti Eni**) corredata dell'Informativa sul

---

<sup>15</sup>La rilevazione della temperatura, a seconda della specificità del sito, è effettuata (come definito nell'Allegato X) attraverso l'utilizzo di:

- termo-camera all'ingresso dei siti (gestiti dal personale della vigilanza ove non sia possibile procedere con personale sanitario);
- termometri infrarossi a distanza utilizzati da operatori sanitari e/o da addetti al primo soccorso e/o da operatori del servizio di portineria e vigilanza, tutti adeguatamente provvisti di DPI e che hanno ricevuto una induction formativa dal medico responsabile per l'emergenza.

Ciascun operatore addetto alla rilevazione avrà ricevuto incarico formale tramite **Allegato XIV**.

Inoltre, prima di avviare l'attività il DL dovrà inviare una comunicazione scritta al fornitore che si occuperà dell'attività tramite il modulo "**Allegato XV** – Comunicazione al fornitore del rilevamento temperatura".

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

trattamento dei dati personali (Allegato V), delle misure di prevenzione e comportamentali e misure igienico sanitarie da adottare nei luoghi di lavoro di Eni (allegato I), delle istruzioni sul corretto uso delle mascherine (allegato VII) alla firma, per presa visione, di ciascun lavoratore, una tantum rispetto al periodo di validità del badge di accesso ai siti Eni. Il gestore del contratto acquisisce dal fornitore la documentazione in argomento (scheda informativa DL) e attiva il RSPP di riferimento per le verifiche di competenza;

- III. rilevazione della temperatura all'ingresso dei siti attraverso termocamera (es. strumenti stand alone, integrati, ecc.) e/o termometri infrarossi a distanza, in base alle planimetrie definite per gli accessi a ogni edificio. Inoltre, in caso di temperatura al di sopra di 37,5°C, il datore di lavoro contrattista, tramite il medico competente contrattista, comunica alle autorità sanitarie competenti locali le informazioni richieste ove previsto dalle normative vigenti.

Nel caso, durante la rilevazione della temperatura dovesse emergere un'alterazione della stessa superiore a 37,5°C:

- i. il lavoratore (dipendente, contrattista) o ospite/visitatore **dovrà essere allontanato dal resto delle persone**, e dovrà, inoltre, **contattare il proprio medico curante e recarsi immediatamente al proprio domicilio** monitorando il proprio stato di salute ed eventualmente, su indicazioni di quest'ultimo, rivolgersi ai numeri telefonici indicati nelle ordinanze pubbliche al fine di seguire le procedure per ricevere soccorso (112 e 1500);
- ii. il lavoratore informa telefonicamente il proprio responsabile o il proprio gestore di contratto di non aver potuto accedere in ragione delle procedure adottate dal Gruppo Eni nell'ambito dell'Epidemia di COVID-19 e nel caso di ospite/visitatore il proprio visitato.

Inoltre:

- per l'accesso di contrattisti esterni sono individuate modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Il personale contrattista utilizzerà esclusivamente i montacarichi per salire/scendere all'interno dei palazzi uffici. Saranno previsti bagni dedicati ai contrattisti all'interno dei siti;
- è necessario che gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
- il gestore del contratto deve assicurare il monitoraggio delle misure previste nei confronti delle imprese appaltatrici;

Infine è previsto che:

- gli uffici e gli open space sono riorganizzati in modo da garantire il distanziamento minimo di sicurezza nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - o in caso di scrivanie disposte ad isole i lavoratori non potranno stare in PdL frontali e laterali, ma esclusivamente in posizioni sfalsate;
  - o laddove le scrivanie siano disposte in maniera separata a distanza di almeno un metro è consentito l'uso delle PdL laterali, non è consentito comunque l'uso delle PdL frontali;
  - o la capienza dell'open space non potrà comunque superare il 30% della capienza

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

- o massima<sup>16</sup>;
  - o l'uso delle PdL assegnate ad altri lavoratori è consentito, previa autorizzazione del responsabile;
  - o in presenza di altri lavoratori nello stesso ambiente è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica.
- Il lavoratore è tenuto ad attenersi all'organizzazione così come predisposta dall'azienda e non è, pertanto, possibile alcuna modifica nella sistemazione. Tutte le PdL devono essere lasciate sgombre da carte e oggetti non funzionali all'attività, al fine di facilitare le operazioni di pulizia/sanificazione giornaliere
  - i Lavoratori che svolgono attività lavorative presso ambienti/siti di terzi indoor e outdoor, (es. attività commerciali, assistenza tecnica e di prodotto, istituzionale, giornalistica, ecc.) e/o interventi presso abitazioni di terzi devono attenersi ad ulteriori misure comportamentali di cui all'allegato I *Bis*;
  - Il servizio di trasporto aziendale, laddove previsto, è organizzato nel rispetto della normativa vigente sui trasporti, e disciplinato anche con riferimento alle misure comportamentali degli operatori e utenti nell'allegato XVIII:
  - l'accesso agli ascensori sarà consentito con apposita cartellonistica. Prima di utilizzare l'ascensore usare il dispenser con prodotto igienizzante per le mani;

**Impatto elevato:** oltre a quanto previsto per lo scenario di impatto moderato, nel caso di impatto elevato (con diffusione del virus estesa nel Paese), si attuano le seguenti misure aggiuntive:

- gli spostamenti all'interno del sito devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
- all'interno degli uffici negli open space è consentita la presenza di una sola persona. È consentito l'uso delle PdL assegnate ad altri lavoratori al fine di assicurare la presenza di una sola persona negli uffici, previa autorizzazione del responsabile. Il lavoratore è tenuto ad attenersi all'organizzazione così come predisposta dall'azienda e non è, pertanto, possibile alcuna modifica nella sistemazione. Tutte le PdL devono essere lasciate sgombre da carte e oggetti non funzionali all'attività, al fine di facilitare le operazioni di pulizia/sanificazione giornaliere. Solo in caso di necessità è consentita la presenza di più di una persona negli open space con uso della mascherina chirurgica. È comunque vietato l'uso delle postazioni frontali negli open space.

---

<sup>16</sup> Tali limitazioni non si applicano alle "sale controllo", per le quali si applicano i protocolli di sanificazione e l'obbligo di mascherina chirurgica.

### **5.5 Accesso alle aree di aggregazione**

**Impatto lieve:** nella fase in cui la malattia non è ancora diffusa nel Paese, non ci sono restrizioni di accesso.

**Impatto moderato:** nella fase in cui la malattia inizia a diffondersi sul territorio nazionale o diffondersi in maniera significativa, il datore di lavoro, attua misure identificate a livello centrale dall'Unità di Crisi in raccordo con le funzioni competenti (SLT, RUO, HSEQ, SECUR, Funzione Procurement ove necessario, sentita l'Unità Compliance Privacy e Data Protection), tenuto conto delle disposizioni delle autorità sanitarie locali e/o nazionali, prevedendo misure restrittive che comprendono, in relazione alla tipologia del luogo di lavoro:

- sospensione temporanea o modificazione nella modalità di accesso al servizio mensa (inclusive delle aree connesse alla ristorazione le zone utilizzate dai turnisti);
- sospensione temporanea o modificazione nella modalità di accesso delle aree ristoro (es: caffetterie, buvette e foresterie);
- chiusura delle sale riunioni; regolamentazione per le sole attività di meeting in presenza connotate da carattere di necessità e/o urgenza;
- sospensione temporanea o regolamentazione delle attività formative consentite in presenza e degli eventi interni;
- sospensione del servizio di mobilità (es. navette aziendali) o modificazione nella modalità di accesso al servizio.

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i servizi igienici, gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza interpersonale minima di sicurezza tra le persone che li occupano.

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

In alcuni casi, sulla base della specificità dell'edificio mensa (alla mensa del VPU sono presenti rilevatori palmari installati sui tornelli), sarà prevista la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso mediante termo camera (es. strumenti stand alone, integrati, ecc.) o termometro IR a distanza.

Il lavoratore con temperatura superiore a 37,5°C non potrà accedere e sarà invitato a lasciare il luogo di lavoro, dopo aver indossato la mascherina chirurgica. Il lavoratore come nel caso di cui al paragrafo 5.4 dovrà avvisare il proprio responsabile e contattare il proprio medico curante, anche ai fini della certificazione di malattia necessaria per la restante giornata lavorativa.

#### **RIUNIONI**

Le riunioni sono effettuate in modalità a distanza tramite sistemi di videoconferenza/streaming quale modalità prioritaria. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, potranno essere effettuate in presenza riducendo al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere sempre garantita la distanza minima interpersonale di sicurezza nonché l'uso della mascherina chirurgica. Sono accessibili esclusivamente le sale riunioni controllate e la capienza ridotta delle sale è fissata dall'azienda pari al 25% della capienza massima.

### **FORMAZIONE**

La formazione è erogata in modalità a distanza, tramite sistemi di videoconferenza/streaming quale modalità prioritaria.

Ove consentita dalle disposizioni normative è ammessa la formazione in presenza, secondo i protocolli vigenti assicurando il rispetto della distanza minima interpersonale di sicurezza tra i partecipanti nonché dei dispositivi medici o di protezione individuale messi a disposizione dall'azienda.

L'uso della mascherina è obbligatorio per tutta la durata del corso.

La capienza delle sale di formazione è ridotta fino ad un massimo del 25% della capienza massima prevista.

È altresì previsto che la postazione del docente sia situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

Nell'ambito della formazione in presenza è da privilegiare:

- **Formazione ai sensi del D Lgs 81/08:** percorsi formativi che comportano attività con prove pratiche connotati da rischi in materia di salute e sicurezza (es. corso antincendio, metano, GPL, ecc.)
- **Formazione professionale operativa:** percorsi formativi per attività operative che necessitano di prove pratiche con utilizzo di sistemi, prodotti, e apparecchiature e che possono avere anche una parte di formazione in materia di salute e sicurezza.

**Per la Formazione istituzionale,** il DL dell'Unità erogatrice dovrà valutare con il supporto delle unità Salute e HSE di Business Unit il numero massimo di corsi/aule occupate per la formazione in presenza nell'ambito del medesimo sito, nel rispetto delle misure di prevenzione definite a livello governativo e regionale. Le unità erogatrici di tali servizi declineranno le modalità operative di erogazione di tale tipologia di formazione sulla base della specificità del sito e dell'attività prevista.

### **CONVEGNI/FIERE/EVENTI INTERNI**

Ove consentiti dalle disposizioni normative vigenti, i convegni/eventi interni possono essere svolti in presenza, nel rispetto delle linee guida /protocolli vigenti assicurando il rispetto della distanza minima interpersonale di sicurezza tra i partecipanti nonché dell'utilizzo della mascherina chirurgica per tutta la durata del convegno/evento.

A tal fine è prevista una riduzione della capienza massima dei locali e dei posti a sedere in funzione della possibilità di garantire la distanza minima interpersonale di sicurezza tra i partecipanti (sia frontalmente che lateralmente) fino a un massimo pari al 25% della capienza massima prevista della sala conferenza/auditorium. Per ogni evento viene definito il numero massimo di persone che potranno essere presenti nella sala. L'uso della mascherina è obbligatorio per tutta la durata dell'evento. Il tavolo dei relatori deve prevedere una distanza fra i relatori e il pubblico di almeno 2 metri affinché gli stessi possano intervenire senza l'uso della mascherina.

Per gli eventi all'esterno i posti a sedere devono prevedere una distanza di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, i partecipanti hanno l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata dell'evento.

### **MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI**

È ammessa la fruizione di aree museali, biblioteche, archivi in siti Eni, secondo modalità contingentate al fine di evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano

rispettare la distanza interpersonale minima di sicurezza, nel rispetto delle linee guida/protocolli emesse per tali tipologie di attività.

Le misure specifiche di prevenzione da adottare nei luoghi adibiti agli eventi interni, alle aree ricreative/culturali quali aree museali, biblioteche e archivi, e alle aree dedicate alle attività di formazione sono definite nell'allegato XVII.

### **MENSE AZIENDALI**

Le modalità di accesso al servizio di mensa aziendale e di erogazione pasti sono disciplinate dal piano descritto nell'allegato XI. Il servizio è organizzato per turni (riportati e aggiornati in my eni) al fine di limitare il flusso di persone; all'interno dei locali mensa è sempre obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica eccetto quando il lavoratore è seduto al tavolo per la consumazione del pasto. Il tempo di sosta dei lavoratori all'interno dei locali mensa è limitato al periodo strettamente necessario alla consumazione del pasto.

### **ESERCITAZIONI D'EMERGENZA**

Le esercitazioni di emergenza sono eseguite nel rispetto delle misure di distanziamento minimo di sicurezza sia durante l'esodo che nei punti di raccolta nonché durante la fase di rientro a fine esercitazione.

Tutti i partecipanti dovranno inoltre indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di esercitazione anche negli spazi esterni e anche se garantito il distanziamento minimo di sicurezza.

**CENTRI VACCINALI TERRITORIALI STRAORDINARI:** sono garantiti i flussi di ingresso e in uscita nel rispetto del distanziamento minimo di sicurezza e delle altre misure di igiene e prevenzione del presente documento. Per le misure specifiche applicabili a tali centri si rimanda al Piano vaccinale eventualmente istituito per la sede di pertinenza.

Le misure devono essere adottate assicurando comportamenti omogenei per situazioni omogenee nelle sedi di lavoro. In tal senso il DL, anche tramite le proprie funzioni HSE e Salute, può segnalare all'Unità di Crisi eventuali specificità che impongano valutazioni e indicazioni dedicate per singolo luogo di lavoro.

Per l'attuazione il datore di lavoro si avvale delle figure o società competenti (RSPP, Security Manager/Officer, building manager, ECU, EniServizi, consorzi) a seconda dell'ambito di attività.

**Impatto elevato:** oltre a quanto previsto per lo scenario di impatto moderato, nel caso di impatto elevato (con diffusione del virus estesa nel Paese), si attuano le seguenti misure aggiuntive:

- **RIUNIONI:** sono accessibili esclusivamente le sale riunioni controllate e la capienza ridotta delle sale è pari al 25% della capienza massima e comunque entro un limite massimo di 6 persone per sala.
- **FORMAZIONE:** La formazione è erogata in modalità a distanza, tramite sistemi di videoconferenza/streaming quale modalità prioritaria; è ammessa in via residuale la formazione in presenza, secondo i protocolli vigenti assicurando il rispetto della distanza minima interpersonale di sicurezza tra i partecipanti, solo per le seguenti tipologie di percorsi:
  - o Formazione ai sensi del D Lgs 81/08: percorsi formativi che comportano attività con prove pratiche connotati da rischi in materia di salute e sicurezza (es. corso antincendio, metano, GPL, ecc.)

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- Formazione professionale operativa: percorsi formativi per attività operative che necessitano di prove pratiche con utilizzo di sistemi, prodotti, e apparecchiature e che possono avere anche una parte di formazione in materia di salute e sicurezza
- CONVEGNI/FIERE/EVENTI INTERNI: gli eventi interni sono temporaneamente sospesi
- MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI: l'accesso è temporaneamente inibito al pubblico e ai visitatori.

### 5.6 Gestione dei "casi sospetti"<sup>17</sup> e dei "casi confermati"

**Impatto lieve:** nella fase in cui la malattia non è diffusa nel Paese, si potrebbero verificare casi di contagio al di fuori dell'Italia riferiti al personale in trasferta e/o in contratto estero.

In tal caso, il datore di lavoro, attraverso le proprie strutture di supporto RSPP, medico responsabile dell'emergenza e funzione salute di Eni, gestisce il singolo caso in riferimento a quanto previsto dal piano di risposta all'emergenza (MERP) e dagli strumenti normativi aziendali in materia e in accordo con le disposizioni delle autorità Sanitarie nazionali e Internazionali.

**Impatto moderato** **Impatto elevato:** nella fase in cui la malattia inizia a diffondersi sul territorio nazionale, potrebbero verificarsi i seguenti scenari:

- A) Dipendente, che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria) nei siti aziendali;
- B) Dipendente che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria) al di fuori dei siti aziendali
- C) Dipendente per i quali è confermata la positività al Sars-Cov-2;
- D) Dipendente che risulta essere "contatto" di caso confermato/probabile o che abbia ricevuto comunicazione da parte dell'autorità sanitaria in ordine ad un possibile contatto con un caso confermato e/o è raggiunto da disposizioni contenenti misure restrittive (quarantena/isolamento);
- E) Dipendente il cui convivente è risultato positivo al Sars-Cov-2;
- F) Dipendente/contrattista il cui convivente è sottoposto a quarantena (es. rientro dai paesi segnalati come a rischio dal Ministero della Salute) e/o abbia ricevuto comunicazione da parte dell'autorità sanitaria per un possibile contatto con un caso confermato fino al termine previsto dalla comunicazione;
- G) Dipendente il cui convivente sia in attesa di effettuare un accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (es. tampone PCR, antigenico, accertamento radiologico) o in attesa di ricevere il referto a seguito dell'accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (tampone PCR) perché sospetto;
- H) Contrattista, che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria) nei siti aziendali;
- I) Contrattista che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria) al di fuori dei siti aziendali
- J) Contrattista per i quali è confermata la positività al Sars-Cov-2;
- K) Contrattista che risulta essere "contatto" di caso confermato o che abbia ricevuto comunicazione da parte dell'autorità sanitaria in ordine ad un possibile contatto con un caso confermato e/o è raggiunto da disposizioni contenenti misure restrittive (quarantena/isolamento);
- L) Contrattista il cui convivente è risultato positivo al Sars-Cov-2;
- M) Contrattista il cui convivente è sottoposto a quarantena/isolamento (es. rientro dai paesi segnalati come a rischio dal Ministero della Salute) e/o abbia ricevuto comunicazione da

---

<sup>17</sup> Per le definizioni si rimanda al paragrafo 3 "Definizioni"

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

parte dell'autorità sanitaria per un possibile contatto con un caso confermato fino al termine previsto dalla comunicazione

- N) Contrattista il cui convivente sia in attesa di effettuare un accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (es. tampone PCR, antigenico, accertamento radiologico) o in attesa di ricevere il referto a seguito dell'accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (tampone PCR) perché sospetto.

- A) **Dipendente che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria) nei siti aziendali, in tale situazione:**

**A.1 La gestione del caso sospetto prevede che:**

- i. il **dipendente** interessato contatta il numero di emergenza, secondo quanto contenuto nel Piano di Emergenza / Medical Emergency Response Plan;
- ii. il personale addetto alla vigilanza, portineria e control room che riceve la chiamata di emergenza inoltra la chiamata al presidio medico per un primo triage telefonico, informa immediatamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione/HSE di linea datoriale (di seguito indicato con RSPP);
- iii. il personale sanitario del presidio effettua il triage telefonico (sulla base delle indicazioni e linee guida del ministero della salute e/o delle autorità sanitarie locali) e informa, nell'eventualità di caso sospetto, il Medico Competente/Medico Responsabile per l'emergenza (di seguito indicato con Medico Competente - MC) che contatterà immediatamente il lavoratore per la mappatura di eventuali contatti. nel caso di intervento da parte del personale sanitario di ambulatorio, (o addetto alle emergenze laddove non presente il personale sanitario di ambulatorio) il lavoratore riceve il dispositivo di protezione individuale specifico (cfr. 5.3). Il personale sanitario che entra in contatto con un caso sospetto deve utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale (cfr. 5.3) e seguire le procedure standard per indossarle, toglierle e smaltirle;
- iv. nel caso venga indentificato come caso sospetto, il **dipendente**, si deve recare immediatamente al proprio domicilio, conformemente alle procedure aziendali che disciplinano l'uscita di personale dal sito, informare il preposto a valle del triage telefonico e contattare il proprio Medico di Medicina Generale - MMG;
- v. il preposto informa la propria funzione HR e il RSP, che a sua volta richiede l'intervento di pulizia e sanificazione e informa il Datore di Lavoro;
- vi. il lavoratore caso sospetto comunica al preposto e alla propria funzione HR quanto disposto dal MMG e dall'autorità competente, la funzione HR informa il RSPP e il MC;
- vii. se a valle dell'approfondimento diagnostico richiesto dal MMG, è confermata la positività al virus Sars-Cov-2 si applica quanto previsto dal punto C;
- viii. se a valle dell'approfondimento diagnostico richiesto dal MMG, è confermata la negatività al virus Sars-Cov-2 (sintomi riconducibili ad altra patologia, es. influenza), il lavoratore deve sempre attenersi alle disposizioni dell'autorità, fornire certificazione medica o altro documento idoneo per accedere ai siti aziendali, sottoscrivendo, altresì, la scheda di autodichiarazione per l'ingresso nei siti Eni di cui all'Allegato II;

**A.2 La gestione dei contatti del caso sospetto prevede che:**

- i. il MC, d'intesa con HR, comunica immediatamente il caso alle autorità sanitarie competenti secondo le modalità definite localmente, collaborando per la ricerca degli eventuali contatti, al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. La Regione Lombardia richiede comunicazione da parte del MC all'autorità sanitaria.
- ii. il MC contatta tempestivamente il lavoratore caso sospetto per avviare la mappatura dei lavoratori con cui è entrato in contatto (anche attraverso ulteriori interviste con i soggetti coinvolti) e, recependo eventuali indicazioni dell'autorità sanitaria, identifica i contatti e le misure di precauzione adottate informando il RSPP e la funzione HR.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- iii. La funzione HR comunica al lavoratore entrato in contatto con il caso sospetto, le misure adottate e quest'ultimo informa il proprio MMG per eventuali disposizioni;
- iv. Se dall'attività di mappatura dei contatti, dovesse emergere la presenza di personale contrattista il Datore di Lavoro:
  - o comunica, tramite il gestore di contratto, al Datore di Lavoro del contrattista la presenza di un contatto oggetto di analisi;
  - o mette a disposizione del MC del contrattista, tramite il Medico Competente di Eni, le informazioni raccolte e il primo esito della mappatura dei contatti, al fine di garantire lo svolgimento di qualunque ulteriore analisi.
- v. nel caso in cui il caso sospetto sia positivo al virus, si applica ai contatti quanto previsto dal punto D per i dipendenti e dal punto H per i contrattisti;
- vi. nel caso in cui il caso sospetto sia negativo al virus Sars-Cov-2 i contatti precedentemente identificati potranno rientrare in ufficio, previa autorizzazione della funzione HR nel caso dei dipendenti e previa autorizzazione da parte del gestore del contratto verso il DL del contrattista, per i contrattisti.

Il personale sanitario seguirà il protocollo come da Allegato IV.

**B) Dipendente che presentano sintomi riconducibili al COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria) al di fuori dei siti aziendali, in tale situazione:**

***B.1 La gestione del caso sospetto prevede che:***

- i. Il dipendente non può accedere ai luoghi di lavoro, deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale e seguire le disposizioni di legge. È tenuto, altresì, ad informare il preposto e la propria funzione HR che a sua volta informerà il MC e il RSSP;
- ii. il dipendente comunica al preposto e alla propria funzione HR quanto disposto dal MMG e dall'autorità competente (es. esame diagnostico, isolamento, ecc.), la funzione HR informa il RSPP e il MC;
- iii. se a valle dell'approfondimento diagnostico richiesto dal MMG è confermata la positività al virus si applica quanto previsto dal punto C;
- iv. se a valle dell'approfondimento diagnostico richiesto dal MMG, è confermata la negatività al virus Sars-Cov-2 (sintomi riconducibili ad altra patologia, es. influenza), il lavoratore deve attenersi alle disposizioni dell'autorità, fornire certificazione medica o altro documento idoneo per accedere ai siti aziendali, sottoscrivendo, altresì, l'autodichiarazione di ingresso nei siti Eni di cui all'Allegato II.

***B.2 La gestione dei contatti del caso sospetto prevede che:***

- i. il MC contatta tempestivamente il dipendente caso sospetto per avviare la mappatura dei lavoratori con cui è entrato in contatto (anche attraverso ulteriori interviste con i soggetti coinvolti) e, recependo eventuali indicazioni dell'autorità sanitaria, identifica i contatti e le misure di precauzione adottate informando il RSPP e la funzione HR.
- ii. la funzione HR comunica al lavoratore entrato in contatto con il caso sospetto, le misure adottate e quest'ultimo informa il proprio MMG per eventuali disposizioni;
- iii. se dall'attività di mappatura dei contatti, dovesse emergere la presenza di personale contrattista il Datore di Lavoro:

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

- comunica, tramite il gestore di contratto, al Datore di Lavoro del contrattista la presenza di un contatto oggetto di analisi;
  - mette a disposizione del MC del contrattista, tramite il Medico Competente di Eni, le informazioni raccolte e il primo esito della mappatura dei contatti, al fine di garantire lo svolgimento qualunque ulteriore analisi.
- iv. Nel caso in cui il caso sospetto sia positivo al virus, si applica ai contatti quanto previsto dal punto D per i dipendenti e dal punto H per i contrattisti.
- v. Nel caso il caso sospetto sia negativo al virus i contatti precedentemente identificati potranno rientrare in ufficio, previa autorizzazione della funzione HR nel caso dei dipendenti e previa autorizzazione da parte del gestore del contratto verso il DL del contrattista, per i contrattisti.

### C) Dipendente per il quale è confermata la positività al Sars-Cov-2, in tale situazione:

#### **C.1 La gestione del caso confermato prevede che:**

- i. Il dipendente non può accedere ai siti aziendali fino ad avvenuta guarigione;
- ii. il dipendente avvisa il preposto unitamente alla propria funzione HR che a sua volta informa il DL, il MC e il RSPP;
- iii. il dipendente informa l'autorità sanitaria/MMG dei contatti (per l'identificazione dei contatti ad alto e/o basso rischio "nei siti aziendali" viene supportato dal MC);
- iv. il dipendente informa HR sui contatti "nei siti aziendali" comunicati all'autorità sanitaria;
- v. al termine del periodo di malattia, il dipendente potrà rientrare in azienda nel rispetto delle seguenti tre condizioni:
  - secondo quanto disposto (Tempi, Modalità) dal Medico di Medicina Generale/Autorità Sanitaria e comunque non prima di un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (di cui almeno gli ultimi 3g senza sintomi) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo;
  - Previo invio al MC della documentazione che COMPROVA la completa guarigione AL VIRUS;
  - A seguito di visita medica da parte del medico competente
- vi. Prima del rientro in azienda il dipendente deve obbligatoriamente sottoscrivere l'autodichiarazione di ingresso nei siti aziendali di cui all'Allegato II.

#### **C.2 La gestione dei contatti del caso confermato prevede che:**

- i. il MC collabora con le Autorità sanitarie per la ricerca degli eventuali "contatti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al virus Sars-Cov-2, al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena; nei casi COVID-19 sospetti/confermati da variante, il medico competente supporta l'autorità sanitaria nelle attività di identificazione dei contatti ad alto e basso rischio;
- ii. Il MC, a seguito di un colloquio con il lavoratore caso confermato, avvia (anche attraverso ulteriori interviste con i soggetti coinvolti) la ricerca e mappatura dei "contatti" per l'attivazione di eventuali misure di precauzione, informando il RSPP e la funzione HR;
- iii. La funzione HR comunica al lavoratore entrato in "contatto" con il caso positivo le misure adottate e quest'ultimo informa il proprio MMG per ulteriori disposizioni;

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- iv. Se dall'attività di mappatura dei contatti dovesse emergere la presenza di personale contrattista il Datore di Lavoro:
  - o comunica, tramite il gestore di contratto, al Datore di Lavoro del contrattista la presenza di un contatto oggetto di analisi;
  - o mette a disposizione del MC del contrattista, tramite il Medico Competente del committente, le informazioni raccolte e il primo esito della mappatura dei contatti, al fine di garantire lo svolgimento qualunque ulteriore analisi;
- v. per i dipendenti identificati come contatti di caso confermato l'iter da seguire è definito dal punto D), per i contrattisti l'iter da seguire è definito dal punto H)

**D) Dipendente che risulta essere contatto di caso confermato/probabile o che abbia ricevuto comunicazione da parte dell'autorità sanitaria in ordine ad un possibile contatto<sup>18</sup> con un caso confermato e/o è raggiunto da disposizioni contenenti misure restrittive (quarantena/isolamento), in tale situazione:**

- i. il dipendente non può accedere ai luoghi di lavoro, deve attenersi alle disposizioni ricevute dall'autorità competente e contattare il proprio Medico di Medicina Generale. È tenuto, altresì, a contattare il preposto e la propria funzione HR, che a sua volta informerà il MC e il RSSP, comunicando quanto disposto dall'autorità sanitaria/MMG.
- ii. nel caso in cui la comunicazione/provvedimento dell'Autorità sanitaria sia stata ricevuta solo dopo che il lavoratore abbia fatto ingresso nei siti aziendali, in aggiunta a quanto previsto sopra, il Medico Competente effettua un colloquio con il lavoratore per monitorare la sintomatologia. In presenza di sintomi riconducibili al COVID-19 del dipendente, si rinvia al punto B.1 per la gestione del caso sospetto e al punto B.2 per la gestione dei contatti;
- iii. il dipendente non può accedere nei siti aziendali fino al termine disposto dall'autorità sanitaria competente e comunque, in assenza di sintomi, non prima di 10 giorni dall'ultimo contatto con tampone dopo il 10° giorno risultato negativo (nel caso in cui la prestazione non sia erogata dall'azienda sanitaria locale, il MC dispone l'esecuzione del tampone per il tramite dei servizi sanitari aziendali);
- iv. il dipendente comunica al medico competente l'esito del tampone eseguito dopo il 10° giorno; il medico competente informa HR e RSPP, in caso di esito negativo che il lavoratore può accedere ai siti aziendali, in caso di esito positivo si rinvia alla precedente lettera C.

**E) Dipendente il cui convivente è risultato positivo al Sars-Cov-2, in tale situazione:**

- i. il dipendente non può accedere ai luoghi di lavoro, deve attenersi alle disposizioni ricevute dall'autorità competente e contattare il proprio Medico di Medicina Generale. È tenuto, altresì, a contattare il preposto e la propria funzione HR, che a sua volta informerà il MC e il RSSP, comunicando quanto disposto dall'autorità sanitaria/MMG.

---

<sup>18</sup> I provvedimenti si applicano anche nel caso in cui il dipendente abbia ricevuto comunicazione da parte dell'autorità sanitaria di un possibile contatto a basso rischio con un caso sospetto/confermato a variante non "inglese" (VOC NON 202012/01)

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- ii. il Medico Competente effettua un colloquio con il lavoratore per monitorare la sintomatologia. In presenza di sintomi riconducibili al COVID-19 del dipendente, si rinvia al punto B.1 per la gestione del caso sospetto e al punto B.2 per la gestione dei contatti.
- iii. il dipendente non può accedere nei siti aziendali fino al termine disposto dall'autorità sanitaria competente/MMG ove prescritto e comunque, in assenza di sintomi, non prima del termine di un periodo di **10 gg dall'avvenuta guarigione del convivente**, con tampone negativo del lavoratore (nel caso in cui la prestazione non sia erogata dall'azienda sanitaria locale, il MC dispone l'esecuzione del tampone per il tramite dei servizi sanitari aziendali);
- iv. il dipendente comunica al medico competente l'esito del tampone eseguito dopo il 10° giorno; il medico competente informa HR e RSPP, in caso di esito negativo che il lavoratore può accedere ai siti aziendali, in caso di esito positivo si rinvia alla precedente lettera C.

**F) Dipendente il cui convivente è sottoposto a quarantena/isolamento (es. rientro dai paesi segnalati come a rischio dal Ministero della Salute) e/o abbia ricevuto comunicazione da parte dell'autorità sanitaria per un possibile contatto con un caso confermato fino al termine previsto dalla comunicazione in tale situazione**

- i. Il **dipendente** è tenuto ad informare il preposto e la propria funzione HR, che a sua volta informerà il MC e il RSPP.
- ii. il dipendente può accedere ai siti aziendali in assenza di sintomi, una volta decorsi i termini della disposizione dell'autorità ricevuta dal convivente e con tampone negativo (nel caso in cui la prestazione non sia erogata dall'azienda sanitaria locale, il MC dispone l'esecuzione del tampone per il tramite dei servizi sanitari aziendali);
- iii. il medico competente informa HR e RSPP, in caso di esito negativo che il lavoratore può accedere ai siti aziendali, in caso di esito positivo si rinvia alla precedente lettera C.

**G) Dipendente il cui convivente sia in attesa di effettuare un accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (es. tampone PCR, antigenico, accertamento radiologico) o in attesa di ricevere il referto a seguito dell'accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (tampone PCR) perché sospetto in tale situazione**

- i. Il dipendente è tenuto ad informare il preposto e la propria funzione HR, che a sua volta informerà il MC e il RSPP.
- ii. il dipendente non può accedere nei siti aziendali fino a quando il convivente non avrà ricevuto referto di negatività al virus Sars-Cov-2.

**H) Contrattista che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria) nei siti aziendali, in tale situazione:**

***G.1 La gestione del caso sospetto prevede che:***

- i. il **contrattista** interessato contatta il numero di emergenza, secondo quanto contenuto nel Piano di Emergenza / Medical Emergency Response Plan;
- ii. il personale addetto alla vigilanza, portineria e control room che riceve la chiamata di emergenza inoltra la chiamata al presidio medico per un primo triage telefonico, informa

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- immediatamente il RSPP;
- iii. il personale sanitario del presidio effettua il triage telefonico (sulla base delle indicazioni e linee guida del ministero della salute e/o delle autorità sanitarie locali);
  - iv. nel caso di intervento da parte del personale sanitario di ambulatorio, (o addetto alle emergenze laddove non presente il personale sanitario di ambulatorio) il contrattista riceve il dispositivo di protezione individuale specifico (cfr. 5.3). Il personale sanitario che entra in contatto con un caso sospetto deve utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale (cfr. 5.3) e seguire le procedure standard per indossarle, toglierle e smaltirle;
  - v. Il contrattista, qualora confermato il caso sospetto, deve recarsi immediatamente al proprio domicilio conformemente alle procedure aziendali che disciplinano l'uscita di personale dal sito del committente, informando il gestore del contratto, per il tramite del referente del fornitore, e contattare il proprio Medico di Medicina Generale – MMG.
  - vi. il gestore del contratto informa il RSPP e la propria funzione HR, che a sua volta informa il MC per l'avvio delle attività rispettivamente di pulizia e sanificazione e di mappatura dei contatti;
  - vii. il referente del contrattista informa il gestore del contratto di quanto disposto dal MMG e dall'autorità competente in merito al caso sospetto. Quest'ultimo informa il RSPP, il DL, la funzione HR competente;
  - viii. il contrattista per accedere ai siti aziendali del committente deve, produrre al gestore del contratto, anche per il tramite del referente aziendale, apposita dichiarazione del proprio Datore di lavoro circa l'avvenuta definizione della propria situazione sanitaria e deve sottoscrivere, altresì, la scheda informativa di cui all'Allegato II

**G.2 La gestione del contatto del caso sospetto prevede che:**

- i. il MC, d'intesa con HR, comunica immediatamente il caso alle autorità sanitarie competenti secondo le modalità definite localmente, collaborando per la ricerca degli eventuali contatti, al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. La Regione Lombardia richiede comunicazione da parte del MC all'autorità sanitaria.
  - ii. il MC avvia la mappatura dei lavoratori entrati in contatto con il caso sospetto (anche attraverso ulteriori interviste con i soggetti coinvolti) e, ove necessario – anche su indicazione dell'autorità sanitaria - identifica eventuali misure di precauzione informando il RSPP e la funzione HR.
  - iii. La funzione HR comunica al lavoratore entrato in contatto con il caso sospetto le misure adottate e quest'ultimo informa il proprio MMG per eventuali disposizioni;
- Se dall'attività di mappatura dei contatti dovesse emergere la presenza di ulteriore personale contrattista, il Datore di Lavoro:
- o comunica, tramite il gestore di contratto, al Datore di Lavoro del contrattista la presenza di un contatto oggetto di analisi;
  - o mette a disposizione del MC del contrattista, tramite il Medico Competente di Eni, le informazioni raccolte e il primo esito della mappatura dei contatti, al fine di garantire lo svolgimento qualunque ulteriore analisi.
- vii. nel caso in cui il caso sospetto sia positivo al virus, si applica ai contatti quanto previsto dal punto D per i dipendenti e dal punto H per i contrattisti;
  - viii. nel caso in cui il caso sospetto sia negativo al virus Sars-Cov-2 i contatti precedentemente identificati rientrano in ufficio, previa autorizzazione della funzione HR nel caso dei

dipendenti e previa autorizzazione da parte del gestore del contratto verso il DL del trattista, per i trattisti.

- I) **Contrattista che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria) al di fuori dei siti aziendali**, in tale situazione:

***H.1 La gestione del caso sospetto prevede che:***

- i. Il trattista non può accedere ai luoghi di lavoro, deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale e seguire le disposizioni di legge. È tenuto, altresì, ad informare il proprio referente del fornitore che a sua volta informa il gestore del contratto;
- ii. il referente del trattista informa il gestore del contratto di quanto disposto dal MMG e dall'autorità competente in merito al caso sospetto. Quest'ultimo informa il RSPP che a sua volta informa il DL, la funzione HR competente e il MC;
- iii. il trattista per accedere ai siti aziendali del committente dovrà, produrre al gestore del contratto, anche per il tramite del referente aziendale, apposita dichiarazione del proprio Datore di lavoro circa l'avvenuta definizione della propria situazione sanitaria e deve sottoscrivere, altresì, l'autodichiarazione di ingresso nei siti aziendali di cui all'Allegato II;

***H.2 La gestione del contatto del caso sospetto prevede che:***

- i. se il trattista è stato nelle ultime 48 ore<sup>19</sup> nei siti aziendali, il MC avvia la mappatura dei lavoratori entrati in contatto con il caso sospetto (anche attraverso ulteriori interviste con i soggetti coinvolti) e, ove necessario – anche su indicazione dell'autorità sanitaria - identifica eventuali misure di precauzione informando il RSPP e la funzione HR.
- ii. La funzione HR comunica al lavoratore entrato in contatto con il caso sospetto le misure adottate e quest'ultimo informa il proprio MMG per eventuali disposizioni;
- iii. Se dall'attività di mappatura dei contatti dovesse emergere la presenza di ulteriore personale trattista, il Datore di Lavoro:
  - o comunica, tramite il gestore di contratto, al Datore di Lavoro del trattista la presenza di un contatto oggetto di analisi;
  - o mette a disposizione del MC del trattista, tramite il Medico Competente di Eni, le informazioni raccolte e il primo esito della mappatura dei contatti, al fine di garantire lo svolgimento qualunque ulteriore analisi.
- iv. nel caso in cui il caso sospetto sia positivo al virus, si applica ai contatti quanto previsto dal punto D per i dipendenti e dal punto J per i trattisti;
- v. nel caso in cui il caso sospetto sia negativo al virus Sars-Cov-2 i contatti precedentemente identificati rientrano in ufficio, previa autorizzazione della funzione HR nel caso dei dipendenti e previa autorizzazione da parte del gestore del contratto verso il DL del trattista, per i trattisti.

- J) **Contrattista per i quali è confermata la positività al Sars-Cov-2**, in tale situazione:

---

<sup>19</sup> Nel caso di caso sospetto da variante (es. VOC, 501Y.V2, ecc.) la ricerca retrospettiva dei contatti può essere fatta e oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso.

***1.1 La gestione del caso confermato prevede che:***

- i. Il contrattista positivo al virus non può accedere ai siti aziendali fino ad avvenuta negativizzazione;
- ii. il contrattista, direttamente o per tramite del referente del fornitore, informa il gestore del contratto e la Funzione Procurement (telefonicamente e tramite Mbx\_Fornitori\_Eni\_Coronavirus <Fornitori\_Eni\_Coronavirus@eni.com>);
- iii. Il gestore del contratto informa il RSPP di Eni. Quest'ultimo informa il Medico Competente e la funzione HR.
- iv. il MC di Eni collabora con le Autorità sanitarie per la ricerca degli eventuali "contatti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena
- v. il lavoratore contrattista positivo al Sars-Cov-2, al termine del periodo di malattia e al fine dell'accesso ai siti aziendali, dovrà fornire apposita dichiarazione del proprio Datore di Lavoro al gestore di contratto che attesti la "avvenuta negativizzazione" del tampone e l'avvenuta visita medica di sorveglianza sanitaria.

***1.2 La gestione del contatto del caso confermato prevede che:***

- i. il MC di Eni, sulla base delle informazioni fornite dal gestore del contratto, avvia la mappatura dei lavoratori entrati in contatto con il contrattista (anche attraverso ulteriori interviste con i soggetti coinvolti) e l'attivazione di eventuali misure di precauzione, informando il RSPP e la funzione HR;
- ii. La funzione HR comunica al lavoratore entrato in "contatto" con il caso positivo le misure adottate e quest'ultimo informa il proprio MMG per ulteriori disposizioni, seguendo l'iter definito al punto E);
- iii. Se dall'attività di mappatura dei contatti dovesse emergere la presenza di ulteriore personale contrattista il Datore di Lavoro di Eni:
  - o comunica, tramite il gestore di contratto, al Datore di Lavoro del contrattista la presenza di un contatto oggetto di analisi;
  - o mette a disposizione del MC del contrattista, tramite il Medico Competente di Eni, le informazioni raccolte e il primo esito della mappatura dei contatti, al fine di garantire lo svolgimento qualunque ulteriore analisi;
- iv. per i dipendenti contatti stretti l'iter da seguire è definito dal punto D), per i contrattisti contatti stretti l'iter da seguire è definito dal punto J)

**K) Contrattista che risulta essere contatti di caso confermato o che abbia ricevuto comunicazione da parte dell'autorità sanitaria in ordine ad un possibile contatto<sup>20</sup> con un caso confermato e/o raggiunto da disposizioni contenenti misure restrittive, in tale situazione:**

- i. il contrattista non può accedere ai luoghi di lavoro. È tenuto, altresì, per tramite del referente del fornitore, informare il gestore del contratto che a sua volta informa il RSPP di Eni. Quest'ultimo informa il Medico Competente e la funzione HR;

---

<sup>20</sup> I provvedimenti si applicano anche nel caso in cui il contrattista abbia ricevuto comunicazione da parte dell'autorità sanitaria di un possibile contatto a basso rischio con un caso sospetto/confermato a variante non "inglese" (VOC NON 202012/01)

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- ii. il contrattista non può accedere nei siti aziendali fino al termine disposto dall'autorità sanitaria/MMG e comunque, in assenza di sintomi, non prima di 10 giorni dall'ultimo contatto con tampone dopo il 10° giorno risultato negativo e dovrà produrre al gestore del contratto, anche per il tramite del referente aziendale, apposita dichiarazione del proprio Datore di lavoro circa l'avvenuta definizione della propria situazione sanitaria;
- iii. il contrattista può accedere nei siti aziendali solo dopo aver sottoscritto l'autodichiarazione di ingresso nei siti aziendali di cui all'Allegato II e nel rispetto delle misure ivi previste.

**L) Contrattista il cui convivente è risultato positivo al Sars-Cov-2, in tale situazione:**

- i. il contrattista non può accedere ai luoghi di lavoro. È tenuto, altresì, per tramite del referente del fornitore, ad informare il gestore del contratto che a sua volta informa il RSPP di Eni. Quest'ultimo informa il Medico Competente e la funzione HR;
- ii. il contrattista non può accedere nei siti aziendali fino al termine disposto dall'autorità sanitaria competente/MMG al convivente e dovrà produrre al gestore del contratto, anche per il tramite del referente aziendale, apposita dichiarazione del proprio Datore di lavoro circa l'avvenuta definizione della propria situazione sanitaria e comunque, in assenza di sintomi, non prima del termine di un periodo di **10 gg dall'avvenuta guarigione del convivente**, con tampone negativo del lavoratore;
- iii. il contrattista può accedere nei siti aziendali solo dopo aver sottoscritto l'autodichiarazione di ingresso nei siti aziendali di cui all'Allegato II e nel rispetto delle misure ivi previste
- vi. In caso di insorgenza di sintomi si rinvia al punto H);

**M) Contrattista il cui convivente è sottoposto a quarantena/isolamento (es. rientro dai paesi segnalati come a rischio dal Ministero della Salute) e/o abbia ricevuto comunicazione da parte dell'autorità sanitaria per un possibile contatto con un caso confermato fino al termine previsto dalla comunicazione, in tale situazione:**

- i. il contrattista è tenuto ad informare il proprio referente del fornitore che a sua volta informa il gestore del contratto. Quest'ultimo informa il RSPP e la funzione HR di riferimento.
- ii. il contrattista può accedere ai siti aziendali:
  - o in assenza di sintomi, una volta decorsi i termini della disposizione dell'autorità ricevuta dal convivente e con tampone negativo del lavoratore;
  - o solo dopo aver sottoscritto l'autodichiarazione di cui all'Allegato II e nel rispetto delle misure ivi previste

**N) Contrattista il cui convivente sia in attesa di effettuare un accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (es. tampone PCR, antigenico, accertamento radiologico) o in attesa di ricevere il referto a seguito dell'accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (tampone PCR) perché sospetto in tale situazione**

- i. Il contrattista è tenuto ad informare il proprio referente del fornitore che a sua volta informa il gestore del contratto. Quest'ultimo informa il RSPP e la funzione HR di riferimento.
- ii. il contrattista non può accedere nei siti aziendali fino a quando il convivente non avrà

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

ricevuto referto di negatività al virus Sars-**Cov-2**.

### 5.7 Gestione del personale in trasferta in Italia e all'estero ed eventuali restrizioni

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tiene conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di partenza e di destinazione.

Le richieste di evacuazione medica di casi gravi da Paesi esteri verso il territorio nazionale devono essere comunicate alla Funzione Salute di Eni, attraverso la funzione Salute di BU. La Funzione salute di Eni organizza l'evacuazione medica in accordo con le disposizioni delle autorità Sanitarie nazionali e Internazionali e con quanto previsto dal MERP<sup>21</sup> e dagli strumenti normativi aziendali.

**Impatto lieve:** nella fase in cui la malattia non è ancora diffusa nel Paese, la comunicazione avviene in maniera centralizzata: la funzione salute di Eni, in coordinamento con la funzione Risorse Umane, attiva la funzione Comunicazione Interna per attivare il flusso informativo verso i dipendenti attraverso i canali aziendali (mail, intranet, ecc.) e verso le strutture di EniServizi che si occupano di prenotazione dei servizi di viaggio.

Oltre a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria e medicina del viaggiatore, le trasferte sono possibili sul territorio nazionale e internazionale:

- se compatibili con eventuali ordinanze delle autorità dei paesi interessati dalla diffusione del virus;
- se il Paese ricevente non prevede restrizioni all'ingresso.

**Impatto moderato:** nella fase in cui la malattia inizia a diffondersi sul territorio nazionale o si sia diffusa in maniera significativa, il Datore di Lavoro, attua le misure identificate a livello centrale dall'Unità di Crisi in raccordo con le funzioni competenti (SLT, RUO, HSEQ, e, ove necessario, sentita l'Unità Compliance Privacy e Data Protection), tenuto conto delle disposizioni delle autorità sanitarie locali e/o nazionali/internazionali, prevedendo misure restrittive che comprendono:

- limitazioni per le persone da e per zone affette da focolai;
- limitazioni legate alla compatibilità tra condizioni di salute e il sito e/o Paese di destinazione, secondo le procedure aziendali;
- accesso nei siti aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato II - Scheda di "Autodichiarazione per l'ingresso nei siti Eni".
- i Lavoratori in trasferta devono altresì attenersi alle ulteriori misure comportamentali di cui all'allegato I *Bis*;

**Impatto elevato:** limitazione delle trasferte in Italia e all'estero a quelle indispensabili legate all'operatività su impianti e/o le cui attività non possano essere svolte da remoto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa aziendale in ambito sorveglianza sanitaria e medicina del viaggiatore.

Al personale in trasferta si applicano le misure comportamentali di cui all'allegato I, I *Bis*, la Scheda di "Autodichiarazione" **per l'ingresso** nei siti Eni di cui all'allegato II, e le disposizioni previste dalle autorità competenti.

La comunicazione in merito alle restrizioni e comportamenti da adottare per le trasferte nazionali e

---

<sup>21</sup> In questo caso si fa riferimento a quanto disciplinato dal Medical Emergency Response Plan (MERP) di consociata.

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

internazionali, avviene in maniera centralizzata attraverso i canali aziendali (myeni, mbx, banner, video negli spazi aziendali). Il datore di lavoro, attraverso le strutture di prevenzione e protezione, assicura la diffusione e il recepimento.

Il lavoratore in trasferta deve attenersi alle misure comportamentali previste dal proprio datore di lavoro e a quelle previste dalle linee datoriali ospitanti, siano esse di Eni o di terzi.

Laddove si rende necessario l'ingresso e/o l'uscita dal Paese per motivi di lavoro, sono previste misure preventive di quarantena e/o eventuali attività diagnostiche atte ad assicurare l'assenza di rischio contagio durante la trasferta in conformità alle disposizioni delle Autorità competenti in materia dei paesi di partenza e destinazione. Il tampone molecolare eventualmente necessario per il viaggio o l'ingresso del Paese viene organizzato da EniServizi previa richiesta delle strutture preposte alla convocazione degli esami di sorveglianza sanitaria.

Se durante una trasferta in Italia dovesse verificarsi un caso sospetto valgono le procedure previste dalla linea datoriale ospitante, sia essa di Eni o di terzi, fatto salvo, ove previsto, ulteriori obblighi informativi verso le autorità sanitarie locali a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore con sintomi in attesa dell'accertamento diagnostico informa il preposto perché possa attivare l'informativa al medico competente e HR, contatta il proprio MMG, e si ferma presso l'albergo /alloggio in trasferta.

Se durante una trasferta all'estero dovesse verificarsi un caso sospetto<sup>22</sup>, la funzione salute di Eni, a supporto e in coordinamento del servizio di prevenzione e protezione della linea datoriale, attivata dalla funzione salute di area di BU, in coordinamento con la funzione salute della società consociata e in stretto contatto con le Autorità competenti e le Istituzioni Italiane dei Paesi ospitanti, assicura il migliore piano di assistenza medica e l'eventuale rientro in Italia o nel Paese di origine del dipendente.

Laddove non presenti consociate Eni il lavoratore informa il preposto e attiva il numero internazionale di emergenza: +33 0155633785.

---

<sup>22</sup> Paziente con sintomatologia compatibile con COVID (febbre e tosse secca, dolori muscolari diffusi e persistenti, altri sintomi aspecifici), in assenza di un'altra eziologia che possa spiegare pienamente la situazione clinica, anche in assenza di contatto con caso noto verificato dal provider sanitario internazionale e/o dalla struttura sanitaria locale di Eni.

### 5.8 Sorveglianza Sanitaria

**Impatto lieve** nella fase in cui la malattia non è diffusa nel Paese, Il Datore di lavoro, assicura attraverso il servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, l'attività di sorveglianza sanitaria secondo la pianificazione annuale.

**Impatto moderato** e: nel caso in cui l'epidemia dovesse diffondersi in maniera significativa, il DL, attraverso il servizio di prevenzione e protezione e il medico competente:

- assicura l'attività di sorveglianza sanitaria secondo la pianificazione annuale a tutti i lavoratori<sup>23</sup> in particolare quelli che proseguono la propria attività sul luogo di lavoro, dando priorità, a coloro che svolgono mansioni operative (es. attività di laboratorio, attività in turno o presso sale controllo, trasferte operative, etc.).
- assicura che la sorveglianza periodica per i lavoratori venga svolta nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dalle Autorità sanitarie competenti e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento;
- rinvia l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da Covid-19, secondo le disposizioni normative emanate;
- .

Dovranno essere privilegiate le visite che rivestono carattere di urgenza e indifferibilità quali:

- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi, nello specifico:
  - o esclusivamente per i lavoratori il cui rientro avviene in modalità Smart Working, il Medico Competente potrà decidere in merito all'idoneità al rientro, anche in base ad una valutazione documentale (evitando in tal modo di far uscire il lavoratore dalla propria abitazione), programmando una rivalutazione al momento del rientro in azienda;
  - o per ciò che concerne le visite di rientro dei lavoratori dopo l'infezione da COVID19 accertata con tampone, il medico competente, al fine di valutare l'idoneità alla mansione, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia e previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

**Impatto elevato**: nel caso di impatto elevato (con diffusione del virus estesa nel Paese), si attuano le seguenti misure aggiuntive:

- il DL, tramite il medico competente rinvia, ove necessario, tutti gli accertamenti non indispensabili quali ad es. la visita medica per cessazione del rapporto di lavoro, laddove prevista

---

<sup>23</sup> La sorveglianza sanitaria dei lavoratori in trasferta presso siti ubicati in regioni diverse da quella della sede di appartenenza, è affidata, ove possibile e in vigenza di accordi contrattuali intersocietari, al Medico Competente presente sul sito in cui il lavoratore opera in trasferta, al fine di evitare spostamenti interregionali.

dalla normativa vigente.

Inoltre, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da CoVid-19 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

#### **MODALITÀ OPERATIVE**

Al fine di garantire adeguate misure di prevenzione, l'attività di sorveglianza è organizzata nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute e secondo i seguenti criteri:

- per l'accesso agli ambulatori delle sedi direzionali è obbligatoria la sottoscrizione della Scheda informativa ove non già sottoscritta (**Allegato II - Scheda di Autodichiarazione per l'ingresso nei siti Eni**);
- per l'accesso agli ambulatori delle sedi direzionali è prevista la rilevazione della temperatura con termocamera, secondo le modalità descritte nell'allegato XIII.
- Le visite mediche sono programmate su appuntamento e sono implementate misure di distanziamento nelle sale di attesa degli ambulatori, nonché di segregazione per l'area dell'accettazione.
- Sono attuati negli ambulatori delle sedi direzionali interventi di pulizia e sanificazione periodica e straordinaria: sanificazione al termine delle visite mediche e al termine della giornata lavorativa. Inoltre, ogni operatore del poliambulatorio è dotato di kit di sanificazione per le superfici (disinfettante e panno).
- L'ingresso e l'uscita dai poliambulatori saranno regolamentati da personale presente, al fine di evitare il contemporaneo transito degli utenti. L'eventuale presentazione di caso sospetto all'interno delle strutture ambulatoriale verrà gestito secondo quanto previsto al paragrafo 5.6. Il caso sospetto verrà allontanato attraverso il percorso dedicato, ove possibile, e in ogni caso verrà interrotta l'attività in corso e si procederà alla sanificazione.
- I medici competenti attuano e promuovono le misure di igiene individuali e utilizzano correttamente i dispositivi di protezione individuale assegnati. Il personale paramedico e amministrativo a contatto con il pubblico è dotato di idonei DPI.
- In occasione della visita medica, i lavoratori devono utilizzare le idonee protezioni per le vie respiratorie (mascherina chirurgica).
- Gli esami integrativi sono programmati presso i fornitori dei servizi sanitari nel rispetto delle misure di prevenzione e igiene. Restano sospese le spirometrie.
- Vengono riattivate le visite mediche e l'attività di counselling di medicina del viaggiatore per assegnazione in contratto estero, previa certificazione di conclusione del periodo di quarantena eventualmente prescritto dalle autorità sanitarie competenti. Il servizio per l'effettuazione di vaccinazioni inerenti la "medicina del viaggiatore" è attivo per i lavoratori assegnati in contratto estero e per i lavoratori presenti in ufficio. I richiami vaccinali per vaccinazioni inerenti la "medicina del viaggiatore" per i lavoratori in Smart Working possono essere differiti.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, può suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito dalle Autorità

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

sanitarie competenti (dettagli nell'Allegato XIX).

### **5.9 Tutela dei Lavoratori "Fragili"**

L'azienda, in linea con le indicazioni dell'Unità di Crisi, mette in atto una serie di azioni volte a tutelare i cd. "lavoratori fragili", ovvero coloro che si trovano in condizioni di salute, rispetto a patologie preesistenti, che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto della malattia.

**Impatto lieve:** nella fase in cui la malattia non è diffusa nel Paese, Il Datore di lavoro assicura, nel caso di trasferte all'estero, attraverso il medico competente, una valutazione della compatibilità tra condizioni di salute del lavoratore e il sito e/o Paese di destinazione nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e medicina del viaggiatore.

**Impatto moderato e Impatto elevato:** nel caso in cui l'epidemia dovesse diffondersi in maniera significativa, il DL assicura le seguenti misure:

Le misure sono:

- comunicazione ai dipendenti di rivolgersi al proprio medico competente e/o al medico di medicina generale, al fine di valutare eventuali situazioni di fragilità, e di trasmettere idonea certificazione medica a supporto;
- identificazione dei lavoratori fragili da parte del Medico Competente;
- individuazione delle misure di tutela da adottare anche al fine di consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa nelle modalità più compatibili.

Il Medico Competente supporta l'azienda nella individuazione delle situazioni di fragilità, nell'informativa ai diretti interessati e nell'identificazione delle misure di tutela.

Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi della normativa vigente, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità indicate dalle Autorità sanitarie competenti, nel rispetto della riservatezza.

Le linee guida operative per la gestione dei lavoratori fragili sono dettagliate nell'Allegato III.

### **5.10 Mantenimento dei servizi essenziali e Business Continuity Plan**

**Impatto lieve** nella fase in cui la malattia non è diffusa nel paese Il Datore di lavoro, attraverso le funzioni HR, SECUR, Servizi generali, ICT, Salute e HSEQ e le aree professionali, deve provvedere a predisporre un piano per la continuità di business, identificando tutte le funzioni, le mansioni, il numero di persone necessarie al mantenimento dei servizi essenziali all'interno della sede/sito. Tale piano deve prevedere l'individuazione di modalità organizzative/lavorative alternative alla presenza e al luogo di lavoro.

**Impatto moderato** e **Impatto elevato**: nel caso in cui l'epidemia dovesse diffondersi nel Paese, il DL attua quanto disposto nel BCP.  
Il DL può mettere in atto misure legate alla specificità del sito informando e in raccordo con l'Unità di Crisi.

**6. *Mancato rispetto del Piano***

Il datore di lavoro assicura, attraverso la propria unità HSE, l'attività di vigilanza sulle misure adottate nel presente piano mediante appositi strumenti (es. check list, ecc.). Il preposto monitora il rispetto delle misure previste nel presente piano.

L'eventuale violazione delle norme di comportamento e/o misure di salute e sicurezza previste dal presente Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 costituisce "comportamento a rischio HSE" ai sensi dell'Allegato E della MSG HSE, tenuto conto dei potenziali rischi per se stessi e per gli altri, costituendo, pertanto, infrazione disciplinare potenzialmente idonea anche a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando i principi di proporzionalità espressi nel codice disciplinare di riferimento.

# Allegati

**Allegato I - misure di prevenzione e comportamentali e misure igienico sanitarie da adottare nei luoghi di lavoro di Eni**

**MISURE DI PREVENZIONE E COMPORTAMENTALI**

Di seguito sono indicate le misure prevenzione e comportamentali da adottare nei luoghi di lavoro:

1. i lavoratori sono obbligati a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell'Azienda e, in particolare, a mantenere sempre la distanza interpersonale minima di sicurezza, osservare le misure igienico-sanitarie e indossare la mascherina chirurgica consegnata dall'azienda.
2. I lavoratori sono invitati a misurarsi la temperatura prima di recarsi al luogo di lavoro e a rimanere presso il proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi influenzali, e a contattare il proprio medico di medicina generale.
3. I lavoratori soggetti alle misure della quarantena/isolamento fiduciario prevista dalle normative vigenti per qualunque motivo (es. soggetti che hanno avuto contatti con casi confermati di malattia infettiva Covid-19 o che rientrano da Paesi segnalati come "a rischio" dal Ministero della Salute, ecc), sono tenuti a comunicarlo all'azienda e non possono accedere nei luoghi di lavoro fino al termine della stessa, salvo eventuali decisioni da parte del MC a seguito di esami diagnostici con esito negativo.
4. Al primo accesso nei locali aziendali anche dopo un periodo di malattia o ogniqualvolta l'azienda lo richieda (es. periodi di ferie, congedi, accessi occasionali, ecc.), il lavoratore dovrà sottoscrivere "la Scheda di autodichiarazione per ingresso nei siti Eni". L'accesso al sito sarà vietato ai lavoratori che non sottoscrivono l'autodichiarazione.
5. Prima dell'ingresso nelle sedi sarà rilevata la temperatura mediante Termocamere o termometro IR. Per la misurazione si raccomanda, ai lavoratori che arrivano dopo lunga camminata sotto il sole o in bicicletta, di sostare qualche minuto in luogo ombreggiato prima di passare davanti al rilevatore o prima della rilevazione della temperatura con termometro a IR. Le persone con temperatura superiore a 37,5° C non potranno accedere alle sedi e dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal personale incaricato, nonché fare rientro alla propria abitazione, avvertire nel più breve tempo possibile il proprio medico di medicina generale e seguire le sue indicazioni.
6. Agli ingressi sono previste misure segnaletiche di distanziamento alle quali il lavoratore si dovrà attenere in fase sia di entrata sia di uscita.
7. l'uso della mascherina chirurgica è sempre obbligatorio per tutti i lavoratori all'interno dei siti Eni e presso siti di terzi indoor e outdoor, a titolo esemplificativo:
  - a) nelle postazioni di lavoro all'interno di spazi condivisi (es. open space, sale controllo, aree manutenzione, laboratori ecc.)
  - b) negli spazi comuni<sup>24</sup>;
  - c) in tutte le occasioni di mobilità;

---

<sup>24</sup> Sono identificati come spazi comuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- mense;
- aree ristoro;
- corridoi e tunnel;
- servizi igienici e spogliatoi;
- ascensori, scale
- spazi aziendali all'aperto.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

d) ogni qualvolta il lavoratore si trovi o operi in presenza di altre persone.

Le istruzioni per il corretto utilizzo dei DM e DPI sono indicate in allegato VII.

A tale scopo, le mascherine chirurgiche sono consegnate dall'Azienda ai lavoratori periodicamente previa istruzione circa la modalità corretta d'uso e di smaltimento e, pertanto, non è consentito all'interno dei siti aziendali l'utilizzo di mascherine di comunità/diverse rispetto a quelle consegnate dall'azienda al lavoratore.

8. Gli uffici e gli open space sono riorganizzati in modo da garantire il distanziamento minimo di sicurezza assicurando le seguenti disposizioni:
  - a. **scenario allerta moderato:** In caso di scrivanie disposte ad isole i lavoratori non potranno stare in PdL frontali e laterali, ma esclusivamente in posizioni sfalsate a 2m di distanza. È consentito, invece, l'uso delle PdL laterali laddove le scrivanie siano disposte in maniera separata, non è consentito l'uso di PdL frontali. L'uso delle PdL assegnate ad altri lavoratori è consentito, previa autorizzazione del responsabile;
  - b. **scenario allerta elevato:** All'interno degli uffici negli open space è consentita la presenza di una sola persona. È consentito l'uso delle PdL assegnate ad altri lavoratori al fine di assicurare la presenza di una sola persona negli uffici, previa autorizzazione del responsabile. Il lavoratore è tenuto ad attenersi all'organizzazione così come predisposta dall'azienda e non è, pertanto, possibile alcuna modifica nella sistemazione. Solo in caso di necessità è consentita la presenza di più di una persona negli open space con uso della mascherina chirurgica e comunque sempre evitando le postazioni frontali.

Tutte le PdL devono essere lasciate sgombre da carte e oggetti non funzionali all'attività, al fine di facilitare le operazioni di pulizia/sanificazione giornaliere.

9. L'accesso agli ascensori sarà consentito con apposita cartellonistica. Prima di utilizzare l'ascensore usare il dispenser con prodotto igienizzante per le mani.
10. È vietato sostare nei corridoi anche per telefonare.
11. È vietato sostare negli antibagni in caso di toilette occupate.
12. È consentito l'accesso alle aree *Break* al massimo a due persona alla volta. Prima di utilizzare le *vending machines* usare il dispenser con prodotto igienizzante per le mani. È vietato sostare nei pressi delle aree.
13. È consentito l'accesso alle aree delle stampanti ad una persona alla volta. In caso di attesa alle stampanti tenere la distanza minima interpersonale di sicurezza ed evitare affollamenti.
14. Nelle aree fumo, ancorché all'aperto, mantenere la distanza minima interpersonale di sicurezza pari a 2 metri; al VPU non è consentito l'accesso a più di 3 persone nella medesima area, di cui una per ciascuna postazione di fumo, presso la torre A è consentito l'accesso all'area fumo esterna a max.2 persone.
15. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, l'organizzatore della riunione al momento della programmazione, dovrà individuare le persone per cui è necessaria la presenza, tenerne traccia in un elenco per i successivi 14 giorni e quelle che invece dovranno collegarsi in videoconferenza. L'organizzatore dovrà ridurre al minimo la partecipazione necessaria secondo le disposizioni aziendali e, comunque, garantire il distanziamento minimo interpersonale di sicurezza, nonché l'uso della mascherina chirurgica. Le sale riunioni prenotabili via easy meeting non sono accessibili.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

16. I lavoratori devono attenersi alle misure adottate dall'azienda per la mensa aziendale: in particolare, dovranno rispettare il turno assegnato per la consumazione dei pasti, le modalità di accesso e di uscita nonché le regole di comportamento all'interno dei locali, limitando il tempo di permanenza all'interno della mensa.
17. Gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile nel rispetto delle indicazioni aziendali.
18. In caso di sintomi influenzali all'interno del sito, il lavoratore deve tempestivamente contattare il numero di emergenza di sito avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Il personale che riceve la chiamata di emergenza inoltra la chiamata al presidio medico per un primo triage telefonico con il dipendente. Se a valle del triage telefonico venga individuato come eventuale caso sospetto, il lavoratore si dovrà recare immediatamente al proprio domicilio conformemente alle procedure aziendali che disciplinano l'uscita di personale, informando il proprio preposto. Il lavoratore visitato deve attenersi a quanto sopra previsto in caso di sintomi influenzali all'interno del sito da parte del visitatore.
19. In caso di utilizzo del servizio di trasporto aziendale si raccomanda di:
  - a. attenersi al precedente punto 2.
  - b. non usare il servizio in caso sintomi da infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, difficoltà respiratoria);
  - c. limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di attesa, salita e di discesa dal mezzo di trasporto, e negli spostamenti;
  - d. evitare assembramenti in fase di attesa, salita e discesa dai mezzi;
  - e. indossare correttamente la mascherina chirurgica prima della salita e a bordo dei mezzi per tutta la durata del viaggio;
  - f. igienizzare le mani in fase di salita;
  - g. evitare di sedersi nelle sedute inibite da appositi marker (vietato sedersi);
  - h. evitare a bordo il più possibile i movimenti all'interno del mezzo stesso e di viaggiare in piedi;
20. Al termine del periodo di malattia in caso di COVID-19 accertato con tampone, il lavoratore dovrà fornire certificazione medica o altro documento idoneo a comprovare la "avvenuta negativizzazione" del tampone e sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

**MISURE IGIENICO SANITARIE<sup>25</sup>**

- a) lavarsi spesso le mani o utilizzare soluzioni idroalcoliche per le mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie, come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

---

<sup>25</sup> Come da disposizioni governative

**Allegato I bis: Misure comportamentali per lo svolgimento di attività lavorative presso ambienti/siti di terzi<sup>26</sup> indoor e outdoor**

1. I lavoratori che per lo svolgimento della propria attività lavorativa, hanno anche necessità di muoversi nel territorio nazionale internazionale, e recarsi presso luoghi esterni o nella disponibilità di terzi devono attenersi, oltre alle indicazioni già emesse dall'azienda, mediante presa visione e accettazione delle misure comportamentali, di igiene e della scheda di autodichiarazione per l'ingresso nei siti Eni di cui agli allegati I e II del MERP, alle presenti misure comportamentali.
2. I lavoratori, fermo restando il rispetto della normativa emessa dalle autorità competenti a livello nazionale, o internazionale per disciplinare la mobilità all'interno del territorio nazionale nonché in ingresso e in uscita, potranno muoversi per comprovate motivazioni di lavoro, costituite da incontri necessari e indifferibili con clienti/istituzioni/terze parti. Tali incontri dovranno essere preventivamente pianificati e confermati. In alcuni casi a fronte della normativa emessa anche dalle singole autorità tali movimenti, pur ammessi, possono imporre alcune specifiche cautele quali ad esempio: la Registrazione anticipata del lavoratore presso le autorità territorialmente competenti del sito di destinazione; la sorveglianza sanitaria da parte delle autorità locali competenti in coordinamento con il Datore di Lavoro. I lavoratori sono quindi tenuti a verificare eventuali adempimenti da attuare prima della programmazione dell'attività.
3. I lavoratori sono obbligati a misurarsi autonomamente la temperatura prima di mettersi in viaggio/recarsi presso siti terzi e a rimanere presso il proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5° C o in presenza di altri sintomi influenzali, a contattare il proprio medico di medicina generale e ad avvertire il preposto.
4. I lavoratori sono obbligati a indossare la mascherina chirurgica per l'accesso e all'interno di siti di terzi, nei luoghi all'aperto anche oggetto di incontro con i terzi. I lavoratori devono avere nella propria disponibilità adeguato ricambio di mascherine.
5. Si raccomanda ai lavoratori, in caso di utilizzo di autovettura aziendale, di pool o autonoleggio, di muoversi senza la presenza di passeggeri a bordo, in caso di necessità è consentito il trasporto al massimo di un passeggero. In caso di presenza del passeggero è fatto obbligo per entrambi l'utilizzo della mascherina chirurgica.
6. Il lavoratore che utilizza auto di pool deve inoltre assicurare alla fine di ogni utilizzo la pulizia dell'interno dell'autovettura mediante la dotazione disponibile per ogni autoveicolo del pool, costituita da soluzione alcolica al 70% e carta rotolo. L'utilizzatore impiega il kit per disinfettare sterzo, cambio e superfici dell'automezzo (volante, cruscotto pulsanti, ecc.).
7. I lavoratori In caso di utilizzo di qualunque mezzo di trasporto pubblico devono attenersi alle misure di protezione definite dalle autorità competenti in materia.

---

<sup>26</sup> A titolo esemplificativo: attività commerciale, assistenza tecnica e di prodotto, attività istituzionale, giornalistica, ecc.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

8. I lavoratori sono tenuti a richiedere, prima di recarsi presso siti di terzi, le misure comportamentali/ di precauzione/procedure e dispositivi di protezione previsti e/o obbligatori per l'accesso nel sito di destinazione. Laddove presso il sito terzo siano obbligatori DPI ulteriori rispetto a quanto previsto dall'azienda il lavoratore dovrà richiedere tali DPI integrativi alla propria unità HSE di linea datoriale preliminarmente all'incontro. Preliminarmente agli incontri il lavoratore comunica, altresì, all'interlocutore, ove possibile, le misure di precauzione e DPI che adotterà durante l'incontro. I lavoratori sono obbligati a ridurre quanto più possibile la permanenza con altre persone in ambienti chiusi, mantenendo sempre la distanza minima interpersonale di sicurezza, è, altresì, necessario chiedere l'utilizzo della mascherina chirurgica anche da parte degli interlocutori terzi.
9. I lavoratori sono tenuti a limitare il numero di persone da incontrare/con cui si entra in contatto in ogni occasione lavorativa, devono altresì evitare le strette di mano o qualsiasi contatto fisico con l'interlocutore e mantenere in ogni occasione la distanza interpersonale minima di sicurezza pari ad almeno un metro.
10. I lavoratori devono utilizzare i prodotti igienizzanti per le mani forniti dall'azienda quale misura di igiene personale aggiuntiva ove non possa essere assicurato un lavaggio frequente delle mani, in particolare: prima e dopo aver toccato oggetti (es. penne, microfoni, prodotti)/apparecchiature di terzi, dopo aver maneggiato banconote/assegni o documenti cartacei, prima di entrare nel proprio veicolo, durante gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici, al termine degli incontri con e presso terzi.
11. I lavoratori una volta giunti nel sito di destinazione verificano che le misure contenute nei documenti/procedure/condivisi siano attuate: nel caso questo non si verificasse i lavoratori dovranno richiedere l'applicazione di quanto contenuto nei documenti; se ciò non avvenisse i lavoratori dovranno lasciare il luogo e rientrare alla propria sede di lavoro, dandone comunicazione al preposto.
12. In caso si manifestino sintomi influenzali durante l'attività lavorativa o di rilievo della temperatura da parte di terzi in attività di controllo qualora risulti superiore a 37,5° C, è obbligatorio recarsi immediatamente al proprio domicilio<sup>27</sup>, informare il preposto perché possa attivare l'informativa al RSPP, il medico competente e l'unità HR, e contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale.
13. I rifiuti costituiti da mascherine chirurgiche vanno conferiti nei rifiuti urbani indifferenziati al termine dell'utilizzo o secondo le normative specifiche di Paesi esteri.
14. I lavoratori qualora si trovino a dover svolgere interventi/attività lavorative all'interno di abitazioni di terzi in aggiunta alle misure sopraindicate sono tenuti a:

---

<sup>27</sup> Se il lavoratore si trova in un Paese estero attiva il servizio di assistenza sanitaria internazionale attivabile direttamente dall'interessato chiamando il numero dedicato +33 155 633 785, e fa ritorno al proprio albergo

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- a. In fase di appuntamento telefonico per programmare l'intervento/attività verificare preventivamente che all'interno dell'abitazione non siano presenti persone sottoposte a sorveglianza sanitaria isolamento fiduciario, o casi di malattia in corso; in tal caso l'intervento/attività non potrà essere svolto;
  - b. Invitare i residenti l'abitazione ad areare i locali prima che l'intervento/attività abbia inizio e a mantenere l'aerazione per tutta la durata di svolgimento dello stesso;
  - c. Effettuare l'intervento/attività limitando il numero di addetti, mantenendo una distanza minima pari ad almeno 2 metri da altri utenti eventualmente presenti nel locale;
  - d. prima di accedere all'interno dell'abitazione calzare sopra scarpe monouso o a detergere le calzature (tomaia e suola) con apposita soluzione sanificante;
  - e. indossare guanti monouso, disinfettando le mani con gel o spray disinfettante, indossando una mascherina di tipo filtrante FFP2;
  - f. Al termine dell'attività provvedere alla sanificazione delle apparecchiature oggetto dell'intervento, per le parti sanificabili; dismettere le sopra scarpe, il filtro facciale FFP2 e guanti monouso utilizzati. La dismissione dei suddetti dispositivi utilizzati per l'intervento deve avvenire tramite la raccolta in un idoneo contenitore da mantenere sigillato e il successivo conferimento in apposito contenitore presso la sede di lavoro. Gli occhiali eventualmente utilizzati nel corso dell'intervento dovranno essere sanificati.
15. I lavoratori sono tenuti a tenere traccia dei luoghi visitati e degli interlocutori incontrati per ragioni di lavoro e delle relative date, così da agevolare l'identificazione di possibili contatti nell'eventualità di contagio da SARS Cov-2 qualora confermato.
16. Con riferimento ad eventuali pernottamenti i lavoratori sono tenuti ad attenersi alle disposizioni aziendali vigenti. Il lavoratore è tenuto a osservare tutte le misure di distanziamento sociale e di igiene personale quali misure prioritarie di tutela della propria salute correlate al pernottamento.

Allegato II – Scheda di “Autodichiarazione” per l’ingresso nei siti Eni<sup>28</sup>

Luogo _____ data    /    /    ora _____
---

<b>GENERALITÀ</b>		
Cognome	Nome	Azienda

## DICHIARA:

**I) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:**

**a) DOVRA' ASTENERSI DAL RECARSI AL LAVORO, OVVERO DI ACCEDERE AL SITO ENI:**

1. se attualmente **risulta positivo al virus Sars-Cov-2** e fino a quando, al termine del periodo di malattia, non sia stato sottoposto a visita medica di sorveglianza sanitaria da parte del proprio medico competente a cui dovrà fornire-certificazione medica, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dall' Azienda Sanitaria territoriale, da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone;
2. se attualmente è sottoposto alla **misura della quarantena/isolamento fiduciario** per qualunque motivo;
3. **se caso sospetto<sup>29</sup> e in attesa di effettuare un accertamento diagnostico** per rilevazione positività Sars-Cov-2 (es. tampone PCR, antigenico, accertamento radiologico) o **in attesa di ricevere il referto a seguito dell'accertamento diagnostico** per rilevazione positività Sars-Cov-2 (tampone PCR);
4. se ha **ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un proprio contatto<sup>30</sup>** con casi **probabili<sup>31</sup> o confermati da malattia** infettiva diffusiva **covid-19** nei 14 giorni antecedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione e, comunque, anche successivamente alla sottoscrizione della stessa, ogni qualvolta ricorrano i presupposti sopra indicati;
5. se ha **effettuato transiti o soggiorni** in Paesi segnalati come “a rischio” dal Ministero della Salute nei 14 giorni antecedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione e, comunque, anche successivamente alla sottoscrizione della stessa, ogni qualvolta ricorrano i presupposti sopra indicati.

<sup>28</sup> Valida anche per lo svolgimento di attività lavorative presso ambienti/siti di terzi indoor e outdoor

<sup>29</sup> Ovvero caso possibile, cioè che presenta uno dei seguenti sintomi: i) tosse, ii) febbre, iii) dispnea, iv) esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia.

<sup>30</sup> Contatto ad alto rischio c.d. “contatto stretto” e/o contatto a basso rischio di caso positivo o sospetto a variante (VOC) non 202012/01 (c.d. variante inglese)

<sup>31</sup> Per caso “probabile” si intende una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico, oppure una persona che soddisfi i criteri radiologici.

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

Sono fatte salve le ipotesi previste dalla normativa tempo per tempo vigente (es. situazioni in cui non è richiesta sorveglianza/isolamento fiduciario, ovvero in cui sia richiesto il test molecolare o antigenico da effettuarsi per mezzo di tampone e che lo stesso abbia esito negativo);

6. se ha **conviventi** che si trovino in una o più delle fattispecie sopra descritte;
  
7. se si è stati in **contatto stretto**<sup>32</sup> con casi confermati da malattia Covid-19 nei 10 giorni antecedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione, in assenza di test molecolare o antigenico negativo al termine del decimo giorno; e comunque anche successivamente alla sottoscrizione della stessa, ogni qualvolta ricorrano i presupposti sopra indicati;
  
8. se **non si è sottoposto al test diagnostico (antigenico o molecolare) con esito negativo**:
  - al termine del decimo giorno di quarantena, qualora risulti contatto di caso probabile/confermato;
  - al termine della disposizione dell'autorità sanitaria nel caso in cui il convivente sia "contatto di caso confermato";
  - al termine dei ventuno giorni, di cui almeno gli ultimi sette giorni senza sintomi, nel caso sia stato positivo di lungo termine.
  
9. In presenza dei seguenti sintomi:
  - temperatura corporea superiore a 37,5°C
  - tosse
  - difficoltà respiratoria

In presenza di uno degli stessi, devo rimanere presso il proprio domicilio e avvertire tempestivamente il proprio medico curante.

---

<sup>32</sup> Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19  
LD HR BP/NR**

**b) L'INGRESSO AL SITO É IN OGNI CASO INIBITO SE:**

- è accertata, mediante rilevazione all'ingresso del sito, una temperatura corporea superiore a 37,5°C.

**c) OVE SI MANIFESTINO, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, SINTOMI DI CUI AL PUNTO A) 7 CHE PRECEDE, DOVRA' PORRE IN ESSERE LE SEGUENTI CONDOTTE:**

- all'interno dei siti del Gruppo Eni, contattare immediatamente il numero di emergenza di sito per l'avvio del primo triage telefonico e, nel caso venga individuato come eventuale caso sospetto, recarsi immediatamente al proprio domicilio conformemente alle procedure aziendali che disciplinano l'uscita di personale dal sito, informando il preposto a valle del triage telefonico;
- presso ambienti/siti di terzi indoor e outdoor, attenersi alle misure comportamentali per lo svolgimento di attività lavorative presso ambienti/siti di terzi indoor e outdoor;

**II) DI IMPEGNARSI A:**

1. con il massimo scrupolo, ad adeguare i comportamenti alle misure comportamentali, igienico sanitarie ed informative allegate alla presente scheda, e alle misure previste dagli attuali e futuri provvedimenti nazionali e regionali. nonché a collaborare con i suoi colleghi per la massima e reciproca sensibilizzazione al rispetto di tali misure.
2. indossare le mascherine consegnate dall'azienda all'interno dei siti del gruppo Eni e presso ambienti siti di terzi indoor e outdoor di lavoro, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'informativa sul corretto utilizzo allegata alla presente scheda.
3. segnalare al Datore di Lavoro, anche tramite le funzioni specialistiche di supporto alla linea datoriale (RSPP, Medico Competente di sito), qualsiasi situazione di pericolo, di cui sono a conoscenza, per la salute sui luoghi di lavoro di tutto il personale ivi operante.
4. nel caso di uso dei mezzi di trasporto pubblici o comunque diversi da quelli personali privati per il raggiungimento del luogo di lavoro, a rispettare le misure di tutela e le indicazioni previste dall'autorità pubblica (es., indossare mascherina, mantenere il distanziamento sociale, ecc.).
5. sottoscrivere per presa visione e accettazione la corrente informativa al primo accesso nei locali aziendali, anche dopo un periodo di malattia o ogniqualvolta l'azienda lo richieda (es. successivamente a periodi di ferie, congedi, accessi occasionali, o in seguito a futuri aggiornamenti necessari per l'adeguamento a disposizioni nazionali e regionali, ecc....).

**Firma per presa visione e accettazione della corrente informativa**

---

**Allegato III – Linee guida per la gestione dei lavoratori fragili ai sensi e per gli effetti della normativa covid**

Le presenti linee guida troveranno applicazione fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario sul territorio nazionale.

Di seguito le indicazioni per la mappatura e gestione dei soggetti che presentano patologie rilevanti ai fini dell'individuazione quali lavoratori fragili ai sensi e per gli effetti della normativa Covid.

Al fine di definire il rientro in servizio, anche parziale, nel luogo di lavoro e, necessariamente, per tutto il personale già operativo sul luogo di lavoro:

- Il Datore di Lavoro (DL) monitora l'efficacia della comunicazione ed informazione effettuata (messaggi email, cartellonistica, intranet, MyEni, ecc.) ed indirizzata a tutti i dipendenti, enfatizzando l'importanza del coinvolgimento diretto del dipendente come parte attiva del processo. In particolare, tutti i dipendenti sono informati del fatto che, qualora dovessero esserci condizioni di "fragilità", sono tenuti ad attivarsi per richiedere al proprio medico di medicina generale (MMG) un certificato che il dipendente stesso trasmetterà direttamente al MC.
- Contestualmente la funzione HR predispone un elenco del personale che rientra in servizio, anche parziale, e del personale già presente nel luogo di lavoro, che sottopone al Medico Competente (MC).
- Il MC verifica le informazioni disponibili sulle cartelle sanitarie del personale comunicato da HR al fine di valutare eventuali situazioni di fragilità tenendo altresì conto della mansione svolta da ciascun lavoratore. Inoltre, il MC, laddove necessario, si confronta con il MMG dei dipendenti che hanno inviato certificazione di fragilità.
- Ove il MC non rilevi alcuna situazione di fragilità, comunica tale esito ad HR che procederà ad autorizzare il lavoratore ad accedere nei siti aziendali;
- Ove il MC valuta il lavoratore come soggetto "fragile", approfondisce con il dipendente telefonicamente (o tramite visita medica di sorveglianza eccezionale) la situazione e, se confermata, gliene dà comunicazione scritta (email), precisando altresì che seguirà comunicazione da parte di HR sulle modalità di prosecuzione dell'attività lavorativa.
- Comunicata la valutazione al dipendente, il MC trasferisce i nominativi dei soggetti "fragili" alla funzione HR in modo tale da consentire a quest'ultima di comunicare al dipendente le modalità operative che saranno adottate:
  - eseguire la prestazione in Smart Working straordinario al proprio domicilio, ove la mansione sia compatibile con tale modalità di lavoro.
  - nei casi in cui la modalità Smart Working non sia applicabile, il DL procede, unitamente al MC e al RSPP, con una valutazione delle possibili misure di gestione del rischio che possano

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

essere implementate affinché il dipendente sia posto in condizioni di sicurezza compatibili con la sua fragilità e, pertanto, con un livello di rischio analogo/non superiore a quello che avrebbe al proprio domicilio. La valutazione delle misure verrà eseguita, oltre che in collaborazione con RSPP e MC, anche con il Responsabile HR. Il Responsabile di Unità potrà a sua volta collaborare sotto il profilo della compatibilità delle stesse con l'attività di lavoro specifica. Una volta identificate, le misure verranno comunicate in forma scritta al dipendente da parte della funzione HR e saranno oggetto di monitoraggio periodico da parte del Responsabile di Unità, RSPP e MC.

- Laddove, a seguito delle verifiche congiunte di HR, RSPP, MC e Responsabile di Unità, non sia possibile implementare le misure di gestione del rischio nel luogo di lavoro (e la mansione non sia eseguibile in Smart Working), il MC dichiara l'inidoneità temporanea alla mansione dandone comunicazione all'interessato e al DdL.
- Per i soggetti qualificati "fragili" il MC imposta un programma di sorveglianza sanitaria straordinaria (ad es. incrementando la periodicità dei controlli) al fine di poter verificare e rivalutare la situazione complessiva e le misure adottate.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali misure di gestione del rischio che possono essere proposte e valutate:

- Organizzazione di un servizio di trasporto supplementare onde evitare l'utilizzo promiscuo di veicoli all'interno delle aree operative;
- Assegnazione di servizi igienici dedicati;
- Assegnazione di DPI specifici (mascherina FFP2, guanti, occhiali, etc);
- Organizzazione di modalità idonee per la consumazione pasto in ufficio o in altro luogo assegnato diverso dalla mensa comune;
- Rinforzare la comunicazione verso il lavoratore circa l'importanza di aderire alle misure di prevenzione generale in merito al COVID-19, con particolare riferimento a:
  - Evitare assembramenti;
  - Divieto di partecipare a riunioni in presenza;
  - Divieto di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro-casa;
  - Lavaggio frequente delle mani/utilizzo di igienizzante per le mani;
  - Uso di mascherine assegnate;
  - Evitare di presentarsi al lavoro se si presentano dei sintomi (Temperatura oltre 37.5°C, tosse, difficoltà respiratoria, ecc.);

Notifica immediata alla comparsa dei sintomi sopramenzionati mentre ci si trova nel posto di lavoro.

**Allegato IV – Protocolli operativi di presa in carico di casi sospetti nel presidio sanitario di linea datoriale**

**Protocollo operativo per la presa in carico del caso sospetto di COVID-19 presso il presidio Resnati- viale De Gasperi 5/A**

Il team di primo soccorso prenderà in carico il paziente.

Il personale medico identificherà il potenziale sospetto clinico tenendo conto dei segni e dei sintomi del pz (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie...), importante sarà indagare sulla la presenza di viaggi in Cina negli ultimi 14 giorni (periodo di incubazione del virus) e alle possibili frequentazioni a rischio di contagio.

In caso di anamnesi positiva:

1. Saranno adottate tutte le misure igienico sanitarie (uso di DPI) e il trasferimento in URGENZA a al Pronto Soccorso IRCC San Raffaele del paziente.
2. Il paziente sarà dotato di mascherina per la protezione delle vie respiratorie, salvo complicazioni importanti delle vie respiratorie che prevedono l'uso di O2.
3. il Medico allerterà la centrale operativa del trasporto del potenziale soggetto infetto – che attiverà un percorso protetto – per la presa in carico del U.O. malattie infettive.
4. Il medico di presidio compilerà la specifica segnalazione che trasmetterà all'organo di vigilanza ATS.
5. H San Raffaele Resnati darà comunicazione al responsabile del servizio salute e igiene ENI per l'identificazione dei contatti a rischio sul luogo di lavoro e per le azioni di competenza.
6. Nel caso in cui il passaggio del soggetto sia avvenuto attraverso il presidio di primo soccorso, saranno identificati tutti contatti a rischio (COGNOME - NOME - TELEFONO).
7. Altre azioni in caso di positività clinica accertata, saranno coordinate dell'organo di vigilanza ATS.

**Allegato V – Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Eni (la "Società" o il "Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali raccolti nell'ambito delle procedure organizzative finalizzate a implementare, negli ambienti di lavoro e aziendali non sanitari, efficaci misure di prevenzione per contrastare l'epidemia di COVID-19 in ottemperanza, oltreché (ove applicabile) agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla normativa emergenziale .

La presente informativa è applicabile a tutte le categorie di interessati che fanno accesso, a vario titolo, ai locali aziendali della Società (e.g. dipendenti, collaboratori, personale di fornitori terzi, visitatori).

**1. Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è eni spa, con sede legale in p.le Mattei 1 Roma, Codice Fiscale 00484960588 Part. IVA 00905811006.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti: eni spa via emilia 1, 20097 San Donato Milanese (MI). Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti: [dpo@eni.com](mailto:dpo@eni.com). **Responsabile della protezione dei dati.** Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [dpo@eni.com](mailto:dpo@eni.com).

**2. Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [dpo@eni.com](mailto:dpo@eni.com).

**3. Finalità del trattamento e relativa base giuridica**

*Finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 – trattamento necessario per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020*

I Suoi dati personali saranno trattati, senza la necessità del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per prevenire il contagio all'interno dei locali aziendali, in conformità alla normativa applicabile (con particolare riferimento al DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.) oltreché al Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 e ss.mm. In questo ambito, alle attività produttive e alle attività professionali è infatti stata prescritta l'implementazione di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, raccomandando l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale.

I protocolli anti-contagio adottati dalla Società richiedono il trattamento di dati personali (e.g. dati relativi all'esposizione a situazioni di rischio) e di categorie particolari di dati personali (e.g. dati relativi alla sintomatologia da COVID-19), raccolti sia con modalità manuali/cartacee, sia con soluzioni tecnologiche (e.g. attraverso la raccolta di autodichiarazioni e/o con termometri a infrarossi o termoscanner).

Il trattamento di tali dati è necessario per adempiere ad obblighi di legge (in particolare, quelli previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 e ss. mm. e – ove applicabile – dalla normativa giuslavoristica) e per motivi di

## **Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**

### **LD HR BP/NR**

interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (v. art. 6 par. 1 lettera c e art. 9 par. 1 lettere b), g) ed i) del GDPR).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, per i medesimi motivi: un eventuale rifiuto comporterà il diniego all'accesso alla sede aziendale.

#### **4. Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento.

Nei limiti in cui sia necessario al perseguimento delle finalità indicate al punto **3** (e, quindi, in forza delle medesime basi giuridiche), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, quali:

- personale medico-sanitario e competenti autorità sanitarie e pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa nazionale o comunitaria e, in particolare, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria per la ricostruzione della catena degli eventuali contatti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19. Tali soggetti agiranno come titolari autonomi del trattamento;
- personale in servizio presso la reception e la guardiana, in forza di specifiche istruzioni impartite dal Titolare anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali con i terzi fornitori dei relativi servizi di accoglienza e sorveglianza, che agiranno quali responsabili del trattamento;
- società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero tra queste le società sottoposte a comune controllo, limitatamente agli aspetti e agli ambiti di rispettiva competenza, relativamente alla eventuale prestazione di servizi strumentali alle attività di trattamento svolte (in particolare, nel caso di servizi prestati a livello centralizzato per esigenze amministrativo/contabili/organizzative). Tali soggetti agiranno quali responsabili del trattamento, sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali;

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità per le quali vengono trattati.

#### **5. Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE")**

Per le finalità indicate al punto **3**, i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo.

#### **6. Periodo di conservazione dei dati**

I Suoi dati non verranno registrati, salvo che ciò sia necessario, limitatamente al personale dipendente, per confermare il motivo di un eventuale diniego di accesso alla sede aziendale. In questo caso, verranno conservati per un periodo non superiore a quello della durata dello stato di emergenza. Si precisa che, laddove raccolto, non verrà comunque registrato e conservato il dato della temperatura rilevata, ma solo il dato consistente nel superamento della soglia prevista dalle procedure adottate dal Titolare (37,5°C).

**7. Diritti degli interessati**

In qualità di interessato, Le sono riconosciuti (laddove applicabili) i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto **3**: (i) il diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali informazioni, nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento e dei soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati; (ii) il diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati, la cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito; (iii) il diritto di opposizione al trattamento; e (iv) il diritto di limitazione del trattamento e di richiedere la portabilità dei dati.

Nei casi previsti, può esercitare i diritti sopra elencati scrivendo in qualsiasi momento al Titolare, agli indirizzi indicati al punto **1**, o al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo di posta elettronica [dpo@eni.com](mailto:dpo@eni.com).

La legge Le riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora dovessi ravvisare una violazione dei Suoi diritti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

**Allegato VI – Caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale**

**Maschere FFP2** (*Standard EN 149:2001 + A1:2009*): *dispositivi di protezione individuale monouso senza valvole*

<b>Tipologia</b>	<b>FFP-2 – NR</b>
<b>Categoria III</b>	<b>Marcatura CE Regolamento UE 2016/425</b>

**Maschere chirurgiche** (*Standard EN 14683:2019+AC:2019*): *dispositivi medici assimilati a DPI*

<b>Tipologia: Classe 1; Tipo 1; monouso</b>	<b>Marcatura CE: Direttiva 93/42/CEE; per l'Italia D. Lgs 46/97</b>
---	---

**Tute di protezione**

Tute protettive conformi alla normativa tecnica UNI EN 14126:2004, classe 4B/5B/6B

**Guanti monouso**

I guanti monouso non sterili quali dispositivi medici di classe 1, Tipo 1, marcati CE ai sensi della norma EN 455-1,2,3,4


**Occhiali con protezione laterale o visiere**

Gli occhiali di protezione e le visiere sono DPI secondo quanto disciplinato dal Regolamento UE 2016/425 con marcatura CE. Inoltre, essi dovranno essere certificati secondo la norma EN166: 2011. Le montature dei protettori dell'occhio devono essere marcate con il campo di utilizzo.

**Allegato VII – Corretto utilizzo delle Mascherine**

**A) Mascherine Chirurgiche**

- i. Prima di indossare la mascherina chirurgica, lavarsi accuratamente le mani con acqua calda e sapone o con una soluzione alcolica.
- ii. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri.
- iii. Indossare la mascherina con il lato colorato verso l'esterno. Assicurarsi che la mascherina chirurgica copra il naso e la bocca completamente. Le pieghe sullo strato superiore della maschera si devono abbassare per coprire il mento, e il nastro metallico deve essere fissato sopra il naso. Gli elastici devono essere fissati dietro le orecchie, oppure i nastri devono essere annodati dietro la testa sopra le orecchie e dietro al collo sotto le orecchie (figura). Evitare di toccare la maschera una volta indossata.
- iv. Non indossare più mascherine sovrapposte.
- v. Quando la mascherina diventa umida, va sostituita con una nuova e non deve essere più riutilizzata. Mettere una nuova maschera subito se quella in uso si bagna, si sporca o danneggia in alcun modo.
- vi. Dopo aver utilizzato la maschera, rimuoverla con attenzione prendendola dall'elastico senza toccare la parte anteriore della mascherina, e gettarla in apposito contenitore messo a disposizione dell'azienda.
- vii. È possibile mantenere l'uso della stessa mascherina chirurgica per un numero limitato di ore (4 ore consecutive), purché la mascherina non sia danneggiata, contaminata o umida.



### B) Semi-maschere con filtro FFP2/

Si riportano di seguito le indicazioni di massima per il corretto utilizzo delle semi-maschere filtranti. Per informazioni più dettagliate fare sempre riferimento alle specifiche istruzioni fornite con il DPI dal fabbricante

- i. Prima di indossare la mascherina, lavarsi accuratamente le mani con acqua calda e sapone o con una soluzione alcolica.
- ii. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri.
- iii. Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.
- iv. Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.
- v. Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.
- vi. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.
- vii. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.
- viii. In caso di disponibilità limitata, è possibile mantenere l'uso della stessa mascherina, purché non sia danneggiata, contaminata o umida. I filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 8 ore al massimo.



Figura 1- Come indossare un facciale filtrante FFP2, FFP3 Fonte: Assosistema

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19  
LD HR BP/NR**

**Allegato VIII – Scheda Informativa - Comunicazione ai fornitori - Emergenza Covid-19**

In risposta all'emergenza Covid-19, il Gruppo Eni sta operando in accordo con le disposizioni emanate dalle autorità competenti e le prescrizioni del protocollo condiviso tra le parti sociali del 6 aprile 2021 *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”*, per la gestione del rischio sanitario, e ha intrapreso tutte le azioni necessarie per garantire la continuità, in sicurezza, delle attività dei propri siti operativi ed industriali, sull'intero territorio nazionale.

Tali azioni si rendono necessarie con particolare riferimento alle attività rientranti tra quelle di interesse strategico per l'Italia, ivi incluse quelle poste in essere per garantire l'approvvigionamento energetico del Paese, delle quali deve essere assicurata l'operatività.

In tale contesto, è necessario che venga garantita la continuità della vostra prestazione presso le Sedi Direzionali Eni HR/BP NR anche con lavoro a distanza.

*[in alternativa a seconda delle valutazioni del contratto sostituire con la frase seguente]*

In tale contesto, è necessario che venga garantita la continuità della vostra prestazione/servizio presso le Sedi Direzionali Eni HR/BP NR che, in considerazione della natura della stessa, non potrà essere erogata se non in presenza fisica nel sito di interesse.

*Fermo restando quanto previsto nel Contratto di appalto nr ....., Vi chiediamo pertanto di astenervi dall'interrompere l'esecuzione del/i contratto/i di servizi/lavori a Voi assegnati, che dovrà/dovranno essere prestato/ii regolarmente [in caso di siti classificati a rischio di incidente rilevante inserire: “; anche in considerazione della circostanza che il sito è classificato a rischio di incidente rilevante].*

Si fa presente che per Eni la tutela dell'integrità e della salute di tutte le persone che operano nei suoi siti è di primario interesse e che nell'ambito dell'emergenza Covid-19 sono state adottate tutte le misure e le precauzioni previste dalle autorità competenti e dal citato protocollo condiviso tra le parti sociali del 6 aprile 2021 (es. misure comportamentali, distanziamento di sicurezza, uso mascherine chirurgiche e igiene personale, sanificazione, pulizie straordinarie, predisposizione di dispenser igienizzanti, adozione di misure di Smart Working ove possibile, misurazione della temperatura all'ingresso).

Al riguardo, è richiesta la massima collaborazione di tutti fornitori di Eni e delle sue società, nonché dei loro dipendenti e collaboratori, i quali sono tenuti anch'essi a realizzare comportamenti volti a minimizzare il rischio di contagio in coerenza con dette prescrizioni.

Per tale motivo, Vi chiediamo di ricordare a tutti i vostri lavoratori che è obbligatorio **rimanere presso il proprio domicilio e astenersi dall'ingresso/svolgimento del servizio nei luoghi di lavoro (compresi i siti del Gruppo Eni)**, nei seguenti casi:

1. In presenza dei seguenti sintomi:

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

- temperatura corporea superiore a 37,5°C;
  - tosse;
  - difficoltà respiratoria,
2. se attualmente **risulta positivo al virus Sars-Cov-2** e fino a quando, al termine del periodo di malattia, non sia stato sottoposto a visita medica di sorveglianza sanitaria da parte del proprio medico competente a cui dovrà fornire-certificazione medica, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dall' Azienda Sanitaria territoriale, da cui risulti l'"avvenuta negativizzazione" del tampone;
  3. **se caso sospetto**<sup>33</sup> e in attesa di effettuare un accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (es. tampone PCR, antigenico, accertamento radiologico) o in attesa di ricevere il referto a seguito dell'accertamento diagnostico per rilevazione positività Sars-Cov-2 (tampone PCR);
  4. se attualmente è sottoposto alla **misura della quarantena/isolamento fiduciario** per qualunque motivo;
  5. se ha **ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un proprio contatto**<sup>34</sup> con casi **probabili**<sup>35</sup> o **confermati da malattia** infettiva diffusiva **covid-19** nei 10 giorni antecedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione e, comunque, anche successivamente alla sottoscrizione della stessa, ogni qualvolta ricorrono i presupposti sopra indicati;
  6. se ha **effettuato transiti o soggiorni** in Paesi segnalati come "a rischio" dal Ministero della Salute nei 14 giorni antecedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione e, comunque, anche successivamente alla sottoscrizione della stessa, ogni qualvolta ricorrono i presupposti sopra indicati. Sono fatte salve le ipotesi previste dalla normativa tempo per tempo vigente (es. situazioni in cui non è richiesta sorveglianza/isolamento, ovvero in cui sia richiesto il test molecolare o antigenico da effettuarsi per mezzo di tampone e che lo stesso abbia esito negativo);
  7. se ha **conviventi** che si trovino in una o più delle fattispecie sopra descritte;
  8. nel caso di **contatto con una persona affetta da COVID-19** nei 10 giorni precedenti la prestazione che richiede la presenza fisica nel sito di interesse, o nel caso di ricorrenza di altre situazioni di rischio da contagio per come individuate dalle competenti autorità pubbliche e sanitarie.
  9. **se non si è sottoposto al test diagnostico (antigenico o molecolare) con esito negativo**,
    - a. al termine del decimo giorno di quarantena, qualora risulti contatto di caso probabile/confermato;
    - b. al termine della disposizione dell'autorità sanitaria nel caso in cui il convivente sia "contatto di caso confermato";
    - c. al termine dei ventuno giorni, di cui almeno gli ultimi sette giorni senza sintomi, nel caso sia stato positivo di lungo termine.

Inoltre, nel caso in cui un lavoratore contrattista dovesse presentare sintomi, è necessario che:

- avvisi il proprio medico curante;
- in caso di presenza in sito, il contrattista avvisi telefonicamente il proprio gestore del contratto, che, a sua volta, informerà l'RSPP Eni e il medico Eni responsabile per l'emergenza sanitaria per avviare le idonee misure da attuare;
- nel caso in cui la presenza in sito sia avvenuta nei giorni precedenti ai sintomi, il Datore di Lavoro, deve avvisare il gestore Eni e inviare e-mail alla Mbx\_Fornitori\_Eni\_Coronavirus

---

<sup>33</sup> Ovvero caso possibile, cioè che presenta uno dei seguenti sintomi: i) tosse, ii) febbre, iii) dispnea, iv) esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia.

<sup>34</sup> Contatto ad alto rischio c.d. "contatto stretto" e/o contatto a basso rischio di caso positivo o sospetto a variante (VOC) non 202012/01 (c.d. variante inglese)

<sup>35</sup> Per caso "probabile" si intende "un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus"

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

<Fornitori\_Eni\_Coronavirus@eni.com> della Funzione Procurement<sup>36</sup>, nonché collaborare con le autorità sanitarie per aver cura di segnalare i potenziali contatti avuti nel sito del Gruppo Eni.

Si ricorda, inoltre, di comunicare al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale eventuali situazioni di rischio da contagio.

Resta fermo l'obbligo ulteriore da parte di ciascun lavoratore di segnalare al proprio Datore di Lavoro qualsiasi situazione di pericolo, di cui è a conoscenza, per la salute sui luoghi di lavoro di tutto il personale ivi operante.

La presente comunicazione da voi controfirmata per conferma del rispetto dei punti soprariportati, nonché del fatto che tali punti sono stati portati da voi all'attenzione del vostro personale impiegato per l'esecuzione del contratto con le pertinenti società del Gruppo Eni, dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione e dovrà essere rinnovata ad ogni variazione dei lavoratori impiegati nell'appalto. Potrà altresì essere richiesta una nuova sottoscrizione nel caso di aggiornamenti della presente comunicazione, apportati per tenere conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili, nonché delle pertinenti ed applicabili disposizioni nazionali e regionali.

**Firma per presa visione da parte del Datore di Lavoro Appaltatore**

---

<sup>36</sup> Informazioni in forma anonima e aggregata

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

**Allegato IX - Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro**

Ai fini del presente documento s'intende:

**Pulizia** - l'insieme delle operazioni che hanno la finalità di rimuovere la sporcizia dalle superfici ambientali mediante spolveratura o dove applicabile mediante l'utilizzo di acqua e detergente.

**Sanificazione** – l'insieme di procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Nella tabella che segue viene riportato il piano e la periodicità delle attività di pulizia e sanificazione negli ambienti di lavoro (sedi direzionali, sedi uffici) con presenza di personale all'interno degli edifici.

Negli edifici/ambienti/luoghi di lavoro mantenuti chiusi senza accesso di persone, le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno essere condotte almeno ogni 30 giorni. Prima della riapertura di edifici/ambienti/luoghi di lavoro dovranno essere svolte le operazioni di pulizia e sanificazione per tutti gli ambienti indicati nella tabella, e dovrà essere adottata la relativa frequenza di tali operazioni.

Le frequenze delle attività di pulizia e sanificazione potranno essere ulteriormente adeguate sulla base di situazioni/esigenze sito specifiche da valutare caso per caso (personale che opera in turno, in orario notturno e/o festivo, sale controllo, ecc.).

Le attività di applicazione di prodotti disinfettanti devono essere effettuate in orari nei quali l'impianto di ventilazione primaria è in funzione o comunque garantendo adeguata ventilazione degli ambienti prima dell'occupazione degli stessi da parte degli utilizzatori.

<b>Pulizie edifici</b>	<b>Frequenza - pulizie e sanificazioni</b>
Maniglie, interruttori di tutti gli uffici/piani	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina)
Postazioni di lavoro, tastiere, schermi touch, mouse	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina) per le postazioni utilizzate
Bocchette ventilazione aria primaria	Sanificazione mensile
Griglie aspirazione fan-coil	Sanificazione giornaliera se mobiletti a pavimento, settimanale se a soffitto (con minore rischio di accumulo polvere)
Fotocopiatrici (zona pulsanti)	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina)
Sale Posta	Sanificazione giornaliera dei banconi/scaffali /tavoli + sanificazione 3 volte settimana del pavimento non moquette (1 volta a settimana per pavimenti moquette)
Reception	Sanificazione giornaliera del bancone + sanificazione 3 volte settimana del pavimento non moquette (1 volta a settimana per pavimenti moquette)
Pulsantiere sbarco ascensori hall	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina) + 3 ripassi giornalieri (metà mattina, prima del pranzo e dopo il pranzo)

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

Pulsantiera sbarco ascensori ai piani	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina) + 2 ripassi giornalieri (metà mattina, metà pomeriggio)
Pulsantiera interne ascensori	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina) + 2 ripassi giornalieri
Ascensori (interno)	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina)
Pavimenti moquette	Pulizia giornaliera + sanificazione settimanale con prodotti specifici
Pavimenti non moquette	Lavaggio 2 volte alla settimana con prodotti disinfettanti
Corrimano scale	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina) + 1 ripasso
Sale Riunioni controllate	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina) + 1 ripasso
Aule di formazione	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina) + 1 ripasso
Auditorium/sale conferenze	Sanificazione prima dell'evento e al termine dell'evento
Archivi aperti al pubblico, biblioteche, aree museali ecc.	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina) + 1 ripasso ( se presenti visite)
Scale	Sanificazione settimanale
Bagni	Sanificazione giornaliera (serale o prima mattina) + 2 ripassi
Area break (distributori food e bevande)	Sanificazione una volta al giorno (abbinato a gel sanificante in tutte le aree break)
Area break (ambiente)	Sanificazione giornaliera

**Dispenser igienizzanti per le mani:**

- hall e ingressi delle sedi direzionali;
- davanti agli ingressi degli ascensori ad ogni piano;
- aree Break;
- ingressi mense.
- aule di formazione
- auditorium/sale convegni
- sale riunioni controllate
- archivi aperti al pubblico, biblioteche, aree museali, ecc.

**Allegato X - Modalità e indicazioni da adottare nella gestione e conduzione degli impianti aeraulici**

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza Covid, nel presente documento vengono date indicazioni circa le misure tecnico/operative da adottare per la corretta gestione/manutenzione degli impianti che si integrano con le attuali procedure manutentive.

Riferimenti:

- Documento dell'Istituto Superiore di Sanità – Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020 del 25 maggio 2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”;
- Documenti emessi nella sezione “Covid-19” dell'AICARR Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione;
- Documento dell'Istituto Superiore di Sanità – Rapporto ISS COVID-19 n.33/2020 del 25 maggio 2020 “Indicazioni sugli impianti di ventilazione / climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”;
- Documento dell'Istituto Superiore di Sanità - Rapporto ISS COVID-19 n.21/2020 del 3 maggio 2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19”.

**IMPIANTI AERAULICI**

**Conduzione impiantistica**

Unità di trattamento aria e unità terminali (es. ventilconvettori e fan coil)

Si richiede l'effettuazione di una mappatura per ogni circuito della tecnologia di ricircolo eventualmente adottata.

In questo periodo di emergenza, per eliminare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.), ove possibile, occorre eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria.

Nei casi in cui risulta impossibile escludere completamente il ricircolo dell'aria, si raccomanda comunque di mantenere il flusso di ricircolo al minimo tecnicamente possibile e di provvedere con cadenza trimestrale ad una sanificazione delle sezioni di impianto dove avviene il mescolamento delle masse d'aria con soluzioni nebulizzate con proprietà antibatteriche e disinfettanti.

Nei casi dove il “ricircolo” non avviene mediante mescolamento diretto di aria di recupero proveniente dagli ambienti e aria proveniente dall'UTA (es. sezioni di scambio termico senza miscelazione dei fluidi), non vanno adottate altre misure.

È buona regola garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro, aprendo ove possibile, con maggiore frequenza le finestre.

Negli edifici dotati di ventilazione forzata tale da consentire il ricambio d'aria con l'esterno, gli impianti di ventilazione devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24 (7 giorni su 7).

Ove possibile, durante le ore notturne e in assenza del personale, è ammesso decrementare i tassi di ventilazione ed escludere e/o limitare il trattamento termico dell'aria (raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione, umidificazione).

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

Si raccomanda l'effettuazione di valutazioni in base alle condizioni climatiche, la circolazione di aria naturale non trattata termicamente (dove applicabile per la conformazione degli impianti e dei relativi sistemi di gestione) è raccomandata nelle stagioni intermedie nelle quali la temperatura dell'aria nei periodi di mancata occupazione degli edifici è inclusa nel range 16°C-26°C. Nei periodi invernale, estivo (e nei periodi con elevato tasso di umidità), si suggerisce di tenere in funzione le sezioni di trattamento per evitare situazioni problematiche alla riapertura degli uffici.

In presenza di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni ecc) ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria.

Nella conduzione degli impianti si rende opportuna l'adozione di accorgimenti operativi finalizzati al contenimento dei rischi legati all'interazione tra i getti d'aria formati durante l'esercizio degli impianti di ventilazione con le emissioni dovute alla respirazione dei soggetti occupanti gli ambienti.

Nella tabella che segue vengono schematizzate le misure da adottare nell'ipotesi di conduzione degli impianti secondo le indicazioni di diffusività del virus definite dal DM Salute del 30/04/2020.

I valori della velocità dell'aria indicati nella tabella sono definiti in coerenza con i valori limite indicati da ISS ai fini del contenimento del rischio Covid, i valori della normativa tecnica di riferimento potrebbero comunque essere differenti e disciplinati con altra modalità di controllo/azione correttiva (es. monitoraggi ambientali indoor).

Dove si rendesse necessario provvedere ad una misura delle velocità dell'aria in ambiente per mancanza di adeguate informazioni storiche circa i rilievi svolti nelle consuete modalità di monitoraggio degli ambienti indoor, per il posizionamento della strumentazione di misura si deve fare riferimento alla Norma UNI 10339 effettuando il rilievo in uno o più punti del c.d. "volume convenzionalmente occupato" a distanza di 0,6 metri dalle pareti dell'ambiente in oggetto e ad una altezza compresa tra 1,25 metri e 2,0 metri.

Negli edifici ad uso ufficio, tenendo conto che:

- gli impianti aeraulici rispondono normalmente a logiche di realizzazione modulare;
- i valori di dimensionamento della velocità dell'aria previsti dalla normativa tecnica sono normalmente sensibilmente inferiori rispetto ai valori di velocità presi a riferimento per il contenimento dei rischi legati all'interazione tra i getti d'aria formati durante l'esercizio degli impianti di ventilazione con le emissioni dovute alla respirazione dei soggetti occupanti gli ambienti;

una sufficiente caratterizzazione delle condizioni di velocità dell'aria negli ambienti potrà essere ottenuta mediante misure "a campione" da svolgere in 3 o 4 ambienti per ogni edificio per ciascuna tipologia di ambiente sotto descritta (uffici, zone accoglienza, aule formazione, ecc.).

Tipologia	Item	Conduzione
Ambienti con condizioni di utilizzo particolarmente protette  Adottate tutte le seguenti misure di tutela:  - Blocco completo del ricircolo dell'aria primaria; - Funzionamento H24 dell'aria primaria con	Ventilconvettori / Fancoil  Aria primaria	Nessun accorgimento particolare  Nessun accorgimento particolare se lo storico dei rilievi della velocità dell'aria nell'edificio ai sensi della norma UNI EN ISO 7730 mostra valori di velocità

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

<p>continua immissione negli ambienti di aria presa da esterno;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di pulizia periodica con prodotti igienizzanti per arredi, griglie fan coil, pavimenti;</li> <li>- Presenza di un numero limitato di personale ben identificato;</li> <li>- Presenza saltuaria di personale occasionale (manutentori, pulitori, ospiti) munito di mascherine</li> </ul> <p>Es.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aree uffici</li> <li>- Corridoi, sbarchi ascensore e aree break</li> </ul>		<p>inferiore a 1,0 m/s. In assenza di dati storici effettuare misura con idonea strumentazione.</p> <p>In caso contrario da valutare caso per caso.</p>
<p>Ambienti Eni con presenza occasionale di occupanti <b>con elevata rotazione di persone</b></p> <p>Ambienti in cui, nel rispetto comunque delle prescrizioni normative specificamente applicabili, non è possibile adottare una o più misure di tutela sopra indicate.</p> <p>Es.          Locali reception          Ambulatori          Sale riunioni          Bouvette</p>	<p>Ventilconvettori / Fancoil</p>	<p>Adozione di misure mirate alla riduzione della velocità massima <b>in ambiente</b> dell'aria al di sotto di 1,0 m/s.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misura con adeguato strumento della velocità dell'aria ad una distanza di 60 cm dalla parete verticale dove è installata la griglia del fan coil.</li> <li>2. Se con il ventilatore del fan coil a velocità massima si supera il suddetto valore di 1,0 m/s, adozione di misure quali (anche in alternativa tra loro):             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blocchi meccanici su pannello comando;</li> <li>- Impostazione set point da remoto (dove applicabile);</li> <li>- Deflettori per rallentare il flusso d'aria nelle aree occupate dal personale;</li> <li>- Cartellonistica per evidenziare agli utenti la necessità di non impostare manualmente la velocità massima</li> </ul> </li> </ol>
	<p>Aria primaria</p>	<p>Nessun accorgimento particolare se lo storico dei rilievi della velocità dell'aria nell'edificio ai sensi della norma UNI EN ISO 7730 mostra valori di velocità inferiore a 0,5 m/s. In assenza di dati storici effettuare misura con idonea strumentazione.</p>

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

		In caso contrario da valutare caso per caso.
<p>Ambienti specifici</p> <p>Aule formazione  Aree congressi  Uffici aperti al pubblico  Mense</p>	Ventilconvettori / Fancoil	<p>Adozione di misure mirate alla riduzione della velocità massima <b>in ambiente</b> dell'aria al di sotto di 0,5 m/s.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misura con adeguato strumento della velocità dell'aria ad una distanza di 60 cm dalla parete verticale dove è installata la griglia del fan coil.</li> <li>2. Se con il ventilatore del fan coil a velocità massima si supera il suddetto valore di 0,5 m/s, adozione di misure quali (anche in alternativa tra loro): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blocchi meccanici su pannello comando;</li> <li>- Impostazione set point da remoto (dove applicabile);</li> <li>- Deflettori per rallentare il flusso d'aria nelle aree occupate dal personale;</li> <li>- Cartellonistica per evidenziare agli utenti la necessità di non impostare manualmente la velocità massima</li> </ul> </li> </ol>
	Aria primaria	<p>Nessun accorgimento particolare se lo storico dei rilievi della velocità dell'aria nell'edificio ai sensi della norma UNI EN ISO 7730 mostra valori di velocità inferiore a 0,5 m/s. In assenza di dati storici effettuare misura con idonea strumentazione.</p> <p>In caso contrario da valutare caso per caso.</p>

## **Attività manutentive**

### **Unità di trattamento aria**

#### *Primo intervento "punto zero":*

È richiesta la pulizia di fondo delle batterie di scambio termico, vasche di drenaggio della condensa con la rimozione di polvere, incrostazioni, liquidi e residui solidi utilizzando soluzioni nebulizzate con proprietà antibatteriche e disinfettanti da applicare sulle pareti delle macchine (a macchine spente). Dopo l'azione dei prodotti disinfettanti dovrà essere garantita l'asciugatura mediante panni puliti (da sostituire per ogni sezione di macchina trattata) e adeguata ventilazione.

Contestualmente è richiesto, dove possibile, un intervento di sostituzione dei filtri impiegati nelle sezioni filtranti.

In caso di mancata pronta disponibilità di filtri, in via eccezionale, per il primo intervento è consentita l'effettuazione di una pulizia straordinaria con relativa sanificazione in attesa del filtro nuovo da posare al primo intervento programmato.

Il personale di manutenzione dovrà correttamente eseguire le procedure, i protocolli e le modalità di smaltimento, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Per quanto riguarda le prese e le griglie di ventilazione, occorre procedere con una pulizia di fondo con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.

#### *Successivi interventi periodici:*

Una volta effettuata la prima campagna di interventi associati all'emergenza Covid (vedi sopra il paragrafo "Primo intervento - punto zero", è richiesta una intensificazione delle normali periodicità di intervento rispetto alle normali pratiche manutentive e l'adozione di misure specifiche su talune sezioni di impianto.

Con cadenza trimestrale è richiesta la pulizia di fondo delle batterie di scambio termico, vasche di drenaggio della condensa con la rimozione di polvere, incrostazioni, liquidi e residui solidi utilizzando soluzioni nebulizzate con proprietà antibatteriche e disinfettanti da applicare sulle pareti delle macchine (a macchine spente). Dopo l'azione dei prodotti disinfettanti dovrà essere garantita l'asciugatura mediante panni puliti (da sostituire per ogni sezione di macchina trattata) e adeguata ventilazione.

Sempre con cadenza trimestrale è richiesto un intervento di pulizia completa dei filtri impiegati nelle sezioni filtranti.

Con cadenza semestrale, dove possibile, è richiesta la sostituzione dei filtri impiegati nelle sezioni filtranti.

Per quanto riguarda le prese e le griglie di ventilazione, occorre procedere con cadenza mensile ad una pulizia di fondo con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.

### **Fan coil**

#### *Primo intervento "punto zero":*

Negli edifici dotati di impianti con apparecchi terminali locali (ad es. fan coil, ventilconvettori), è richiesto un primo intervento di pulizia di tutti i filtri fan coil presenti sugli apparati terminali.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

L'intervento di pulizia dei filtri fan coil deve essere effettuato con una accurata aspirazione delle polveri accumulate e seguendo le prassi della normale buona regola dell'arte.

Successivi interventi periodici:

Una volta effettuata la prima campagna di interventi associati all'emergenza Covid (vedi sopra il paragrafo "Primo intervento - punto zero", è richiesta una intensificazione delle normali periodicità di intervento rispetto alle normali pratiche manutentive.

Dove presenti gli apparecchi terminali locali, questi vanno mantenuti correttamente una con pulizia periodica dei filtri dell'aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. La pulizia dovrà essere effettuata con la frequenza indicata in tabella:

Tipologia	Condizioni di impiego	Frequenza pulizia filtri
Ambienti con condizioni di utilizzo particolarmente protette  Es. aree uffici	Adottate tutte le seguenti misure di tutela: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blocco completo del ricircolo dell'aria primaria;</li> <li>- Funzionamento H24 dell'aria primaria con continua immissione negli ambienti di aria presa da esterno;</li> <li>- Misure di pulizia periodica con prodotti igienizzanti per arredi, griglie fan coil, pavimenti;</li> <li>- Presenza di un numero limitato di personale ben identificato</li> </ul>	<b>BIMESTRALE</b>  Negli ambienti dove nel corso del bimestre non si è riscontrata presenza di persone e/o dove i terminali sono rimasti spenti, è consentita la non effettuazione dell'intervento bimestrale in quanto non presenti cause di potenziale contaminazione. Se il periodo di mancata presenza personale e/o mancato funzionamento dei terminali si protrae oltre i 4 mesi, è comunque richiesta la pulizia dei filtri almeno con cadenza quadrimestrale per evitare eccessivi depositi di polvere.
Altri ambienti Eni  Es. Aule formazione Aree congressi Locali accoglienza Uffici aperti al pubblico Locali reception Sale riunioni Ambulatori Bouvette Mense (ove applicabile)	Ambienti in cui, nel rispetto comunque delle prescrizioni normative specificamente applicabili, non è possibile adottare una o più misure di tutela sopra indicate.	<b>MENSILE</b>  Negli ambienti dove nel corso del mese non si è riscontrata presenza di persone e/o dove i terminali sono rimasti spenti, è consentita la non effettuazione dell'intervento mensile in quanto non presenti

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

		cause di potenziale contaminazione. Se il periodo di mancata presenza personale e/o mancato funzionamento dei terminali si protrae oltre i 4 mesi, è comunque richiesta la pulizia dei filtri almeno con cadenza quadrimestrale per evitare eccessivi depositi di polvere.
--	--	--

I filtri dei fan coil dovranno essere sostituiti almeno una volta all'anno, se danneggiati o impiegati in ambienti con condizioni tali da causare elevata presenza di polvere si suggerisce di procedere alla sostituzione con frequenza semestrale.

L'intervento di pulizia dei filtri fan coil deve essere effettuato con una accurata aspirazione delle polveri accumulate e seguendo le prassi della normale buona regola dell'arte.

Le prese e le griglie di ventilazione dei fan coil devono essere soggette ad una pulizia di fondo quotidiana utilizzando panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.

## **IMPIANTI IDRICI**

### **Condizione e manutenzione impiantistica**

Durante il periodo di emergenza si rende necessario mantenere in essere la normale manutenzione ordinaria degli impianti idrici (tra cui le torri di raffreddamento evaporative, le unità di trattamento aria), assicurando che gli stessi siano sottoposti al normale regime di controllo, monitoraggio e documentazione.

Tra le azioni si provvede alla periodica circolazione dell'acqua negli impianti, anche mediante flussaggio, alla verifica della temperatura, alla pulizia, disincrostazione e, dove previsto, alla sostituzione dei terminali (rompigetto) di acqua calda e fredda.

Oltre a quanto sopra, in funzione dei seguenti aspetti:

- Prolungati periodi di assenza del personale negli ambienti di lavoro;
- Riscontro presenza di legionella nelle analisi ambientali periodiche negli ambienti indoor.

Si raccomanda l'applicazione anche nei periodi di chiusura delle sedi e di limitato utilizzo di tutte le misure operative previste nei protocolli di conduzione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'applicazione dei dosaggi dei sistemi di erogazione continua di biocida, dove presenti, per periodi prolungati e all'interno dei valori di concentrazione ammessi ai terminali;
- campagne di sanificazione dei terminali (rompigetti);
- flussaggio periodico a cura del personale di pulizia / manutenzione impiantistica.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

In caso di riscontro attraverso le analisi ambientali di una presenza diffusa di legionella in diverse parti di edificio, si suggerisce di valutare (previo confronto con le competenti funzioni HSE) l'effettuazione di interventi di disinfezione straordinaria (ad esempio mediante clorazione e successivi flussaggi con acqua).

La dimensione dell'intervento di disinfezione sarà commisurata alla diffusione dei punti con eventuale presenza di legionella e alla vastità delle aree con prolungato mancato utilizzo. La disinfezione potrà all'occorrenza riguardare tutti gli impianti, le apparecchiature e le reti idriche di edificio.

**Allegato XI- Linea guida per l'erogazione dei servizi di ristorazione aziendale**

Per tutto il periodo di emergenza da COVID-19 le modalità di erogazione dei servizi di ristorazione aziendale sono organizzati come indicato nella presente linea guida.

Il fornitore dei servizi di ristorazione aziendale dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente e quanto previsto da Eni Spa e/o società controllate anche attraverso informative destinate alle imprese appaltatrici compresi subappaltatori e relativo personale dipendente, emesse a seguito dell'emergenza Covid-19. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice dovrà sottoscrivere la scheda di cui all'allegato VIII. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice del servizio assicura la sottoscrizione da parte dei propri dipendenti di una scheda informativa di ingresso al sito analoga a quella di cui all'allegato II del presente documento. L'impresa appaltatrice deve procedere prima dell'ingresso al sito alla rilevazione della temperatura corporea all'inizio di ogni turno di lavoro. L'obbligo sussiste anche nei siti dove la rilevazione della temperatura corporea è effettuata altresì dalla società del Gruppo Eni presso la quale verrà svolta la prestazione, conformemente ai protocolli interni adottati ai sensi della normativa vigente e del Protocollo Condiviso del 06.04.2021

Il Committente definisce e comunica al Fornitore il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

Il committente fornisce all'appaltatore del servizio di ristorazione aziendale l'elenco nominativo del personale preventivamente individuato quale beneficiario di tale servizio sul sito. Nel caso in cui siano presenti dei beneficiari di imprese terze, il gestore del contratto assicura all'appaltatore del servizio di ristorazione aziendale la comunicazione dei nominativi.

Il lavoratore ha l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica all'interno dei ristoranti aziendali, eccetto quando è seduto al tavolo per la consumazione del pasto.

**Modalità di erogazione del Servizio**

**1. Servizio bar e caffetteria**

Il servizio bar è sospeso sia a colazione che a pranzo.

**2. Servizio di ristorazione aziendale (pranzo)**

**2.1 Accesso al ristorante aziendale**

L'accesso al ristorante aziendale avviene in maniera scaglionata su turni. I turni di riferimento, suddivisi per le sedi datoriali, sono riportati e aggiornati in my eni.

Per i poli in cui sono presenti più ristoranti aziendali, la circolarità tra questi è sospesa. I dipendenti devono consumare il pasto nel proprio ristorante di riferimento.

Al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze, per accedere e per uscire dai ristoranti aziendali devono essere utilizzati varchi differenti o separati e, una volta stabiliti i flussi, questi devono essere facilmente individuabili attraverso degli appositi pittogrammi e dell'apposita segnaletica per garantire le distanze (almeno 2metri) in ingresso/uscita.

## **Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**

### **LD HR BP/NR**

Si devono evitare in ogni situazione assembramenti e assicurare la distanza minima interpersonale minima di sicurezza pari a 2 metri.

Ove presente, può essere previsto un presidio da parte della società che si occupa della vigilanza al fine di regolamentare le entrate e le uscite. In alternativa, un addetto della società appaltatrice dovrà occuparsi della supervisione.

All'ingresso e all'uscita di tutti i ristoranti aziendali sono posizionati dei dispenser di gel igienizzante.

I servizi igienici sono chiusi a chiave e può accedervi solo una persona alla volta previo ritiro della chiave, in custodia al personale della società appaltatrice.

Dovrà essere assicurato il presidio da parte dell'impresa appaltatrice per la gestione dei flussi delle persone al fine di assicurare il distanziamento ed evitare delle code all'interno del free flow.

Non è consentito l'utilizzo degli armadietti numerati, ove presenti. Non è consentito ricaricare cellulari e pc.

### **2.2 Servizio distribuzione**

In ogni ristorante aziendale è prevista un'unica linea di distribuzione. Gli spazi sono delimitati da segnaletica orizzontale applicata al pavimento che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza tra gli utenti (almeno 2 mt). Sono inoltre previsti dei sistemi divisorii (es. tendiflex) che tracciano il percorso obbligato lungo la linea di distribuzione partendo dall'ingresso e giungendo alle casse.

Tutto il personale impiegato nella fase di distribuzione deve essere munito di mascherina chirurgica e guanti monouso.

La linea di distribuzione deve rispettare queste indicazioni:

a) Pane (e sostitutivi)

Il pane, i grissini e i cracker sono imbustati e forniti lungo la linea di distribuzione

b) Primi piatti, secondi piatti e contorni caldi

Tutti i piatti caldi sono serviti coperti da *cloche*, al fine di garantire la salubrità della pietanza.

c) Insalate e piatti freddi

Il libero servizio è sospeso. Le insalate e i piatti freddi e i formaggi devono essere chiusi con film protettivo. Anche i contorni freddi sono preparati e porzionati in appositi contenitori chiusi da pellicola trasparente.

d) Grill

Il servizio grill, ove previsto, viene preparato a richiesta del commensale e distribuito in linea.

e) Frutta, centrifugati e dessert

Il libero servizio di frutta fresca è sospeso. La frutta lavorata è porzionata in ciotoline chiuse da film protettivo; anche la frutta non lavorata deve essere incartata in pellicola trasparente. Le torte devono essere chiuse con pellicola trasparente. Ove presenti, centrifugati e frullati vengono esposti nelle vetrine insieme a budini e yogurt confezionati.

f) Acqua in bottiglia, a libero consumo e soft drink

Le postazioni Free Beverage sono disattivate. L'acqua viene venduta in bottigliette monouso:

## **Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**

### **LD HR BP/NR**

ogni dipendente ha comunque diritto a una bottiglietta d'acqua. Su ogni tavolo sono posti a disposizione del commensale le bottigliette di acqua, le postate imbustate, i bicchieri imbustati e il tovagliolo. Eventuali necessità di ulteriori tovaglioli possono essere richiesti alla cassa.

#### **g) Isole dei condimenti**

Le isole dei condimenti sono state disallestite. Tutti i condimenti sono consegnati lungo la linea di distribuzione esclusivamente in confezioni monoporzione.

Il menù viene rimodulato e ridotto sulla base delle nuove esigenze.

### **2.3 Pagamento**

Le casse devono essere dotate di paratia in plexiglass che protegga il personale dell'appaltatore dal contatto con gli utenti.

### **2.4 Sala da pranzo**

Devono essere prodotte delle planimetrie riportanti l'organizzazione della sala da pranzo così da agevolare il controllo dei flussi.

L'allestimento della sala deve essere organizzato in modo tale da assicurare la distanza di almeno due metri. Nello specifico, fatta salva la distanza tra i tavoli di almeno 2 mt, per ogni tavolo sono disposte solo le sedute che garantiscano il rispetto dei seguenti criteri alternativi:

- almeno 2 metri tra le persone dello stesso tavolo;
- Utilizzo di separatori antidroplet in policarbonato ignifugo con relative schede tecniche da posizionarsi su ciascun tavolo al fine di garantire in sicurezza le sedute previste per ogni tavolo.

### **2.5 Sbarazzo e deposito vassoi**

A fine pasto i commensali devono lasciare i vassoi ognuno sul proprio tavolo. Gli addetti mensa ritireranno i vassoi a fine turno e si occuperanno della sanificazione dei tavoli dopo ogni turno o all'occorrenza. Nei periodi di maggior afflusso verranno create apposite aree di consegna vassoi debitamente segnalate e controllate dal personale di sala dell'appaltatore, la raccolta differenziata verrà effettuata all'interno delle aree lavaggio a cura del personale dell'appaltatore.

### **2.6 Servizio Quick lunch ritirato presso i ristoranti aziendali**

Il servizio viene erogato solo su prenotazione che deve avvenire il giorno prima entro l'orario concordato con il fornitore e sarà prenotabile mediante portale web dedicato "Eni Smart Lunch", in caso di problemi tecnici con una casella di posta dedicata per ogni sito. Eventuali extra andranno richiesti al momento della prenotazione. All'atto della prenotazione al dipendente viene indicato l'orario di ritiro che sarà organizzato sulla base dei turni. Gli utenti possono, uno alla volta, accedere all'area del bar, o nell'area appositamente dedicata, e prelevare il proprio sacchetto. I quick lunch sono disposti in modo ordinato e la consegna avverrà in modo rapido seguendo un ordine alfabetico; le confezioni chiuse riportano il nome e cognome del prenotante. Le operazioni di consegna/ritiro sono presidiate e coadiuvate dal personale dell'appaltatore che sarà presente in un numero sufficiente ad evitare code. I ritiri multipli devono essere indicati in fase di prenotazione. La prenotazione costituisce impegno al pagamento che avverrà con addebito manuale a fine servizio attraverso il sistema gestionale di riferimento del fornitore. Il mancato ritiro del pasto comporterà l'addebito a cedolino dell'intero costo.

## **2.7 Servizio di Quick Lunch consegnato presso le sedi**

Il servizio di quick lunch consegnato presso le sedi è così organizzato:

**Prenotazione del pasto:** ogni dipendente tramite portale web dedicato "Eni Smart Lunch", in caso di problemi tecnici con una casella di posta dedicata per ogni sito, può ordinare il proprio pranzo inviando una email il giorno prima o nelle modalità concordate col gestore. I menu sono disponibili sul portale myeni o comunicati anticipatamente al fine di consentire una prenotazione anticipata dei pasti. La prenotazione costituisce impegno al pagamento che avverrà con addebito manuale a fine servizio attraverso il sistema gestionale di riferimento del fornitore. Il mancato ritiro del pasto comporterà l'addebito a cedolino dell'intero costo.

**Preparazione del pasto:** la preparazione dei pasti avviene presso le cucine dei ristoranti aziendali. I pasti prenotati sono confezionati e termo sigillati e riposti in contenitori box lunch monoporzione con etichetta riportante le informazioni relative alle pietanze e nominativo/numero identificativo del dipendente. I contenitori dei box lunch sono posizionati in aree idonee, convenute con le unità HSE di LD/SC di sito.

**Trasporto e consegna:** il trasporto avviene in contenitori isotermici e veicolati attraverso furgoni sanificati quotidianamente o all'occorrenza dal fornitore che ne garantiscono una veicolazione adeguata agli standard di sicurezza alimentare. Il personale che consegna i pasti ha l'obbligo di utilizzare una divisa (comprese le calzature) esclusivamente dedicata alla consegna dei pasti veicolati, differente da quella utilizzata per il servizio di distribuzione dei pasti nei ristoranti aziendali. I pasti sono consegnati secondo le modalità concordate tra i gestori del contratto e le società appaltatrici.

**Consumazione del pasto:** tutto il materiale necessario al consumo del pasto è fornito dalla società appaltatrice (posate monouso e tovagliolo, bicchiere imbustato e condimenti in bustine monouso). Il pasto dovrà essere consumato presso la propria postazione di lavoro o nelle aree individuate con l'unità HSE di LD nel rispetto di tutte le misure di tutela della salute e sicurezza e comportamentali di cui al presente documento. È presente in ogni lunch box una salviettina igienizzante ed una tovaglietta monouso in carta.

I gestori del contratto devono coordinarsi con le imprese di pulizia al fine di adottare le sanificazioni di queste aree.

## **2.8 Servizio pasto veicolato per il personale in turno**

Le modalità di gestione del servizio sono le medesime descritte al punto precedente.

Sono da considerare i seguenti aspetti riferiti all'allestimento e gestione dello spazio dedicato al consumo:

- i microonde e i frigoriferi, ove previsti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo;
- eventuali credenze/dispense sono inibite, sono quindi escluse bottiglie e confezioni comuni di prodotti alimentari non fornite dall'azienda tramite il fornitore del servizio.
- non è consentito produrre cibo con materie prime personali né utilizzare utensili da cucina personali per confezionare o consumare pasti.

### **3 Servizio Take away**

Ove presente, il servizio è attivo secondo le consuete modalità.

La consegna è effettuata da un'addetta mensa nel rispetto delle distanze di sicurezza. La prenotazione costituisce impegno al pagamento con addebito manuale attraverso il sistema gestionale di riferimento del fornitore. Il mancato ritiro del pasto comporterà l'addebito a cedolino dell'intero costo.

### **4 Servizio buvette e Foresterie**

Premettendo che il personale della società appaltatrice deve rispettare quanto prescritto dalle normative vigenti, ogni addetto dovrà essere munito di mascherine e guanti.

I tavoli presenti devono essere distanziati di almeno 1 mt l'uno dall'altro e sarà incentivato il servizio al tavolo sia per il bar che per il pranzo. Il servizio a buffet, ove previsto, sarà sospeso. Il personale della società appaltatrice dovrà occuparsi di sanificare i tavoli e i banconi del bar dopo ogni consumazione. Ove presente, sarà incentivato il room service. Allo stesso modo, saranno intensificate le operazioni di sanificazione e pulizia dei servizi igienici e degli spazi comuni.

### **5 Servizio di catering aziendale e coffee break**

Il servizio di catering aziendale e quello di coffee break possono essere richiesti previa approvazione del Datore di Lavoro ed organizzati in aree soggette a valutazione preventiva dell'HSE di LD ( su aspetti quali ad esempio: capienza delle sale, flussi, posizionamento di dispenser contenenti gel igienizzante, etc. )

Il servizio ivi inclusa la modalità a buffet avviene in contenitori monouso ad uso individuale, posizionati nelle aree individuate dall' HSE di LD.

La distribuzione è a cura dell'appaltatore con modalità atte a garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro fra gli utenti, anche durante la fila per l'eventuale accesso al buffet con obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica. La distribuzione degli alimenti deve avvenire con modalità organizzative, che evitino la formazione di assembramenti escludendo la possibilità di toccare quanto esposto anche attraverso una riorganizzazione degli spazi.

È fatto obbligo da parte del personale addetto alla distribuzione indossare la mascherina chirurgica e guanti monouso.

La distribuzione di bevande fredde avviene tramite bottigliette o lattine monouso. La distribuzione di bevande calde avviene con il servizio degli addetti in contenitori (bicchieri di carta con coperchio) coperti, serviti in modalità al vassoio. I richiedenti in fase di prenotazione dovranno segnalare eventuali allergie o altre patologie legate al consumo alimentare.

Il consumo deve avvenire nelle modalità indicate all'atto del briefing di sicurezza all'inizio delle attività in spazi idonei ad evitare assembramenti garantendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Sono posizionati un numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti a cura dell'appaltatore, che provvederà alla rimozione degli stessi a fine evento.

### **6 Servizio di ristorazione automatica**

Il servizio di ristorazione automatica presso le aree break dei palazzi uffici è riorganizzato in virtù delle nuove esigenze di sicurezza degli utilizzatori.

All'ingresso di ogni area break è presente un dispenser di gel sanificante con una indicazione che ne raccomanda l'utilizzo prima dell'uso delle pulsantiere dei distributori automatici.

## **Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**

### **LD HR BP/NR**

L'ingresso alle aree break è consentito a una persona per volta e per il tempo strettamente necessario al prelievo o consumazione del prodotto.

Sono stati eliminati i prodotti ad alta deperibilità (tramezzini, macedonie etc.) che richiedono un elevato numero di reintegri da parte del personale della società appaltatrice. Sono inoltre disattivati i distributori di spremute d'arancia e gelati per evitare gli spostamenti delle persone all'interno dei palazzi.

Per tutelare ulteriormente la sicurezza e la salute delle persone di Eni, i rifornimenti sono organizzati in due fasce orarie (es. prima delle 7.30 o dopo le 18.30); dopo ogni rifornimento il personale della società appaltatrice sanificherà i distributori.

#### **7 Attivazione del servizio e kick off**

Nei siti ove il servizio mensa non è gestito da EniServizi, è indetta tra il gestore del contratto, il fornitore del servizio mensa e la funzione HSE, una riunione di kick off coinvolgendo un rappresentante dell'unità RIST di EniServizi al fine di assicurare omogeneità e condivisione delle misure sopra indicate da adottare per l'erogazione del servizio di ristorazione aziendale.

**Allegato XII – Misure di igiene e prevenzione: modalità di utilizzo e pulizia delle auto aziendali di pool<sup>37</sup>**

Premesso che è necessario:

- ridurre, ove possibile, l'impiego di automezzi aziendali condivisi tra diversi conducenti o tra diversi turni/gruppi di lavoro segregati;
- ridurre/scoraggiare l'uso dell'autovettura quando il tragitto possa essere effettuato in bicicletta o a piedi;
- privilegiare l'assegnazione ad personam dell'automezzo al personale che lo utilizza regolarmente per compiti specifici, per tutto il periodo in cui l'attività lavorativa lo richiada;

di seguito le misure comportamentali e di igiene aggiuntive, da adottare per le auto aziendali di pool.

Misura	Modalità	Periodicità
Sanificazione	Secondo "procedura di Sanificazione"	Settimanale o a raggiungimento di 5 utilizzi da parte di driver diversi
Mascherina chirurgica	L'utilizzatore accede all'abitacolo dopo aver indossato mascherina chirurgica, anche in assenza di passeggeri	Ad ogni viaggio, per tutta la sua durata e fino a completamento delle operazioni di pulizia dell'abitacolo
Kit disinfettante	Dotazione di ogni autoveicolo del pool di kit disinfettate, costituito da soluzione alcolica - etanolo (alcol etilico) - al 70% e cartarotolo. L'utilizzatore impiega il kit per disinfettare sterzo, cambio, maniglie e superfici interne dell'automezzo	Alla fine di ogni utilizzo se l'auto viene rimessa nel pool a disposizione di altri lavoratori

---

<sup>37</sup> Riferimenti:

- Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" del 18 marzo 2020 così come aggiornato con DPCM del 07.08.2020 e del 07.09.2020
- Procedura semplificata ISS prevista ad interim dalla Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 per la sanificazione a fine turno delle cabine di guida degli automezzi destinati alla raccolta di rifiuti potenzialmente contaminati da coronavirus COVID-19".
- Ministero della Salute 27/10/2010- parere del CNSA
- EPA WebArchive –January 19, 2017 Indoor Air Quality, "Ozone generators that are sold as aircleaner"
- NSW Governement- Health- Ozone Generators, 13 May 2015.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

PROCEDURA DI SANIFICAZIONE

Gli interventi di sanificazione da richiedere agli operatori dell'autolavaggio sono:

1. Pulire e disinfettare con alcol >70% le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante.
2. Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.
3. Pulire e disinfettare con alcol >70% i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla cabina o dall'abitacolo.
4. Pulire e disinfettare con alcol >70%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne della cabina o dell'abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai passeggeri durante la permanenza all'interno del mezzo.
5. Pulire e disinfettare con alcol >70% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, accessori vari, ecc...). Si segnala, a tal proposito, che la presenza di oggetti ed attrezzature nell'abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più possibile.
6. Disinfezione sistema di aerazione: Il prodotto disinfettante certificato viene inserito all'ingresso del sistema di aerazione. A motore acceso, con sistema di condizionamento operativo, viene attivata la funzione di ricircolo, durante la quale il lavoratore esce dall'abitacolo e chiude il veicolo. Al termine dell'operazione la vettura deve essere completamente arieggiata.

**Allegato XIII – Modalità operativa per la rilevazione della temperatura corporea in ingresso**

**Premessa**

Considerato l'attuale contesto emergenziale, gli interventi posti in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volti a limitare il rischio sanitario, il divieto di ingresso in azienda in presenza di sintomi, unitamente alla misurazione della temperatura, rappresentano una forma di precauzione che viene ritenuta sufficiente a ridurre il rischio di eventuale accesso ai luoghi di lavoro di personale con patologie covid-19.

La rilevazione della temperatura corporea costituisce pertanto un'importante misura precauzionale per rendere maggiormente efficaci, limitatamente ai luoghi di lavoro, le misure urgenti di contenimento del contagio da SARS-Co-19 disposte dalla pubblica autorità.

La linea datoriale, al fine di regolamentare le misure per il contrasto e la diffusione del virus Covid-19, ha implementato – a seguito di specifiche linee guida di Eni ed in accordo a quanto stabilito nel protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e ss.mm. – un "Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19" le cui finalità consistono nella attuazione delle idonee misure di prevenzione e protezione al fine di identificare e contenere la diffusione di COVID-19, nonché garantire il coordinamento, il processo decisionale e la comunicazione tra le unità aziendali e gli attori coinvolti nella gestione dell'epidemia.

Sulla base di quanto sopra riportato, prima dell'accesso al luogo di lavoro tutto il personale dovrà pertanto essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Il personale paramedico/sanitario ed in supplenza il personale di vigilanza, incaricato a collaborare all'attuazione delle misure previste ed in servizio all'ingresso dei varchi aziendali – prima di autorizzare l'accesso a tutto il personale – deve rilevare la temperatura corporea del soggetto in ingresso seguendo le modalità di seguito descritte.

La misurazione della temperatura corporea è rapida, sicura e non invasiva poiché viene effettuata a distanza cioè senza nessun contatto con la pelle.

Tale controllo, effettuato coerentemente con quanto indicato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 e ss.mm., viene eseguito nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di privacy – così come previsto e regolamentato anche dallo stesso Protocollo – e proseguirà fino al termine dello stato di emergenza.

Con riferimento alla misurazione della temperatura Eni S.p.A. Eni HR/BP NR non effettua alcuna registrazione del dato di salute riferito al soggetto sottoposto alla rilevazione della temperatura.

L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso: in tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza e verrà registrato unicamente il dato relativo al superamento della soglia di temperatura prevista (37,5°C), e non la temperatura effettivamente rilevata, **ove previsto dalle normative vigenti**. L'informativa sarà fornita preventivamente in forma scritta. I dati saranno in tal caso conservati in forma cartacea dal medico competente limitatamente alle finalità necessarie per adempiere ad obblighi di legge (in particolare, quelli previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 e ss. mm. e – ove applicabile – dalla normativa giuslavoristica) e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (v. art. 6 par. 1 lettera c e art. 9 par. 1 lettere b), g) ed i) del Regolamento (UE) 2016/679 – c.d. GDPR).

## **Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR**

### **Rilevazione Temperatura corporea**

Di seguito le modalità di gestione per la rilevazione della temperatura corporea di tutto il personale (dipendenti, contrattisti, visitatori e/o ospiti) in ingresso nelle Sedi Direzionali Eni HR/BP NR, al fine di regolamentare gli accessi in accordo a quanto previsto dalle recenti disposizioni emesse dalle pubbliche autorità, ed in linea il presente "Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19".

La Temperatura corporea è rilevata (laddove indicato nella planimetria):

- 1) attraverso appositi termometri infrarossi certificati (norma EN62471), di ultima innovazione tecnologica. Tali dispositivi consentono la rilevazione della temperatura senza alcun contatto con la persona, indirizzando la proiezione del raggio IR in corrispondenza della fronte dell'individuo.

I modelli di termometri utilizzati sono:

- termometro portatile digitale IR.

- 2) attraverso apposite termo-camere infrarossi di ultima innovazione tecnologica. Tali dispositivi consentono la rilevazione della temperatura senza alcun contatto con la persona, rilevando le differenze di temperatura del volto rispetto ad una soglia stabilita.

I modelli di termo-camere utilizzati sono:

- FLIR, A35 o A320.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro all'interno delle Sedi Direzionali Eni HR/BP NR.

Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale paramedico/sanitario ed in supplenza dal personale di vigilanza – saranno momentaneamente isolate in apposite aree, all'uopo predisposte tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, e fornite di mascherine.

A seguito di ciò, la persona (salvo diverse indicazioni delle autorità sanitarie competenti) sarà invitata a rientrare al proprio domicilio/residenza non recandosi al Pronto Soccorso e/o in Infermeria di Stabilimento, e dovrà altresì contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni, il tutto in accordo a quanto indicato al punto 2 del Protocollo Nazionale del 14 MAR 2020.

### Modalità d'uso dei termometri ad infrarossi

Le operazioni da svolgere a cura del personale paramedico/sanitario ed in supplenza il personale di vigilanza devono essere le seguenti:

- accendere l'apparecchio verificandone il corretto funzionamento;
- indirizzare il termometro verso la fronte dell'individuo a una distanza di circa 15-20 cm dalla stessa;
- assicurarsi che il fascio luminoso sia sempre diretto nello stesso punto (centro della fronte a metà tra l'inizio del naso e l'attaccatura dei capelli) evitando di variare – durante la rilevazione – l'area di misura e mantenendo il termometro perpendicolare alla fronte stessa;

## **Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**

### **LD HR BP/NR**

- non effettuare misurazioni in punti diversi dal centro della fronte;
- attendere alcuni secondi per consentire la stabilizzazione della temperatura;
- assicurarsi che non vi siano indumenti (come cappelli) che possano ostacolare il fascio luminoso e quindi inficiare la misura;
- assicurarsi che non vi siano altre interferenze durante la misura (es. presenza di capelli).

La temperatura corporea rilevata sulla fronte può essere influenzata da ferite superficiali. Inoltre, il termometro deve essere mantenuto pulito ed integro. Un suo eventuale danneggiamento, o la presenza di polvere o altra sporcizia, altererebbero l'esito della misurazione.

L'apparecchio non deve essere utilizzato mentre si usa un cellulare o in presenza di forti campi elettromagnetici.

Il fascio luminoso – se inavvertitamente indirizzato negli occhi – non provoca alcun danno.

Il personale paramedico/sanitario ed in supplenza il personale di vigilanza che effettua la misurazione, oltre a mantenere la massima distanza possibile dall'utente, deve indossare gli appositi dispositivi di protezione in accordo al protocollo anti-contagio COVID-19 di Raffineria (es. maschera mod. FFP2 e guanti).

Al personale paramedico/sanitario ed in supplenza il personale di vigilanza è consegnato il Kit di rilevamento insieme al manuale d'uso di funzionamento.

#### Configurazione e modalità d'uso della termo-camera

Le procedure di configurazione di una termo-camera ad infrarossi FLIR per l'analisi di temperature facciali elevate (febbre) dipendono dal modello specifico di termo-camera utilizzato. In linea di massima, tuttavia, procedere come segue:

- accendere la termo-camera ed attendere almeno 30 minuti prima di eseguire qualsiasi misurazione.
- Avviare il software FLIR IR Monitor.
- Nella scheda "Setup", impostare l'emissività su 0,98.
- Nella scheda "Analysis", fare clic su "Add Box". Selezionare "Max" come valore di temperatura visualizzato. La termo-camera viene così configurata per un'area di misurazione rettangolare e per registrare la temperatura massima all'interno di detta area.
- Nella scheda "Screening", impostare "Alarm Difference". Questo valore è la differenza tra la temperatura di riferimento (descritta in seguito) e la temperatura massima alla quale la termo-camera farà scattare l'allarme. Un valore tipico è 2 °C.
- Abilitare l'allarme acustico (sonoro).
- Fare clic su "Apply". La termo-camera verrà così impostata in base alle condizioni prevalenti. Tale operazione potrebbe richiedere 30–60 secondi.
- Puntare ora la termo-camera su un volto che si ritiene abbia una temperatura normale. Assicurarsi che la persona interessata sia rivolta verso la termo-camera, come quando si fa un ritratto (togliere gli occhiali, se presenti). La distanza dall'obiettivo della termo-camera al volto della persona deve essere tale per cui l'immagine del volto nel display copra almeno il 75% della larghezza dell'immagine. Regolare il riquadro di misurazione rettangolare in modo da coprire l'area attorno agli occhi e al naso della persona.
- Fare clic su "Update Reference per memorizzare un campione di temperatura. Ripetere questa procedura su almeno 10 volti di persone con temperature ritenute normali. Si è così impostata la

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

temperatura normale. Il software della termo-camera conserva una media mobile delle ultime 10 letture della temperatura nella sua memoria FIFO (First In-First Out).

- Ora è possibile iniziare il processo di screening. Puntare la termo-camera sul volto della persona di cui si desidera analizzare la temperatura. Se la temperatura massima misurata (entro l'area del riquadro) supera di oltre 2°C la temperatura di riferimento, scatterà un allarme. Per disattivare l'allarme, fare clic al centro del riquadro.
- Aggiornare regolarmente la temperatura di riferimento (ogni 10-15 minuti del tempo di misurazione effettivo) per tener conto delle diverse condizioni ambientali e delle ultime 10 persone sottoposte a misurazione.

Il personale verrà monitorato a distanza man mano che supererà i punti di controllo installati all'ingresso del luogo di lavoro.

L'operatore con la termo-camera IR osserva nel monitor a colori le temperature corporee "fuori norma" segnalate attraverso gli allarmi sonori e/o visivi.

Il personale paramedico/sanitario ed in supplenza il personale di vigilanza che effettua la misurazione, oltre a mantenere la massima distanza possibile dall'utente, deve indossare gli appositi dispositivi di protezione in accordo con il presente documento.


Ad ogni operatore di SECUR è consegnato il manuale d'uso di funzionamento.

In aggiunta alla qualità della strumentazione, è necessario ricordare che bisogna rispettare i protocolli di verifica delle persone che riassunti in breve sono:

- 1) lasciare accesa la termocamera 24 h, in alternativa accendere la termocamera circa 10 - 15 minuti prima di iniziare a fare le misure di temperatura.
- 2) Verifica della temperatura (possibilmente di un individuo alla volta).
- 3) Prevedere un percorso obbligato per la verifica dei volti, in modo da garantire la ripetibilità delle condizioni di misura.
- 4) Mantenere la distanza di ripresa adeguata alla risoluzione geometrica della termocamera (FOV numero di pixel). (Tipicamente avremo con FOV di 25° una distanza max. di 60 cm. Per le termocamere da 80x60 pixel, 2 m. per le termocamere con 320x240 pixel.)
- 5) Sostare per un breve periodo di acclimatamento prima di essere sottoposta al controllo.
- 6) Effettuare il campionamento della temperatura di riferimento va effettuato con una cadenza che segue le variazioni delle temperature ambientali per garantire un costante aggiornamento delle condizioni esterne ed interne allo strumento.
- 7) Ricordare che i punti critici di rilevamento alla temperatura corporea sono il cavo lacrimale, l'orifizio auricolare e l'interno della bocca. Vista la semplicità di verifica, il cavo lacrimale è il punto più facilmente inquadrabile poiché rivolto verso il Termoscanner.
- 8) In base a quanto indicato al punto 7 la persona davanti alla termocamera dovrà rimuovere eventuali occhiali e mascherina lasciando liberi i cavi lacrimali.


**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- 9) In caso di rilevamento di temperature anomale, procedere alla verifica della temperatura corporea con metodi tradizionali.




Di seguito i flussi di entrata e uscita dalle sedi di SDM.

Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19  
LD HR BP/NR




### 5PU – INGRESSO VEICOLARE



Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19  
LD HR BP/NR

Torre A – Ingresso - uscita



**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19  
LD HR BP/NR**

**Allegato XIV – Incarico per la rilevazione della temperatura corporea**

Luogo e data

A: *(personale di sorveglianza ingresso o altro personale)*

Cc Medico Competente e RSPP, Datore di Lavoro Eni/Dirigente Delegato, Datore di lavoro del personale addetto

**Rilevazione della temperatura corporea in ingresso nei siti di Eni**

Facciamo seguito a quanto già comunicato al Vostro Datore di Lavoro per quanto in oggetto e alle istruzioni specifiche fornitevi dal medesimo in adempimento agli obblighi assunti nei confronti della nostra società.

In qualità di Datore di Lavoro della unità produttiva/struttura organizzativa di....., la informo che a partire dal giorno ...., in attuazione delle normative in oggetto, è attivo il rilevamento della temperatura corporea del personale dipendente e/o contrattista e/o terzi visitatori in ingresso.

Tale misura è assunta in aderenza ai provvedimenti governativi emessi per il contenimento del contagio da COVID-19 e nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di *privacy* così come previsto e regolamentato dalle medesime norme emergenziali.

Le viene pertanto consegnato il kit di rilevamento con tutte le istruzioni operative e le azioni da assumere in caso di rilevamento positivo.

Firma Datore di Lavoro/Dirigente delegato alla Sicurezza

Luogo e Data

Firma di ricevimento Kit, istruzioni operative e accettazione incarico

**Allegato XV – Comunicazione al fornitore del rilevamento temperatura**

luogo, data

Destinatario: *Società che effettua il servizio (vigilanza o di assistenza sanitaria) in forza di contratto*

**Contratto n. XXXXXXX - Sito (stabilimento/raffineria/sede) di.....– Interventi volti a limitare la diffusione del contagio da COVID-19 – Rilevazione della temperatura in ingresso da parte del Vostro personale**

Al fine di garantire negli ambienti di lavoro del sito di .... il rispetto dei provvedimenti emessi dalle istituzioni competenti volti a favorire il contenimento della diffusione del COVID-19, ed a seguito dell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi della normativa statale e regionale, anche emergenziale, applicabile, a partire dal giorno ... presso lo stabilimento di.... verrà attivato il rilevamento della temperatura in ingresso.

Si allega pertanto alla presente, l'istruzione operativa che il Vostro personale di security/infermieristico dovrà osservare per il controllo della temperatura corporea a tutto tutti i soggetti (dipendenti e terzi) al momento dell'ingresso al sito.

Al personale da Voi indicato per lo svolgimento di tale incarico sarà consegnato il kit di rilevamento con tutte le istruzioni operative di funzionamento nonché le azioni da assumere in caso di rilevamento positivo.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti saluti

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19  
LD HR BP/NR**

**Allegato XVI – Template raccolta informazioni all'accesso al luogo di lavoro in caso di temperatura al di sopra di 37,5°C**

Luogo e data

A: Medico Competente, RSPP

Le seguenti informazioni sono raccolte da persona incaricata e inviate al Medico Competente e RSPP, nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di *privacy* così come previsto e regolamentato dalle norme emergenziali, al fine di ottemperare agli obblighi di notifica prescritti dall'Ordinanza Regionale n. 546 del 13/5/2020.

NOME:

COGNOME:

DATORE DI LAVORO/SOCIETÀ:

RECAPITO TELEFONICO CELLULARE:

RECAPITO TELEFONICO ABITAZIONE:

PRIMA RILEVAZIONE -           ORA:                           TC:

SECONDA RILEVAZIONE -       ORA:                           TC:

CONSEGNA MASCHERINA CHIRURGICA:    SI                            NO

Firma per presa visione

**Allegato XVII – Misure di prevenzione nelle aule di formazione, auditorium, archivi e spazi accessori**

Nel presente allegato sono riportate le misure di prevenzione da adottare nel caso di attività di formazione ed eventi interni in presenza presso siti Eni con le indicazioni per la fruizione di aule di formazione, auditorium, sale conferenze, archivi storici nel rispetto disposizioni di legge.

Le indicazioni specifiche per tali attività si aggiungono alle misure di prevenzione già presenti presso siti/edifici Eni quali:

- informazione da parte del datore di lavoro del sito sulle misure di prevenzione adottate anche con l'ausilio di apposita segnaletica,
- il rilievo della temperatura agli ingressi negli edifici, per tutti i fruitori (§ 5.4 e allegato XIII),
- sottoscrizione per presa visione e accettazione da parte di tutti i fruitori della scheda informativa di cui all'Allegato II (Scheda informativa in ingresso presso siti Eni) corredata dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato V) con le misure comportamentali e igienico sanitarie per l'accesso ai luoghi di lavoro, l'uso degli spazi comuni, utilizzo dei dispositivi di protezione.

Le misure da adottare per le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti e di conduzione e manutenzione degli impianti aeraulici, sono disciplinate nell'Allegato IX.

Tali misure dovranno essere ulteriormente adattate ove richiesto dalla normativa regionale di riferimento.

**A. MISURE DI PREVENZIONE NELLE AULE DI FORMAZIONE**

Di seguito sono indicate le misure da adottare nelle aule e spazi accessori:

1. In caso rilevamento agli ingressi di temperatura al di sopra di 37,5°C, il datore di lavoro, del sito ove si svolge la formazione tramite il medico competente, comunica al datore di lavoro del soggetto interessato e alle autorità sanitarie competenti locali le informazioni richieste ove previsto dalle normative vigenti.
2. l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività verrà conservato a cura del soggetto organizzatore del corso di formazione per un periodo di almeno 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
3. si privilegia, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile **omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine si organizzano attività per gruppo promiscui.
4. gli spazi destinati all'attività formativa devono essere riorganizzati in modo da garantire il distanziamento minimo interpersonale di sicurezza tra ciascun utilizzatore (almeno 1 metro estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.) si attengono all'organizzazione così come predisposta dall'azienda e non è, pertanto, possibile alcuna modifica nella sistemazione.

5. occorre definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita. A tale riguardo, il numero massimo dei partecipanti in aula è legato alla capacità di ricambio d'aria garantito dagli impianti di ventilazione (es. se l'impianto di ventilazione è dimensionato per garantire un ricambio d'aria per 20 persone in condizioni nominali, la capacità dell'aula sarà non

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

superiore a 7 persone). Nel rispetto della misura di distanziamento e del ricambio d'aria la presenza massima di persone nelle aule di formazione è ridotta rispetto alla capacità massima e adeguatamente comunicato tramite apposita cartellonistica.

6. Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, è privilegiato l'utilizzo degli spazi **esterni**.
7. Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata delle attività. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. A tale scopo, le mascherine chirurgiche e le visiere sono consegnate dall'Azienda.
8. Tutte le aule di formazione devono essere dotate di erogatori di gel igienizzante per l'igiene delle mani in aggiunta a quelli presenti negli ambienti di ricevimento e accoglienza, gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), dovranno procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
9. Nelle aule di formazione munite di computer e postazioni audio/video individuali, devono essere forniti anche kit di autosanificazione e pellicole monouso per l'uso (prima e dopo) di tastiere e pulsantiere in comune. Nelle aule di formazione dove vengono impiegati strumenti e attrezzi da lavoro, occorrerà definire ulteriormente caso per caso una modalità di gestione delle sanificazioni periodiche.
10. Devono essere eliminati gli appendiabiti all'interno delle aule per evitare contatti di prossimità tra gli indumenti degli utilizzatori. È fortemente raccomandato l'appoggio degli indumenti personali in stretta prossimità della posizione occupata in aula dall'utilizzatore stesso (sedia, porzione di tavolo adiacente ecc.). La distanza di un metro dall'utilizzatore più prossimo deve essere garantita anche per gli indumenti.
11. Per il personale addetto ai servizi accessori (personale sala regia, traduttori, coffee break, accoglienza ecc.) è obbligatorio l'uso della mascherina per tutta la durata di permanenza all'interno degli ambienti e delle apposite sale dedicate.
12. Nei locali adibiti ai servizi accessori devono essere forniti erogatori di gel igienizzante, kit di autosanificazione e pellicole monouso per l'uso di tastiere e pulsantiere.

**B. MISURE DI PREVENZIONE NELLE SALE AUDITORIUM/CONFERENZE**

Di seguito sono indicate le misure da adottare nelle sale auditorium e spazi accessori:

1. l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle conferenze verrà conservato a cura del soggetto organizzatore dell'evento per un periodo di almeno 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
2. Per la platea devono essere definite modalità idonee ad ospitare garantendo il distanziamento laterale e frontale minimo di sicurezza tra ciascun utilizzatore. I posti effettivamente utilizzabili devono essere chiaramente identificati mediante segnaposto, velo o altra modalità. Il fruitore è tenuto ad attenersi all'organizzazione così come predisposta dall'azienda e non è, pertanto, possibile alcuna modifica nella sistemazione.
3. La presenza massima di persone nell'aula/sala è definita in funzione della possibilità di garantire la distanza minima interpersonale di sicurezza tra i partecipanti fino a un massimo pari a 1/3 della capienza massima. Il numero massimo di persone sedute all'interno dell'aula/sala è legato alla capacità di ricambio d'aria garantito dagli impianti di ventilazione (es. se l'impianto di ventilazione è dimensionato per garantire un ricambio d'aria per 100 persone in condizioni nominali, la capacità dell'auditorium sarà non superiore a 33 persone).
4. Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
5. Il **tavolo dei relatori** e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza pari ad almeno 2 metri che **consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina solo durante il singolo intervento.** Nel caso di numerosi relatori è preferibile prevedere un protocollo dove il singolo relatore è chiamato ad intervenire sul podio dal moderatore direttamente dalla platea.
6. I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere sanificati prima dell'utilizzo iniziale. Successivamente, dove possibile, devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore. È raccomandato l'utilizzo di microfoni dedicati ad ogni singola persona anche portatili.
7. Tutte le sale auditorium devono essere dotate di erogatori di gel igienizzante per consentire agli utenti una frequente igienizzazione delle mani.
8. Devono essere organizzate adeguate modalità per la raccolta degli abiti degli ospiti al fine di evitare contatti di prossimità tra gli indumenti degli utilizzatori. Gli abiti dovranno essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. Il personale adibito alla raccolta degli abiti dovrà essere munito di mascherina e guanti. In prossimità dei banchi di raccolta e riconsegna degli abiti deve essere prevista adeguata segnaletica a terra per consentire un flusso di consegna e ritiro ordinato (arrivo da un lato e ripartenza da lato opposto) con distanza tra utenti in fila di almeno un metro.
9. Per il personale addetto ai servizi accessori (personale sala regia, traduttori, coffee break, accoglienza ecc.) è obbligatorio l'uso della mascherina per tutta la durata di permanenza

## **Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**

### **LD HR BP/NR**

all'interno degli ambienti e delle apposite sale dedicate.

10. Nei locali adibiti ai servizi accessori devono essere forniti erogatori di gel igienizzante, kit di autosanificazione e pellicole monouso per l'uso di tastiere e pulsantiere.
11. In caso di più eventi nel corso della stessa giornata con attività aperte a diversi gruppi di utenti dovrà essere garantita una pulizia e sanificazione degli ambienti tra un evento e il successivo, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro).

### **C. MISURE DI PREVENZIONE NELLE SALE MUSEALI (ES. ARCHIVIO STORICO)**

12. l'elenco dei soggetti che hanno visitato le aree verrà conservato a cura del soggetto organizzatore per un periodo di almeno 30 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
  1. Prevedere un piano degli accessi alle sale contingentato, con il numero massimo di visitatori presenti contemporaneamente nelle sale pari a un terzo della capienza massima.
  2. I visitatori e il personale lavoratore devono indossare la mascherina chirurgica e i guanti durante le visite.
  3. Tutti i locali devono essere dotati di prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani.
  4. Dove possibile predisporre idonei percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e prevedere una adeguata separazione tra flussi in ingresso e in uscita.
  5. Fatte salve le eventuali dimostrazioni dedicate ai singoli visitatori che dovranno essere effettuate sotto la supervisione di personale incaricato (es. realtà virtuale) e con adeguate misure di sanificazione tra un utilizzo e il successivo, è vietato ai visitatori di toccare oggetti, documenti, schermi o apparecchiature esposte. Solo il personale incaricato potrà toccare tali oggetti al fine di rendere fruibile la visita.
  6. Devono essere organizzate adeguate modalità per la raccolta dei soprabiti/borse degli ospiti al fine di evitare contatti di prossimità tra gli indumenti/accessori dei visitatori. Gli abiti dovranno essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. Il personale adibito alla raccolta degli abiti dovrà essere munito di mascherina e guanti. In prossimità dei banchi di raccolta e riconsegna degli abiti deve essere prevista adeguata segnaletica a terra per consentire un flusso di consegna e ritiro ordinato (arrivo da un lato e ripartenza da lato opposto) con distanza tra utenti in fila di almeno un metro.

**Allegato XVIII – Linea guida per il servizio di trasporto aziendale mediante navette**

Nel presente allegato sono indicate le linee guida per l'rogazione dei servizi di trasporto del personale mediante navette aziendali ENI e società controllate.

I fornitori dei servizi operano nel rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto nel MERP da Eni Spa e/o società controllate in particolare l'Allegato VIII e adempiendo a tutti gli obblighi previsti per i propri lavoratori secondo il "Protocollo" tra governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nel settore del trasporto e della logistica.

L'esecuzione del servizio navetta aziendale da parte dei fornitori dovrà assicurare:

- Una frequenza di corse adeguata tale da evitare assembramenti anche in fase di attesa dei fruitori del servizio.
- esposizione a bordo dei mezzi in maniera ben visibile, della locandina redatta da ENI "Norme di igiene a bordo";
- siano inibiti i posti accanto/dietro al conducente (almeno della prima fila alle spalle dell'autista);
- la capacità massima di trasporto delle persone è definita sulla base delle disposizioni governative e alla luce dell'andamento della situazione epidemiologica in ogni caso non superiore al 80%.
- dovrà essere apposto il cartello "vietato sedersi" su tutte le sedute da inibire; ad esempio ammettendo la possibilità di sedersi sul 50% del totale dei sedili, saranno disponibili esclusivamente i posti lato finestrini e inibiti quelli lato corridoio.
- la presenza di dispenser con gel igienizzanti all'ingresso del bus navetta a disposizione dei passeggeri in salita sul mezzo;
- gli autisti hanno l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche durante la durata del servizio;
- la pulizia e sanificazione quotidiana a fine giornata dei bus navetta riguardanti tutte le parti frequentate da viaggiatori e autista secondo i protocolli del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità con prodotti a base alcolica/cloro in percentuale di almeno il 75%;

Raccomandazioni per il lavoratore che usufruisce del servizio trasporto aziendale:

- non usare il servizio di trasporto aziendale in caso sintomi da infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
- limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali aree destinate alla sosta e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
- evitare assembramenti in fase di attesa, salita e discesa dai mezzi;
- indossare correttamente la mascherina chirurgica prima della salita e a bordo dei mezzi per tutta la durata del viaggio;
- igienizzare le mani in fase di salita utilizzando apposito liquido igienizzante dei dispenser;
- evitare di sedersi nelle sedute inibite da appositi marker (vietato sedersi);
- evitare, a bordo il più possibile i movimenti all'interno del mezzo stesso;
- eviti di viaggiare in piedi.

La salita e la discesa sul/dal bus navetta sono ammesse solamente dalle porte opportunamente segnalate (di norma, si sale dalla porta posteriore e si scende da quella anteriore).

Diversamente:

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

- se il bus navetta non è dotato di 2 porte, si utilizza l'unica disponibile. Il dipendente, in fase di salita, dovrà avere la accortezza di attendere la eventuale discesa dei passeggeri già presenti sul mezzo.
- se è previsto un sistema di timbratura con badge aziendale, si sale dalla porta anteriore in prossimità della quale è installato il lettore badge, e si scende da quella posteriore.

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

### Allegato XIX – Linee guida per l'uso della diagnostica rapida per l'agente patogeno Sars-cov-2 in ambito aziendale

#### Premessa

Il Ministero della Salute con le seguenti comunicazioni:

- circolare n. 32850 del 12/10/2020, COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena;
- circolare n. 35324 del 30/10/2020, Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica
- circolare del 03/11/2020, Indirizzi operativi per l'effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS)
- circolare n. 0000705 del 08/01/2021, Aggiornamento della definizione di caso Covid 19 e strategie di testing
- circolare n. 3787 del 31 gennaio 2021, Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo
- circolare n. 5616 del 15 febbraio 2021 del Ministero salute, Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2;
- Circolare Ministero della Salute n. 22746 del 12 maggio 2021 Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2.

seppur ribadendo che il tampone molecolare (Real Time PCR) è da considerarsi il gold standard per la rilevazione di positività da Sars-cov-2 nonché la prima scelta per la gestione del **i)** caso sospetto sintomatico, **ii)** contatto di caso confermato che manifesta sintomi, **iii)** negli screening degli operatori sanitari, **iv)** nei soggetti a contatto con persone fragili ha, altresì, disciplinato ruoli e responsabilità nonché gli ambiti di applicazione dei test antigenici rapidi nell'ambito del più ampio processo di controllo della diffusione del contagio da Sars-cov-2 sul territorio nazionale.

Inoltre, ha definito, con Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute del 03/11/2020, le modalità di comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Allo scopo di dare un'indicazione chiara ai colleghi della famiglia professionale salute e in generale ai Datori di Lavoro, di seguito si riportano gli indirizzi sintetici aziendali sull'uso test antigenici rapidi e di test rapidi ad essi assimilabili nei quali vengono definiti ruoli, responsabilità nonché ambiti di applicazione nel contesto lavorativo aziendale.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

Test molecolare RT PCR	Test antigenici rapidi	Test molecolare rapido
<p>Si tratta di una indagine molecolare reverse transcription (rt)-Real Time PCR per la rilevazione del genoma (RNA) del virus SARS-CoV-2 nel campione biologico. Questa metodica permette di identificare in modo altamente specifico e sensibile uno o più geni bersaglio del virus presenti nel campione biologico e di misurare in tempo reale la concentrazione iniziale della sequenza target.</p> <p>I saggi in rt-Real Time PCR, seppur con indicazioni qualitative così come descritti e suggeriti dagli organi internazionali di riferimento, permettono di ottenere una curva di amplificazione il cui Cycle Threshold o ciclo soglia (CT) è inversamente proporzionale alla quantità del bersaglio genico come stampo iniziale presente nel campione. Occorre un tampone rinofaringeo ed i tempi di analisi sono variabili ma <b>occorrono almeno 8 ore a seconda dei laboratori, con tempo medio 24-48 ore.</b></p>	<p>Tale test permette di ottenere risultati più rapidamente (<b>15 minuti</b>). A differenza dei test molecolari, però, i test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico ma tramite le sue proteine (antigeni).</p> <p>Allo stato attuale, i dati disponibili dei vari test per questi parametri sono quelli dichiarati dal produttore: 70-86% per la sensibilità e 95-97% per la specificità.</p> <p>L'elevata sensibilità e specificità dei test non rappresentano l'unico criterio nella scelta del tipo di test da utilizzare, che prevede non solo la diagnosi clinica in un preciso momento ma anche la ripetizione del test all'interno di una attività di sorveglianza, che sia in grado di rilevare i soggetti positivi nel loro reale periodo di contagiosità.</p> <p>Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle del test molecolare (tampone rinofaringeo).</p>	<p>Trattasi di un test diagnostico molecolare rapido in vitro che utilizza la tecnologia di amplificazione della reazione a catena della polimerasi per trascrizione inversa in real time (RT-PCR) per la determinazione dell'RNA virale causata dalla malattia da COVID-19.</p> <p>La provetta del reagente viene quindi caricata su uno strumento di analisi e il tempo di risposta per l'analisi di un campione è di circa <b>20 minuti</b>.</p> <p>Gli studi LoD (limite di rilevabilità) calcolano la concentrazione più bassa rilevabile alla quale <math>\geq 95\%</math> (19/20) dei replicati sono positivi.</p> <p>I dati raccolti dimostrano che i test del genere rilevano 3,0 copie/<math>\mu</math>l di trascrizioni di RNA del SARS-CoV-2 con una confidenza <math>\geq 95\%</math>. Questa concentrazione serve quindi come limite di rivelazione. Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle del test molecolare (tampone rinofaringeo), ma vi è la necessità di dotarsi di apparecchio di lettura ed i tempi di esecuzione dipendono dalla numerosità di campioni da processare</p>

**Test diagnostici rapidi - uso in azienda**

Alla luce dell'andamento epidemiologico e a seguito dell'incremento dell'incidenza delle varianti del virus SARS COV-2, a maggiore trasmissibilità, l'esecuzione dei test diagnostici (sia test antigenici rapidi che molecolari) è **obbligatoria ai fini dell'accesso/permanenza** negli ambienti di lavoro, quale ulteriore misura di prevenzione e di mitigazione del rischio, nelle seguenti situazioni:

1. **Attività di screening dei lavoratori (dipendenti e contrattisti) all'interno di specifici ambienti di lavoro** (es. piattaforme offshore) caratterizzate da limitata disponibilità di spazi comuni (mensa, corridoi, moduli alloggi, etc..) e una maggiore complessità legata alla gestione di eventuali casi positivi (modalità di trasporto, isolamento di personale proveniente da tutta Italia), come **misura aggiuntiva identificata dal medico competente** di prevenzione in linea con il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.4.2020, e tutela del rischio sanitario necessaria a fronte dell'attuale aumento della curva epidemiologica in Italia.
2. **Rientro in azienda per i contatti di caso probabile/confermato secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria e comunque non prima del termine del 10° giorno di quarantena. Rientro in azienda per i conviventi di "contatti di caso confermato"** non prima del termine della disposizione dell'autorità, in assenza di sintomi del convivente stesso.
3. **Verifica dell'avvenuta negativizzazione a seguito di positività prolungata per i cosiddetti casi positivi a lungo termine** che sono tenuti ad astenersi dal recarsi a lavoro anche se hanno ricevuto parere positivo dall'Autorità Sanitaria al reinserimento in comunità dopo 21 giorni di isolamento di cui gli ultimi 7 giorni in assenza di sintomatologia. Al fine del rientro negli spazi aziendali, il lavoratore ha l'obbligo di certificare all'azienda **l'avvenuta negativizzazione** tramite molecolare o antigenico fatto all'esterno o dall'azienda. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta all'azienda è prevista

## Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR

l'esecuzione del test rapido a partire dal primo giorno di reinserimento in comunità fino a verifica dell'avvenuta negativizzazione, con cadenza definita dal Medico Competente.

4. **Attività di screening dei lavoratori ai fini della riduzione del rischio contagio per specifiche situazioni contingenti e puntuali di monitoraggio e sorveglianza sanitaria che dovessero presentarsi nei siti aziendali a valle di specifica valutazione del Medico Competente e d'intesa con il Datore di Lavoro e in base alla prevalenza di eventuali casi confermati.**

La mancanza del test diagnostico con esito negativo, inibisce l'accesso nei siti aziendali.

Le fattispecie sopracitate **non si applicano per quei soggetti:**

- considerati "casi sospetti" come definiti dal Ministero della Salute;

In tutti i casi è necessario che:

- il DL per il tramite del Medico Competente/Medico Responsabile dell'Emergenza abbia predisposto:
  - o un'adeguata campagna di comunicazione e informazione ai lavoratori;
  - o le modalità di esecuzione dei test (accessi e percorsi dedicati, identificazione del personale e requisiti DPI, verifica della formazione del personale sanitario, ecc.);
  - o le modalità di gestione dei casi positivi, includendo modalità di accesso all'accertamento diagnostico tramite tampone molecolare di conferma da parte dell'azienda, se possibile in ambito locale-laddove le disposizioni locali non lo consentissero dovrà contattare il proprio MMG -, indicazioni al lavoratore vs MMG, eventuali comunicazioni di positività da effettuare vs Autorità Competente – sulla base delle disposizioni locali e regionali;
  - o ciascun lavoratore abbia preso visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali" e sottoscritto il "Consenso per l'esecuzione del tampone rinofaringeo" (di seguito riportati).

È, inoltre, necessario comunicare espressamente che il test antigenico/molecolare rapido così come il test molecolare di conferma non sostituiscono le principali misure di prevenzione indicate nelle vigenti disposizioni governative e nel Protocollo del 24.4.2020 sopra citato, quali il distanziamento minimo di sicurezza, le misure igienico-sanitarie, l'utilizzo dei DPI previsti e le misure di sanificazione oggi adottate presso tutti i siti, ma rappresenta un'ulteriore misura di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

I test utilizzati devono essere preventivamente verificati con la funzione salute centrale.

**Non è consentito l'uso in azienda dei test diagnostici rapidi per la gestione dei casi sospetti**, che sono gestiti in accordo al paragrafo 5.6 *Gestione dei "casi sospetti" e dei "casi confermati"*.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19  
LD HR BP/NR**

**Modalità di svolgimento del test antigenico rapido presso le Sedi Direzionali Eni HR/BP NR**

Il Datore di Lavoro HR BP NR, per il tramite del RSPP e in accordo con il Medico Competente, per l'esecuzione dei test rapidi nei casi previsti dalle presenti linee guida ha deciso di servirsi del contratto in essere per i Servizi Sanitari previsti nel Global service EniServizi.

Il lavoratore che volontariamente acconsente ad effettuare l'accertamento lo comunica a RSPP. Quest'ultimo invia la richiesta alla Responsabile Salute del Centro di Medicina del Lavoro EniServizi di San Donato Milanese che a sua volta assicura tutte le azioni necessarie nei confronti dell'appaltatore dei Servizi Sanitari.

## **Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19 LD HR BP/NR**

### **Gestione dei casi positivi e trattamento dei dati personali**

Il lavoratore riceverà comunicazione dell'esito del test antigenico rapido e/o del test diagnostico molecolare rapido da parte del personale sanitario che esegue il tampone, ed il lavoratore stesso, a sua volta, informerà il medico competente in quanto Titolare del trattamento dei dati dell'esito del tampone.

In caso di positività al test antigenico rapido e/o del test diagnostico molecolare rapido di un dipendente Eni, la risorsa dovrà attenersi a quanto previsto in caso di sospetto COVID all'interno di siti aziendali.

Verrà quanto prima sottoposto, se la normativa locale lo consente, a tampone molecolare.

In caso di tampone molecolare positivo, il dipendente, una volta ricevuto l'esito, informerà l'autorità sanitaria/MMG e dovrà attenersi alle disposizioni ricevute da questi ultimi. Il lavoratore verrà inoltre contattato dal MC per l'individuazione di eventuali contatti nei siti aziendali.

Per ogni lavoratore sottoposto al test è prevista:

- la consegna di un'informativa sul trattamento dei dati personali (Modulo A),
- la raccolta di un consenso informato in cui è indicata l'esecuzione del test rapido antigenico (Modulo B);
- le indicazioni sulle misure precauzionali da adottare all'interno del sito in attesa dell'esito (Modulo C).

***Modulo A - Informativa sul trattamento dei dati personali***

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (per il dipendente Eni)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**"), il medico competente (di seguito, "**Medico Competente**", "**MC**" o il "**Titolare**") fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del test antigenico/molecolare rapido (tampone rinofaringeo) per consentire [•]. L'esecuzione di tale test ha lo scopo di escludere la diagnosi di infezione da nuovo coronavirus (Sars-Cov2).

*1. Titolare del trattamento*

Il Titolare del trattamento è il Medico Competente Maria Macchione. Il Titolare è contattabile al seguente recapito: +390252051653

*2. Tipologia di dati trattati*

Oltre ai suoi dati personali, il Titolare potrà trattare, particolari categorie di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR, nello specifico, dati relativi allo stato di salute.

*3. Finalità del trattamento e relativa base giuridica*

I dati oggetto del trattamento da parte del Titolare, sia personali che quelli relativi allo stato di salute, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del test antigenico per consentire l'accesso alle Piattaforme per finalità di medicina del lavoro (v. art. 9 par. 2 lettera h) del GDPR) e prevenzione del contagio da Sars-Cov2 (o anche COVID-19).

*4. Destinatari dei dati personali*

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Nei limiti in cui sia necessario al perseguimento delle finalità indicate al punto 4 (e, quindi, in forza delle medesime basi giuridiche), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, quali personale medico-sanitario e competenti autorità sanitarie e pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa nazionale o comunitaria e, in particolare, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria per la ricostruzione della catena degli eventuali contatti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19. Tali soggetti agiranno come titolari autonomi del trattamento.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità per le quali vengono trattati.

*5. Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE")*

Per le finalità indicate al punto 4, i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo.

*6. Periodo di conservazione dei dati*

I Suoi dati verranno conservati per un periodo non superiore a 30 giorni.

*7. Diritti degli interessati*

In qualità di interessato, Le sono riconosciuti (laddove applicabili) i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto 4: (i) il diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la messa a disposizione in modo chiaro

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

ed intelligibile di tali informazioni, nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento e dei soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati; (ii) il diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati, la cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito; (iii) il diritto di opposizione al trattamento; e (iv) il diritto di limitazione del trattamento e di richiedere la portabilità dei dati.

Nei casi previsti, può esercitare i diritti sopra elencati scrivendo in qualsiasi momento al Titolare, agli indirizzi indicati al punto 1.

La legge Le riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora dovesse ravvisare una violazione dei Suoi diritti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

***Modulo B - Consenso per l'esecuzione del tampone rinofaringeo***

Gentile lavoratore,

secondo le evidenze scientifiche disponibili, il virus SARS-CoV-2, che causa il Covid-19, è stato identificato per la prima volta a dicembre 2019 e si trasmette nella popolazione attraverso il contatto diretto e droplets. Tale virus appartiene a una famiglia di virus che può causare sintomi respiratori che variano dal semplice raffreddore alla polmonite grave. Il sistema immunitario dell'organismo ospite reagisce all'infezione da SARS-CoV-2 producendo anticorpi specifici.

Le indicazioni nazionali e internazionali sottolineano l'importanza per la prevenzione del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dell'adesione alle misure generali di protezione (in particolare il distanziamento sociale). La possibilità di contagio da parte degli asintomatici è tutt'ora oggetto di dibattito. Eni, dall'inizio dell'emergenza, ha attuato tutte le azioni necessarie e assunto tutte le misure volte al contenimento del contagio all'interno dei suoi siti in Italia e all'estero in piena conformità alla normativa vigente e, in particolar modo, al Protocollo del 24.4.2020 e successive integrazioni.

Eni, alla luce della situazione epidemiologica attuale e alla disponibilità di test di screening rapidi, sottoporà tutto il personale – dipendente e contrattista – a test diagnostici come misura di contenimento della diffusione virale da SARS-CoV-2.

L'obiettivo del test è quello di identificare eventuali casi positivi Covid-19, così da mitigare sin dall'inizio il rischio di contagio e identificare un soggetto contagiato verosimilmente asintomatico, visto che in presenza di sintomi influenzali minimi non è possibile accedere al sito.

Il test antigenico/molecolare rapido rileva tempestivamente le persone che hanno contratto l'infezione. Una volta eseguito il tampone rinofaringeo da un operatore sanitario, il campione viene caricato nella provetta del reagente e analizzato, con risultati disponibili entro 20 minuti dopo l'aggiunta del campione.

Un eventuale risultato positivo di tale tampone dovrà sempre essere confermato con un test diagnostico molecolare.

Un risultato negativo non preclude l'infezione da SARS-CoV-2 e non può essere utilizzato come unica base per il trattamento o per altre decisioni di gestione clinica, ma deve sempre essere usato in combinazione con osservazioni cliniche (i lavoratori con sintomi non potranno accedere ai siti ENI) e informazioni epidemiologiche.

**POSITIVITA' AL TEST**

Nel caso in cui il test rapido dovesse riscontrare la positività all'antigene SARS-CoV-2, non sarà permesso l'accesso. Il lavoratore dovrà sottoporsi a tampone molecolare (tampone nasofaringeo) con PCR per confermarne la positività. Sarà possibile per il lavoratore accedere ai siti solo dopo accertata negatività al tampone molecolare.

**ESPRESSIONE E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

(COGNOME) (NOME)

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

dopo aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente sull'atto sanitario proposto, liberamente, spontaneamente e consapevolmente, esprimo il consenso all'effettuazione del test di ricerca dell'antigene SARS-CoV-2 (Ag).

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

***Modulo C - Comportamenti da seguire in attesa dell'esito del tampone***

Gent.mo/ma \_\_\_\_\_

A seguito delle informazioni trasmesse nel consenso informato da lei firmato, è stato sottoposto all'esecuzione di un test antigenico rapido tampone rinofaringeo come misura di mitigazione della diffusione del coronavirus (Sars-Cov2).

In attesa della comunicazione dell'esito dovrà rispettare le seguenti misure precauzionali:

- Mantenere il distanziamento minimo interpersonale di sicurezza dagli altri colleghi;
- Utilizzare sempre la mascherina.

**Appendice A - Piano di Preparazione e Risposta all'Epidemia di COVID-19**  
**LD HR BP/NR**

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione E Protezione

---

Il Medico Competente e Responsabile delle Emergenze Sanitarie

---

Il Datore di Lavoro

---